



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

VENEZIA

Strada della Motorizzazione Civile, 6 – 30174 Mestre (VE)

Tel. 0412697111 / Fax 0415020129

com.venezia@cert.vigilfuoco.it

LE MANIFESTAZIONI ED I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

- INDICAZIONI PROCEDURALI E DI PREVENZIONE INCENDI PER
LE COMMISSIONI DI VIGILANZA -



Edizione 2.0/2016

Premessa

Le norme tecniche ed i vari chiarimenti emessi nel corso del tempo hanno portato ad una definizione di "locale di pubblico spettacolo" non sempre univoca e di immediata identificazione e ad interpretazioni procedurali disomogenee, in particolare in occasione delle manifestazioni temporanee dove si riscontrano una gran varietà di situazioni diverse.

Si è pertanto ritenuto necessario realizzare il presente documento - in aggiornamento della precedente versione del 2012 - con lo scopo di rendere più chiara l'individuazione delle attività da considerarsi di pubblico spettacolo ed univoca l'interpretazione delle procedure, al fine di rendere uniforme l'attività di controllo da parte del personale del Comando dei Vigili del Fuoco, delle Commissioni Locali di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo e delle Amministrazioni Comunali competenti tramite i propri organi (Polizia Locale, Uffici Commercio e Uffici Tecnici).

Sono stati identificati i locali e le attività da considerarsi di pubblico spettacolo e quindi rientranti nel potere di controllo della Commissione di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell'art. 80 del TULPS.

E' riportata una sintesi della normativa procedurale e tecnica aggiornata con i più recenti chiarimenti forniti dal Ministero dell'Interno.

E' elencata, suddivisa per tipologia di attività, la documentazione da presentare per l'esame progetto e per il successivo sopralluogo della Commissione.

Sono stati inoltre realizzati degli schemi grafici esemplificativi al fine di rendere immediatamente comprensibili le caratteristiche che devono avere le installazioni temporanee.

Si è ritenuto utile, infine, riportare alcune linee guida per la realizzazione di allestimenti per feste paesane o attività simili dove non sono presenti attività di pubblico spettacolo e per le quali non è previsto il controllo delle Commissioni di Vigilanza.

Si precisa che dal presente documento restano escluse norme ed indicazioni in materia sanitaria, di impatto acustico, di sicurezza e igiene sugli ambienti di lavoro, di viabilità, ecc, che sono in capo ai rispettivi Enti di competenza e Organi di controllo.

INDICE

Definizione di locale di pubblico spettacolo	pag.	1
Le attività ed i locali che non rientrano nella definizione di pubblico spettacolo ...	pag.	3
Manifestazioni con presenza di equidi	pag.	4
Sfilate di carri allegorici	pag.	4
La Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo	pag.	4
Limiti della Commissione Comunale di Vigilanza	pag.	5
Manifestazioni periodiche ripetitive	pag.	5
Manifestazioni con numero di persone inferiore a 200	pag.	6
Normativa tecnica di riferimento	pag.	6
Vigilanza Antincendio	pag.	7
Personale addetto antincendio	pag.	8
Voltura per cambio di titolarità	pag.	8
Modifiche alle attività	pag.	8

Allegato 1

Documentazione da produrre alla C.V.L.P.S. per esame progetto e per il sopralluogo

.....	pag.	9
A) Attività di pubblico spettacolo a carattere permanente	pag.	10
B) Impianti sportivi	pag.	14
C) Manifestazioni ed attività a carattere temporaneo all'aperto	pag.	18
D) Manifestazioni ed attività a carattere temporaneo "teatri tenda" e simili	pag.	22
E) Manifestazioni ed attività a carattere temporaneo "circhi-spettacoli viaggianti"	pag.	27

Allegato 2

Sintesi delle misure tecniche per l'installazione di strutture per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo

.....	pag.	31
Elenco sintetico delle misure tecniche	pag.	32
Schemi esemplificativi	pag.	37

Allegato 3

Linee guida per l'installazione delle attività di spettacolo viaggiante	pag.	39
---	------	----

Allegato 4

Linee guida per l'installazione di strutture per le sagre e feste paesane e manifestazioni analoghe in assenza di attività di pubblico spettacolo

.....	pag.	42
-------	------	----

• DEFINIZIONE DI LOCALE DI “PUBBLICO SPETTACOLO”

Un locale di pubblico spettacolo può identificarsi come un insieme di fabbricati, ambienti e luoghi (*anche all'aperto*) destinati allo spettacolo (*dove il pubblico assiste passivamente*) o trattenimento (*dove il pubblico è coinvolto attivamente*), nonché gli spazi per i servizi ed i disimpegni ad essi annessi, indipendentemente dal numero di persone, ovvero:

1. i locali definiti dall'art. 17 della Circ. 16/51 del Ministero dell'Interno:
 - a. locali di trattenimento, ove si tengono concerti, conferenze, trattenimenti danzanti, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc.,
 - b. stadi, sferisteri, campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacolo all'aperto (dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni o dimostrazioni sportive).
2. i locali definiti dall'art. 1 comma 1 del D.M. 19.08.1996:
 - a. teatri,
 - b. cinematografi,
 - c. cinema-teatri,
 - d. auditori e sale convegno (*quando si tengono convegni e simili aperti al pubblico con pubblicità dell'evento*),
 - e. locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone,
 - f. sale da ballo e discoteche,
 - g. teatri tenda,
 - h. circhi,
 - i. luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento,
 - j. luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico,
 - k. locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di pubblico spettacolo.
3. un luogo pubblico, indetto all'esercizio di attività imprenditoriale ed attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione, dove si possa individuare “il luogo” oggetto del collaudo di agibilità e ci sia uno spettacolo e/o trattenimento finalizzato all'amenità, al divertimento, ecc, e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza;
4. arene, piazze ed aree aperte dotate di strutture per lo stazionamento del pubblico, dove si svolgono attività di intrattenimento o spettacolo;
5. luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di attività di spettacolo (ballo, concerto, ecc.), anche se svolte all'interno di attività non di pubblico spettacolo (es. sagre paesane al chiuso o all'aperto);
6. ristoranti, bar, piano-bar dove si tengono trattenimenti che si svolgono in sale appositamente allestite per un'esibizione, che possano richiamare una forte affluenza di spettatori, assumendo le caratteristiche tipiche del locale di pubblico trattenimento, ovvero:
 - a. locale idoneo all'espletamento delle esibizioni dell'artista ed all'accoglimento prolungato dei clienti;
 - b. modifica della distribuzione abituale dell'arredo (tavoli, sedie, impianto luci);
 - c. aree libere per il ballo;
 - d. dove sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
 - e. quando la verifica sulla solidità e la sicurezza della struttura è riferita a pedane, camerini degli artisti, allestimenti scenici, uscite di sicurezza, ecc.;
7. circolo privato in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminata da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di struttura con evidente attività imprenditoriale;

8. gare di motoveicoli, autoveicoli e simili che si svolgono in aree delimitate con presenza di pubblico, anche in assenza di strutture appositamente realizzate per lo stazionamento dello stesso (Circ. M.I. n. 68 del 02.07.1962 e ss.mm.ii.);
9. parchi divertimento, per definizione caratterizzati da unitarietà di gestione, chiara delimitazione dell'area mediante recinzione o transenne o sistemi analoghi, presenza di entrate e vie di esodo, presenza di servizi comuni (chiarimento del Dipartimento di P.S. prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013);
10. stabilimenti balneari dove si svolgono attività di pubblico spettacolo o intrattenimento, con esclusione delle aree della concessione demaniale circostanti i locali, purché prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli (Legge n. 221/2012);
11. allestimenti di una pluralità di attrazioni viaggianti in uno spazio sufficientemente definito che, per numero di attrazioni o per l'entità di persone prevedibili, possano creare rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene (chiarimento del Dipartimento di P.S. prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013);
12. piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto.

Il concetto di locale di pubblico spettacolo si può quindi riassumere nelle seguenti situazioni, ovviamente in presenza di spettacoli, intrattenimenti, manifestazioni sportive, trattenimenti danzanti, conferenze (congressi, convegni, presentazioni al pubblico a carattere culturale, ecc.) aperti al pubblico:

- A) un locale, un edificio, una struttura temporanea, un'area aperta circoscritta (es. con edifici, transenne, recinzioni o comunque delimitata), anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;**
- B) un'area aperta con presenza di strutture per lo stazionamento del pubblico (es. sedie o tribune);**
- C) locale normalmente non adibito a pubblico spettacolo (bar, ristorante, ecc) che viene temporaneamente "trasformato" per ricavare aree specifiche per lo spettacolo, per il ballo, per conferenze o con distribuzione delle sedie a platea o in circolo oppure nel caso in cui lo spettacolo o intrattenimento diventi parte preponderante rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e/o bevande.**

- **LOCALI ED ATTIVITA' NON RIENTRANTI NELLA DEFINIZIONE DI "LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO"**

Non sono da considerarsi attività di pubblico spettacolo quelle non ricomprese nell'elenco precedente, in particolare:

- 1) i bar, disco bar, video bar, ristoranti e simili dove c'è un accompagnamento musicale e ricorrono contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
 - a. accesso libero senza sovrapprezzo,
 - b. è preponderante l'attività di somministrazione, per cui l'evento è meramente complementare ed accessorio rispetto all'attività di ristorazione e di somministrazione alimenti,
 - c. non sono presenti spazi appositamente predisposti per lo spettacolo (piste da ballo, sedie disposte a platea, ecc.),
 - d. evento non pubblicizzato se non in modo complementare all'attività principale,
 - e. evento organizzato in via eccezionale, non periodico o ricorrente (es. ogni fine settimana)*;

* *Nota DCPREV prot. n. 5918 del 19/05/2015 "In generale, comunque, per attività temporanee, [...] si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita."*
- 2) le attività indicate all'art. 1 comma 2 del D.M. 19.08.1996:
 - a. i luoghi all'aperto (*non confinati o delimitati dove sia possibile l'accesso di fatto e di diritto a chiunque*), quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico,
 - b. i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di Associazioni ed Enti,
 - c. i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo,
 - d. i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone,
 - e. i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);
- 3) fiere, gallerie, mostre, all'aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo o del trattenimento;
- 4) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- 5) sagre e fiere di cui al D. Lgs. n.114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
- 6) mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- 7) impianti sportivi, palestre, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- 8) piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private);
- 9) convegni con accesso solo con invito e senza pubblicità, quindi non aperti alla pluralità di persone;
- 10) singole giostre dello spettacolo viaggiante o piccoli gruppi in spazi aperti non delimitati, senza servizi comuni e non costituenti luna park (soggette singolarmente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'art. 69 T.U.L.P.S).

• MANIFESTAZIONI CON IMPIEGO DI EQUIDI

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con ordinanza n. 21 del 21.07.2009, ha stabilito, all'art. 1, che le manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine e dalle Federazioni riconosciute, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono essere autorizzate previo parere favorevole della Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo, integrata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente. La Commissione deve valutare il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali.

• SFILATE DI CARRI ALLEGORICI

Con Circ. prot. n. 17082/114 del 01.12.2009 il Ministero dell'Interno ha chiarito quanto segue:

"- i carri allegorici installati sui veicoli tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall'articolo 141 bis del Regolamento del T.U.L.P.S. dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza;

- le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005);

- non si ritiene invece che i carri allegorici siano classificabili fra le "attrazioni" dello spettacolo viaggiante ... (omissis);

- ove le sfilate di carri assumano il carattere di manifestazioni temporanee soggette al controllo della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, "i luoghi all'aperto, ovvero i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico", così come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera l), del D.M. 19 agosto 1996, devono osservare le disposizioni di cui al titolo IX dell'allegato al decreto stesso. Per stabilire la capienza di tali aree pubbliche si possono prendere a riferimento i criteri stabiliti nel D.M. 06.03.2001. Al riguardo, si ricorda che nel caso in cui la capienza sia superiore a 5.000 spettatori la Commissione competente in materia è quella provinciale. Qualora poi sia possibile un afflusso di oltre 10.000 persone, deve inoltre essere previsto, ai sensi del D.M. 22.02.1996, il servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco."

• LA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

L'art. 141 del R.D. 06/05/1945 n. 635, così come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 311/2001 stabilisce:

"Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti."

L'art. 141 bis prevede che:

"La Commissione Comunale è così composta:

- a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;*
 - b) dal comandante del Corpo di Polizia municipale o suo delegato;*
 - c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;*
 - d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;*
 - e) dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;*
 - f) da un esperto in elettrotecnica.*
- ...(omissis)...*

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

...(omissis)...

Per l'esercizio del controllo di cui all'art. 141 primo comma lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo."

Tale indicazione è da ritenersi riferita a quei controlli periodici, ritenuti opportuni o necessari, da effettuarsi in attività già insediate e verificate dalla Commissione nella sua intera composizione e regolarmente autorizzate all'esercizio. Non è pertanto da ritenersi utilizzabile la commissione nella sua composizione "ridotta" per le verifiche, tramite sopralluogo, di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 141, di un locale od attività di pubblico spettacolo, sia temporaneo che di tipo permanente.

• **LIMITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA**

I limiti di competenza delle Commissioni Comunali di Vigilanza stabiliti dal D.P.R. 311/2001, sono:

- locali per teatri, cinematografi, e per spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone,
- altri locali ed impianti, anche all'aperto, con capienza fino a 5000 persone.

Oltre tali limiti la competenza è della **Commissione Provinciale di Vigilanza** con la composizione di cui all'art. 142 del R.D. 635/1945.

In ogni caso i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiore ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Salute, sono di competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza.

• **MANIFESTAZIONI PERIODICHE RIPETITIVE**

L'art. 141 comma 3 del R.D. 635/1940, così come modificato dal D.P.R. 311/2001, prevede, per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nessuna modifica, la possibilità di non effettuare una nuova verifica, per le manifestazioni temporanee per le quali la Commissione di Vigilanza abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. E' così consentita la ripetizione della stessa manifestazione, alle medesime condizioni autorizzate, entro i 24 mesi successivi alla prima verifica. Le condizioni di assenza di modifiche devono essere dichiarate dal richiedente, nei modi e nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, in occasione della richiesta di licenza ex art. 80 del T.U.L.P.S. L'autocertificazione dovrà attestare l'uso degli stessi impianti, attrezzature, strutture e le medesime modalità di impiego (con l'osservanza di eventuali prescrizioni fornite dalla CVLPS), precedentemente autorizzate. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, l'organizzatore dovrà presentare al Comune una dichiarazione di corretto e regolare montaggio degli

stessi, con allegata la verifica annuale, con validità in atto, da parte di tecnico abilitato sull'idoneità delle strutture portati, apparati meccanici, idraulici ed elettrici, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37.

Ferma restando la possibilità di compiere i controlli periodici previsti dall'art. 141 lett. e), la Commissione di Vigilanza potrà procedere comunque al controllo per ogni nuova installazione, qualora, per la natura dei luoghi, ritenga necessario una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.

• **MANIFESTAZIONI CON PRESENZA DI UN NUMERO DI PERSONE INFERIORE A 200**

Si premette che il numero massimo di persone che possono essere presenti ad una manifestazione è dichiarabile dal responsabile dell'attività solamente nel caso di locali con soli posti a sedere o dove l'area sia delimitata, l'accesso sia controllato e sia possibile determinare l'affollamento in ogni momento.

Negli altri casi, così come chiarito dal Dipartimento di P.S. con nota prot. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013, l'affollamento può essere determinato con la densità di 2 persone/mq.

L'art. 141 comma 2 del R.D. 635/1940, così come modificato dal D.P.R. 311/2001 riporta *“Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.”*

E' da tenere presente che, come chiarito dal Dipartimento di P.S. con prot. n. 557/PAS/U/003524/13500.A del 21.02.2013 e dal Ministero dell'Interno con nota prot. P407/4109 del 07.05.2002, la relazione tecnica del professionista può sostituire solamente il sopralluogo della Commissione, ovvero la verifica ad opera realizzata, rimanendo obbligatorio il parere sul progetto per tutte le manifestazioni e locali a prescindere dal numero di persone e dalla durata.

Nella stessa nota, il Dipartimento ha chiarito che il parere della Commissione (che è un parere tecnico relativo alle condizioni generali di sicurezza ed igiene) non costituisce autorizzazione, la quale rimane in capo all'Amministrazione Comunale, per cui non può essere sostituito dalla SCIA prevista dalla Legge 07.10.2013 n. 112 che, all'art 7 recita:

“a) all'articolo 68, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo»;

b) all'articolo 69, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo»”

• **NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO**

Un elenco indicativo e non esaustivo della normativa tecnica applicabile alle attività di pubblico spettacolo ed ai connessi impianti ed attività a rischio specifico è il seguente:

1. D.M. 19.08.1996,
2. D.M. 12.04.1996 e D.M. 28.04.2005 per gli impianti di riscaldamento e cucine (per potenza superiore a 35 Kw),
3. D.M. 13.07.2011 per i gruppi elettrogeni,
4. D.M. 18.03.1996 per gli impianti sportivi,
5. D.M. 20.12.2012 per gli impianti antincendio di protezione attiva,
6. D.M. 14.05.2004 per i depositi fissi di G.P.L.,

7. Circ. 74/56 per i depositi ed impianti con bombole di G.P.L.,
8. Norme UNI e CEI specifiche,
9. Chiarimenti del Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Ufficio per gli affari della Polizia Amministrativa e Sociale, prot. n. 557/PAS/U/003524/13500.A del 21.02.2013 e prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013,
10. Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 Disposizioni (*del D.Lgs. 81/08 - ndr*) che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività.

Per quanto riguarda le procedure antincendio da seguire, si fa presente che il D.P.R. 01.08.2011 n. 151 ha ridefinito, all'allegato I, le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, escludendo dalle stesse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

Con note prot. n. 0009131 del 28/07/2015 e prot. n. 5918 del 19/05/2015, l'Area Prevenzione Incendi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in risposta a specifici quesiti, ha comunicato che le attività accessorie temporanee legate a manifestazioni di pubblico spettacolo o a mostre temporanee, sono da considerarsi anch'esse non soggette.

Per le altre attività, ovvero quelle a carattere fisso, si devono applicare le procedure previste dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 151/2011:

- attività di categoria A: presentazione di SCIA al Comando VVF competente,
- attività di categoria B: presentazione di richiesta di valutazione del progetto e successiva presentazione di SCIA al Comando VVF,
- attività di categoria C: presentazione di richiesta di valutazione del progetto e successiva presentazione di SCIA per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte del Comando VVF.

• VIGILANZA ANTINCENDIO

L'obbligo di richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il servizio di Vigilanza Antincendio, ai sensi della Legge 966/65 e D. Lgs. 139/2006 art. 18, oltre quando prescritto dalla Commissione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo, sussiste anche nei casi elencati dall'allegato al D.M. 22.02.96 n. 261, ovvero:

- a) teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi con capienza superiore a 500 posti; teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti;
- b) teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è prevista la presenza del pubblico;
- c) sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti;
- d) impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;
- e) impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;
- f) edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 mq; fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq se al chiuso e 10.000 mq se all'aperto;
- g) locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone;
- h) luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone.

Il servizio di vigilanza potrà essere prescritto dalle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, su segnalazione dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, anche per attività di pubblico spettacolo o trattenimento svolte in ambienti di capienza o superficie inferiore a quelle indicate nel paragrafo precedente, quando l'ubicazione, le caratteristiche ambientali o altri fattori rilevanti lo facciano ritenere indispensabile nel pubblico interesse. Tale valutazione va fatta attraverso accertamento mediante sopralluogo da parte della Commissione.

Il servizio è reso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio a titolo oneroso in conformità a quanto previsto all'art. 18 del D.Lgs. 139/2006.

• PERSONALE ADDETTO ANTINCENDIO

Il punto 18.3 del Titolo XVIII del D.M. 19.08.1996 prevede che il titolare dell'attività di Pubblico Spettacolo individui alcuni addetti, sempre presenti, che in caso di incendio od altro pericolo possano mettere in atto le procedure di sicurezza previste dal piano di sicurezza antincendio o di emergenza.

Ai sensi dell'art. 18 lett. b) del D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro deve:

“designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza”.

Il personale individuato come addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio deve essere in possesso di attestato di partecipazione ad un corso specifico per attività a rischio medio (allegato IX al D.M. 10.03.1998).

In caso di attività di pubblico spettacolo con un numero di persone superiore a 100, gli addetti devono aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della Legge 609/96 a seguito di esame presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (allegato X al D.M. 10.03.1998).

• VOLTURA PER CAMBIO DI TITOLARITA'

Per i casi di cambio di gestione o titolarità delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, il D.M. 07.08.2012 all'art. 9 prevede la presentazione di una dichiarazione (modello Ministeriale PIN7) nel quale il subentrante dichiara che le condizioni di sicurezza presenti al momento della SCIA o del rilascio del C.P.I. non sono state modificate. La dichiarazione potrà, ovviamente, essere rilasciata solamente qualora il subentrante sia in possesso del fascicolo tecnico, contenente tutta la documentazione tecnica relativa all'attività, e di attestazione del precedente titolare nel quale lo stesso dichiara di non aver effettuato da parte sua nessuna modifica.

• MODIFICHE ALLE ATTIVITA'


L'art. 3 del D.P.R. 151/2011 prevede che le modifiche delle attività esistenti che comportino un aggravio del rischio siano soggette a nuova valutazione del progetto, qualora l'attività sia in categoria B o C. Mentre l'art.4 comma 6 prevede che siano riavviate le procedure descritte nello stesso articolo (presentazione di SCIA), nei casi di modifiche sostanziali che non aggravino il rischio. I casi di aggravio del rischio sono sintetizzati nell'allegato IV del D.M. 07.08.2012. Per le modifiche non sostanziali il D.M. 07.08.2012 art. 4 comma 8 prevede che le stesse siano documentate al Comando competente al momento della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio prevista all'art. 5 del D.P.R. 151/2011.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva:

Categoria attività art. 2 comma 3 DPR 151/2011	Modifiche non sostanziali	Modifiche sostanziali senza aggravio del rischio	Modifiche sostanziali con aggravio del rischio
A	Comunicazione e documentazione al momento del rinnovo (art. 5)	SCIA (art. 4) + dich. non aggravio	SCIA (art. 4)
B	Comunicazione e documentazione al momento del rinnovo (art. 5)	SCIA (art. 4) + dich. non aggravio	Valutazione progetto (art. 3) + SCIA (art. 4)
C	Comunicazione e documentazione al momento del rinnovo (art. 5)	SCIA (art. 4)+ dich. non aggravio (rilascio CPI)	Valutazione progetto (art. 3) + SCIA (art. 4 - rilascio CPI)

ALLEGATO 1

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALLA C.V.L.P.S. PER L'ESAME DEL PROGETTO E PER IL SOPRALLUOGO



A) ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO A CARATTERE PERMANENTE

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO:

Generale	<p>1. Elaborati grafici, redatti con la simbologia prevista dal D.M. del 30.11.1983, a firma di tecnico abilitato, comprensivi di:</p> <ul style="list-style-type: none">a) planimetria in scala 1:1000 o 1:500 dalla quale risulti:<ul style="list-style-type: none">- l'ubicazione del fabbricato;- le vie di accesso per i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco;- la destinazione d'uso delle aree circostanti;- il tipo e l'ubicazione delle risorse idriche (idranti, serbatoi, gruppi di pompaggio, ecc.);b) piante, prospetti e sezioni in scala 1:100 o 1:200 del locale in progetto, evidenzianti:<ul style="list-style-type: none">- la destinazione d'uso di ogni ambiente;- la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi;- gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;- la disposizione ed il tipo degli arredi e allestimenti;- l'ubicazione dei servizi igienici;- le misure di protezione antincendio;- gli impianti termici o di cottura; <p>In caso di modifiche a strutture esistenti dovrà essere prodotta una tavola di confronto tra lo stato di fatto e di progetto con le colorazioni di rito (gialli e rossi);</p> <p>2. relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato:</p> <ul style="list-style-type: none">- il tipo di spettacolo e/o intrattenimento individuato tra quelli previsti all'art. 1 del D.M. 19.08.1996;- l'affollamento previsto;- l'ottemperanza alla regola tecnica allegata al D.M. 19.08.1996 e ss.mm.ii.;- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in conformità ai DD.MM. 26.06.1984, 10.03.2005, 15.03.2005 e segg.;- i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo i DD.MM. 16.02.2007 e 09.03.2007;- la descrizione degli interventi strutturali, ove previsti, e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti, con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda.
Impianti di protezione antincendio	<p>1. Specifica d'impianto degli impianti di protezione attiva antincendio (idrico antincendio, rilevazione ed allarme incendio, evacuazione fumi, ecc.) redatta ai sensi del D.M. 20.12.2012, oppure schema e relazione tecnica, nel rispetto del D.M. 19.08.1996, per gli impianti esistenti non rientranti nel campo di applicazione del D.M. 20.12.2012.</p>
Impianti elettrici	<p>1. Progetto dell'impianto elettrico, a firma di tecnico abilitato, comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none">- lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici con la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);- gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;

	<ul style="list-style-type: none"> - i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste, nonché i pulsanti di sgancio totale dell'alimentazione elettrica, da posizionare all'esterno dell'attività, ed il quadro generale da installarsi in un ambiente protetto contro gli incendi; - il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra; - la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, sulla trasformazione e sull'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare ed alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare; - le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.
Strutture	1. Dichiarazione che le opere strutturali di cui all'art. 4 della Legge n. 1086 del 05.11.1971 e sue successive modificazioni e/o integrazioni verranno denunciate ai sensi dell'art. 4 della legge medesima.
Impianti di ventilazione	1. Schemi e relazione degli impianti di ventilazione e condizionamento, estivo ed invernale, nel rispetto dei D.M. 19.08.1996, D.M. 31.03.2003, D.M. 15.03.2005, nei quali siano evidenziati: <ul style="list-style-type: none"> - le caratteristiche di reazione al fuoco delle varie condotte e degli eventuali isolanti; - le condotte di mandata e di ripresa; - il posizionamento della presa d'aria; - le caratteristiche termoigrometriche garantite; - la quantità d'aria esterna immessa per ogni persona; - le caratteristiche della filtrazione dell'aria; - il tipo e la posizione dei generatori termici refrigeranti; - il tipo e la quantità del fluido frigorigeno utilizzato; - la posizione e il funzionamento dell'unità trattamento aria; - lo schema funzionale con i dispositivi di sicurezza e blocchi di fermo in caso d'emergenza del sistema di condizionamento e ventilazione; - la posizione e i sistemi di chiusura degli eventuali passaggi delle condotte aerotermiche attraverso strutture di compartimentazione.
Impianti termici e di cottura	1. Relazione tecnica ed elaborati grafici relativi agli impianti ed ai locali interessati con la descrizione delle misure di sicurezza previste nel rispetto della normativa tecnica applicabile (D.M. 12.04.1996, D.M. 28.04.2005, ecc.).

N.B.: I responsabili delle attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento ubicate in locali con capienza superiore a 100 posti, oppure di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, che corrispondono a quanto previsto al punto 65 dell'Allegato I al D.P.R. n. 151 del 01.08.2011 e quindi soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, dovranno attuare le procedure specifiche previste dal Decreto stesso (valutazione del progetto art. 3 e presentazione SCIA art. 4). Solo per quelle di categoria C (capienza oltre le 200 persone) è previsto il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO:

Reazione e resistenza al fuoco	<ol style="list-style-type: none">1. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco, della resistenza al fuoco e relativa ai dispositivi di apertura delle porte (modello Ministero dell'Interno DICH.PROD.) a firma di tecnico abilitato o professionista antincendio, in conformità al D.M. 07.08.2012, relativa a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, maniglioni antipánico, prodotti protettivi, condotte di ventilazione, ecc.), comprensivo di tavola grafica obbligatoria, indicante l'esatta ubicazione dei vari prodotti;2. certificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi separanti e/o portanti, (modello Ministero dell'Interno CERT.REI), a firma di professionista antincendio, in conformità al D.M. 07.08.2012, comprensivo della tavola grafica obbligatoria indicante l'ubicazione delle varie strutture certificate.
Impianti elettrici	<ol style="list-style-type: none">1. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, redatta dall'impresa installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori (elaborato grafico as-built, schede tecniche e certificati dei materiali utilizzati, ecc.);2. copia dei moduli previsti per la denuncia dell'impianto di messa a terra e delle protezioni contro le scariche atmosferiche, ove necessario, e copia delle eventuali successive verifiche periodiche da parte degli organi di controllo, in conformità al disposto del D.P.R. n. 462 del 22.10.2001.
Impianti di protezione antincendio	<ol style="list-style-type: none">1. Dichiarazione di conformità degli impianti di protezione antincendio, redatta dall'impresa installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori. In mancanza del progetto dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista antincendio redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.);2. dichiarazione di corretta installazione di impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22.01.2008, n. 37, redatta su modello ministeriale dalla ditta installatrice (DICH.IMP.). In assenza di progetto dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista antincendio redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.);3. deve essere reso disponibile il manuale di uso e manutenzione redatto dall'installatore dell'impianto, ai sensi del D.M. 20.12.2012.
Strutture	<ol style="list-style-type: none">1. Copia del certificato di collaudo statico (ed eventuali allegati) di tutte le strutture a firma di tecnico abilitato, corredato dall'attestazione dell'avvenuto deposito presso il competente Ufficio del Comune.
Impianti di ventilazione	<ol style="list-style-type: none">1. Dichiarazione di conformità degli impianti di ventilazione e condizionamento, redatta dall'impresa installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori e degli schemi funzionali.
Carichi sospesi	<ol style="list-style-type: none">1. Per i carichi sospesi (per la definizione di carico sospeso vedere la Circ. Prot. n. 1689 del 01.04.2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile):<ul style="list-style-type: none">• documentazione tecnica illustrante la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;• schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;• certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema,

come precisato nella tabella che segue:

A	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
B	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
C	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
D	Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile
E	Motore/paranco (eventuale)	Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
F	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato
G	Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato

() In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.*

- attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (per es. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza, quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.

Impianti termici	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dichiarazione di conformità relativa agli impianti termici ed all'impianto di adduzione del combustibile, redatta dall'impresa installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori; 2. copia della dichiarazione di conformità CE dei gruppi termici.
Gestione Sicurezza	<ol style="list-style-type: none"> 1. Copia degli attestati di formazione degli addetti antincendio e, nei casi previsti, degli attestati di idoneità tecnica antincendio (D.M. 10.03.1998 All. XI e X); 2. il registro dei controlli e delle verifiche previsto dal D.M. 19.08.1996 e dall'art. 6 del DPR 151/2011 ed il piano di emergenza dovranno essere resi disponibili in occasione delle visite da parte degli organi di controllo.
Varie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Copia della SCIA, ove prevista, presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011.

B) IMPIANTI SPORTIVI

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO:

Generale	<p>1. Elaborati grafici, redatti con simbologia prevista dal D.M. del 30.11.1983, a firma di tecnico abilitato, comprensivi di:</p> <p>a) planimetria in scala 1:1000 o 1:500 dalla quale risulti:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'impianto o il complesso sportivo, l'area di servizio annessa, ove necessaria, e la zona esterna;- le vie di accesso per i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco;- la destinazione d'uso delle aree circostanti;- il tipo e l'ubicazione delle risorse idriche (idranti, serbatoi, gruppi di pompaggio, ecc.); <p>b) piante in scala 1:100 o 1:200 ai vari livelli rappresentanti l'impianto sportivo ed evidenzianti in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- la zona spettatori con disposizione e numero di posti, spazi e servizi accessori e di supporto, dimensioni e caratteristiche del sistema di vie d'uscita, elementi di compartimentazione, impianti tecnici ed antincendio; <p>c) sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo e prospetti, in scala 1:100;</p> <p>In caso di modifiche a strutture esistenti dovrà essere prodotta una tavola di confronto tra lo stato di fatto e di progetto con le colorazioni di rito (gialli e rossi);</p> <p>2. relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato:</p> <ul style="list-style-type: none">- il tipo di attività sportiva;- l'affollamento previsto;- l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 18.03.1996 e ss.mm.ii. (per eventuali deroghe si richiama quanto previsto dall'art. 22 del D.M. 18.03.1996);- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in conformità ai D.M. 26.06.1984, 10.03.2005 e 15.03.2005 e segg.;- i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le modalità di prova stabilite dai D.M. 16.02.2007 e 09.03.2007;- la descrizione degli interventi strutturali (ove previsti, e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;- le misure di protezione antincendio.
Impianti di protezione antincendio	<p>1. Specifica d'impianto degli impianti di protezione attiva antincendio (impianto idrico antincendio, rilevazione ed allarme incendio, evacuazione fumi, ecc.) redatta ai sensi del D.M. 20.12.2012, oppure schema e relazione tecnica dell'impianto, nel rispetto del D.M. 18.03.1996, per gli impianti esistenti non rientranti nel campo di applicazione del D.M. 20.12.2012.</p>
Impianti elettrici	<p>1. Progetto dell'impianto elettrico, a firma di tecnico abilitato, comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none">- lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);- gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;

	<ul style="list-style-type: none"> - i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste, nonché i pulsanti di sgancio totale dell'alimentazione elettrica, da posizionare all'esterno dell'attività, ed il quadro generale da installarsi in un ambiente protetto contro gli incendi; - il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra; - la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, sulla trasformazione e sull'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare ed alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare; - le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.
Strutture	1. Dichiarazione che le opere strutturali di cui all'art. 4 della Legge n. 1086 del 05.11.1971 e sue successive modificazioni e/o integrazioni verranno denunciate ai sensi dell'art. 4 della legge medesima.
Impianti di ventilazione	<p>1. Schemi e relazione degli impianti di ventilazione e condizionamento, estivo ed invernale, nel rispetto dei D.M. 18.03.1996, D.M. 31.03.2003, D.M. 15.03.2005 nei quali siano evidenziati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le caratteristiche di reazione al fuoco delle varie condotte e degli eventuali isolanti; - le condotte di mandata e di ripresa; - il posizionamento della presa d'aria; - le caratteristiche termoigrometriche garantite; - la quantità d'aria esterna immessa per ogni persona; - le caratteristiche della filtrazione dell'aria; - il tipo e la posizione dei generatori termici refrigeranti; - il tipo e la quantità del fluido frigorifero utilizzato; - la posizione e il funzionamento dell'unità trattamento aria; - lo schema funzionale con i dispositivi di sicurezza e blocchi di fermo in caso d'emergenza del sistema di condizionamento e ventilazione; - la posizione e i sistemi di chiusura degli eventuali passaggi delle condotte aerotermiche attraverso strutture di compartimentazione.
Impianti termici	1. Relazione tecnica ed elaborati grafici relativi agli impianti ed ai locali interessati con la descrizione delle misure di sicurezza previste nel rispetto della normativa tecnica applicabile (D.M. 12.04.1996, D.M. 28.04.2005, ecc.).

N.B.: I responsabili degli impianti sportivi con capienza superiore a 100 posti, oppure di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, che corrispondono a quanto previsto al punto 65 dell'Allegato I al D.P.R. n. 151 del 01.08.2011, e quindi soggetti ai controlli di Prevenzione Incendi, dovranno attuare le procedure specifiche previste dal Decreto stesso (esame del progetto art. 3 e presentazione SCIA art. 4). Solo per quelli di categoria C (capienza oltre le 200 persone) è previsto il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Per impianti con capienza inferiore a 100 posti si fa riferimento alle indicazioni tecniche di cui all'art. 20 del D.M. 18.03.1996.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO:

Reazione e resistenza al fuoco	<ol style="list-style-type: none">1. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco, della resistenza al fuoco e relativa ai dispositivi di apertura delle porte (modello Ministero dell'Interno DICH.PROD.) a firma di tecnico abilitato o professionista antincendio, in conformità al D.M. 07.08.2012, relativa a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, maniglioni antipánico, prodotti protettivi, condotte di ventilazione, ecc.), comprensivo di tavola grafica obbligatoria, indicante l'esatta ubicazione dei vari prodotti;2. certificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi separanti e/o portanti utilizzati (modello Ministero dell'Interno CERT.REI), a firma di professionista antincendio, in conformità al D.M. 07.08.2012, comprensivo della tavola grafica obbligatoria indicante l'ubicazione delle varie strutture certificate.
Impianti elettrici	<ol style="list-style-type: none">1. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, redatta dall'impresa installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori (elaborato grafico as-built, schede tecniche e certificati dei materiali utilizzati, ecc.);2. copia dei moduli previsti per la denuncia dell'impianto di messa a terra e delle protezioni contro le scariche atmosferiche, ove necessario, e copia delle eventuali successive verifiche da parte degli organi di controllo, in conformità al disposto del D.P.R. n. 462 del 22/10/2001.
Impianti di protezione antincendio	<ol style="list-style-type: none">1. Dichiarazione di conformità degli impianti di protezione antincendio, redatta dall'impresa installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori. In mancanza del progetto dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista antincendio redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.);2. dichiarazione di corretta installazione di impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22.01.2008, n. 37, redatta su modello ministeriale dalla ditta installatrice (DICH.IMP.). In assenza di progetto dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista antincendio redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.);3. deve essere reso disponibile il manuale di uso e manutenzione redatto dall'installatore dell'impianto, ai sensi del D.M. 20.12.2012.
Strutture	<ol style="list-style-type: none">1. Copia del certificato di collaudo statico (ed eventuali allegati) di tutte le strutture a firma di tecnico abilitato, corredato dall'attestazione dell'avvenuto deposito presso il competente Ufficio del Comune (su specifica richiesta della Commissione, e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto un certificato di idoneità statica, rilasciato da tecnico abilitato).
Impianti di ventilazione	<ol style="list-style-type: none">1. Dichiarazione di conformità degli impianti di ventilazione e condizionamento, redatta dall'impresa installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori e degli schemi funzionali.
Carichi sospesi	<ol style="list-style-type: none">1. Per i carichi sospesi (per la definizione di carico sospeso vedere la Circ. Prot. n. 1689 del 01.04.2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile):<ul style="list-style-type: none">• documentazione tecnica illustrante la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;• schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;• certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata

dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:

A	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
B	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
C	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
D	Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile
E	Motore/paranco (eventuale)	Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
F	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato
G	Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato

() In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.*

- attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.

Impianti termici	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dichiarazione di conformità relativa all'installazione degli impianti termici ed all'impianto di adduzione del combustibile, redatta dall'impresa installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori; 2. copia della dichiarazione di conformità CE dei gruppi termici.
Gestione Sicurezza	<ol style="list-style-type: none"> 1. Copia degli attestati di formazione degli addetti antincendio e, nei casi previsti, degli attestati di idoneità tecnica antincendio (D.M. 10.03.1998 All. XI e X); 2. il registro dei controlli e delle verifiche previsto dal D.M. 18.03.1996 e dall'art. 6 del DPR 151/2011 ed il piano di emergenza, dovranno essere resi disponibili in occasione delle visite da parte degli organi di controllo.
Varie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Copia della SCIA, ove prevista, presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011.

C) MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO ALL'APERTO

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO:

Generale	<ol style="list-style-type: none">1. Planimetria in scala 1:1000 o 1:500, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:<ul style="list-style-type: none">- l'area che verrà utilizzata per la manifestazione;- la recinzione e le relative aperture per l'esodo;- l'ubicazione dei palchi, strutture audio/video o carichi sospesi, stands, fuochi e/o cucine con i relativi depositi di combustibili (solidi, liquidi, gassosi) e/o sistema di alimentazione, giostre ed attrazioni;- l'ubicazione dell'area destinata al pubblico;- l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e delle altri mezzi di spegnimento fissi e portatili;- l'ubicazione dei servizi igienici previsti;- le distanze di sicurezza previste dal D.M. 19.08.1996.2. piante e prospetti in scala idonea (1:200 p 1:100) riportanti in dettaglio:<ul style="list-style-type: none">- i palchi, le strutture audio/video o carichi sospesi, gli stand, i fuochi e/o cucine con i relativi depositi di combustibili (solidi, liquidi, gassosi);- la sistemazione dei posti a sedere e/o in piedi;<p>N.B.: Le strutture dovranno essere chiaramente identificate con riferimento alle diverse tipologie descritte nella relazione.</p>3. relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:<ul style="list-style-type: none">- il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati allestimenti scenici e gli arredi secondo i criteri previsti dai D.M. 26.06.1984;- l'affollamento previsto nei vari spazi/locali;- il sistema di controllo degli accessi.- il rispetto delle norme di cui al D.M. 19.08.1996 e di tutte le altre norme tecniche di prevenzione incendi per le attività pertinenti che rientrano nel campo di applicazione delle stesse;4. descrizione generale di ogni struttura installata, firmata da tecnico abilitato, indicante:<ul style="list-style-type: none">- schema delle caratteristiche dimensionali (superficie ed altezza) di tutte le strutture installate;- i materiali utilizzati e le modalità di utilizzo;- i carichi ed i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;- le modalità di ancoraggio e/o di controvento;- le particolari limitazioni di esercizio (velocità del vento, neve, ecc.).<p>N.B.: Nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alle strutture da installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata da tecnico abilitato che attesti la conformità delle strutture in questione alle normative italiane vigenti.</p>
Impianti elettrici	<ol style="list-style-type: none">1. Documentazione relativa all'impianto elettrico contenente:<ul style="list-style-type: none">- la relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'impianto, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;

	<ul style="list-style-type: none"> - lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi); - gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni; - i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, il dispositivo di intercettazione generale, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste; - il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra; - protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.
Impianto gas	1. Progetto redatto ai sensi dell'art. 5 del D.M. 22.01.2008 n. 37 in conformità alle norme tecniche vigenti in funzione della potenza singola e totale degli apparecchi: UNI 7129-7131-11528 e D.M. 12/04/1996.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO:

Reazione e resistenza al fuoco	1. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco (modello Ministero dell'Interno DICH.PROD.), a firma di tecnico abilitato o professionista antincendio, in conformità al D.M. 07.08.2012, relativa a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, sedie, ecc.).
Strutture	1. Verifica, a firma di tecnico abilitato ed in corso di validità (1 anno), attestante l'idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici per tutte le strutture installate; 2. dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata rilasciata dalla ditta installatrice.
Impianto elettrico	1. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, redatta ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 dalla ditta installatrice, e comprensiva degli allegati obbligatori, a partire dal punto di consegna dell'Ente erogatore, <u>per le eventuali parti di impianto poste all'interno di strutture (stand, gazebo, ecc.)</u> . In caso di allacciamento ad impianto fisso esistente, dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità di quest'ultimo, unitamente alla documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche; 2. rapporto di verifica <u>per le parti di impianto elettrico posto all'esterno</u> (per la redazione può essere utilizzato il modello di cui al D.M. 37/2008 o il modello del Ministero dell'Interno DICH.IMP.), riportante le risultanze delle verifiche e prove, in particolare: <ul style="list-style-type: none">• esame a vista dei componenti e delle condizioni di impianto;• prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari;• prova della resistenza di isolamento tra ogni conduttore attivo e la terra;• verifica del coordinamento per la protezione contro i contatti indiretti realizzata mediante interruzione automatica dell'alimentazione (misura della resistenza di terra R_a nei sistemi TT);• prova di funzionamento degli interruttori differenziali;• prove di polarità per accertare che non siano installati dispositivi di interruzione unipolare sul neutro (nei casi vietati);• verifica della caduta di tensione lungo le linee;• verifica della separazione tra eventuali circuiti SELV o PELV e gli altri circuiti e la terra;• verifica dell'autonomia della fonte energetica statica di sicurezza o degli apparecchi illuminanti di sicurezza autoalimentati.
Carichi sospesi	1. Per i carichi sospesi (per la definizione di carico sospeso vedere la Circ. Prot. n. 1689 del 01.04.2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile): <ul style="list-style-type: none">• documentazione tecnica illustrante la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;• schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;• certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:

	A	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
	B	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
	C	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
	D	Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile
	E	Motore/paranco (eventuale)	Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
	F	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato
	G	Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato
<p>(*) <i>In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (per es. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione. 			
Impianto gas	1. Dichiarazione di conformità dell'impianto di utilizzazione del gas, redatta dalla ditta installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008 n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori, riferita alle norme UNI per impianti con potenze termiche fino a 34,89 KW o al D.M. del 12/04/1996 nel caso di potenze superiori.		
Gestione Sicurezza	1. Copia degli attestati di formazione degli addetti antincendio e, nei casi previsti, degli attestati di idoneità tecnica antincendio (D.M. 10.03.1998 All. XI e X).		

D) MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO "TEATRI TENDA" E SIMILI

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO:

Generale	<ol style="list-style-type: none">1. Planimetria, redatta con simbologia prevista dal D.M. del 30.11.1983 in scala 1:1000 o 1:500, a firma di tecnico abilitato, rappresentante l'area destinata all'installazione e le aree adiacenti con indicazioni relative all'altezza ed alla destinazione degli edifici circostanti, evidenziante inoltre:<ul style="list-style-type: none">- la recinzione e le relative aperture per l'esodo;- l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri mezzi di spegnimento fissi e portatili;- l'ubicazione degli impianti accessori (generatore di calore, gruppi elettrogeni, depositi di combustibile, ecc.);- le distanze di sicurezza previste dal D.M. 19.08.1996, in particolare la distanza tra i vari elementi della manifestazione e tra gli stessi e gli edifici esterni;2. pianta delle strutture in scala 1:100 o 1:200, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:<ul style="list-style-type: none">- la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi;- gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;- la disposizione degli allestimenti;- l'indicazione delle installazioni ed impianti previsti;- l'ubicazione dei servizi igienici;3. relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:<ul style="list-style-type: none">- il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;- l'affollamento previsto;- i requisiti di resistenza al fuoco, qualora richiesta, degli eventuali elementi strutturali secondo le modalità di prova stabilite dai D.M. 16.02.2007 e 09.03.2007;- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per i rivestimenti e gli arredi secondo i criteri previsti dai D.M. 26.06.1984;- il sistema di controllo degli accessi;- il rispetto delle norme di cui al D.M. 19.08.1996 e di tutte le altre norme tecniche di prevenzione incendi per le attività pertinenti che rientrano nel campo di applicazione delle stesse;- le caratteristiche delle strutture, in particolare per quanto riguarda i carichi ed i sovraccarichi di progetto, le particolari limitazioni di esercizio previste (velocità del vento, neve, ecc.), le modalità di ancoraggio e/o di controvento;- la conformità delle installazioni, con la configurazione prevista, ai progetti delle strutture prefabbricate.
Impianti elettrici	<ol style="list-style-type: none">1. Documentazione relativa all'impianto elettrico contenente:<ul style="list-style-type: none">- la relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'impianto, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;- lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);- gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali

	<p>delle protezioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> - i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, il dispositivo di intercettazione generale, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste; - il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra; - protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.
Impianti di riscaldamento e cottura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Progetto dell'impianto, dove previsto, delle linee di adduzione gas e di riscaldamento o cottura, o schema dell'impianto; 2. relazione sugli impianti di cottura, riscaldamento e ricambio aria, nella quale siano riportati, tra l'altro, l'indicazione sui sistemi di sicurezza e sulle prescrizioni imposte dalla norme tecniche vigenti (UNI 7129, UNI 7131, UNI 11528, D.M. 12.04.1996, D.M. 28.04.2005, ecc.), la potenzialità ed il posizionamento del generatore di calore o degli apparecchi di cottura e degli eventuali depositi di combustibile a servizio, rispetto alle strutture a tenda; 3. schema distributivo e relazione relativa all'impianto di ventilazione con l'ubicazione delle serrande tagliafuoco, la reazione al fuoco delle condotte in conformità al D.M. 31.03.2003 e D.M. 15.03.2005.
Strutture	<ol style="list-style-type: none"> 1. Progetto di ogni struttura installata, firmato da tecnico abilitato, riportante in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - schema delle caratteristiche (superficie, altezza, conformazione) di tutte le strutture installate; - i carichi ed i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda; - le particolari limitazioni di esercizio (velocità del vento, neve, ecc.); - le modalità di ancoraggio e/o di controvento riferite alle condizioni specifiche di installazione. <p>N.B.: Nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alle strutture da installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata da tecnico abilitato che attesti la conformità delle strutture in questione alle normative italiane vigenti.</p>

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO:

Reazione e resistenza al fuoco	1. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco (modello Ministero dell'Interno DICH.PROD.), a firma di tecnico abilitato o professionista antincendio, in conformità al D.M. 07.08.2012, relativa a tutti i prodotti installati (tendaggi, tendoni, rivestimenti, sedie, condotte di ventilazione, ecc.).
Strutture	1. Verifica, a firma di tecnico abilitato ed in corso di validità (1 anno), attestante l'idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici per tutte le strutture installate; 2. dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura rilasciata dalla ditta installatrice.
Impianto elettrico	1. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, redatta ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 dalla ditta installatrice, e comprensiva degli allegati obbligatori, a partire dal punto di consegna dell'Ente erogatore, <u>per le parti di impianto poste all'interno dei tendoni</u> . La dichiarazione di conformità dovrà essere comprensiva degli allegati obbligatori, dello schema dell'impianto aggiornato secondo quanto effettivamente realizzato e della relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi. Qualora l'impianto elettrico di tipo mobile sia preassemblato e precabato in stabilimento e l'installazione avvenga di volta in volta esclusivamente con allacciamenti tramite connettori a presa, dovrà essere presentata la dichiarazione di conformità iniziale del costruttore ed una dichiarazione di corretta installazione dell'installatore, nella quale si attesti anche che le parti di impianto utilizzate sono quelle comprese nella dichiarazione di conformità iniziale. In caso di allacciamento ad impianto fisso esistente, dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità di quest'ultimo, unitamente alla documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche; 2. rapporto di verifica <u>per le parti di impianto elettrico posto all'esterno</u> (per la redazione può essere utilizzato il modello di cui al D.M. 37/2008 o il modello del Ministero dell'Interno DICH.IMP.), riportante le risultanze delle verifiche e prove, in particolare: <ul style="list-style-type: none">• esame a vista dei componenti e delle condizioni di impianto;• prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari;• prova della resistenza di isolamento tra ogni conduttore attivo e la terra;• verifica del coordinamento per la protezione contro i contatti indiretti realizzata mediante interruzione automatica dell'alimentazione (misura della resistenza di terra R_a nei sistemi TT);• prova di funzionamento degli interruttori differenziali;• prove di polarità per accertare che non siano installati dispositivi di interruzione unipolare sul neutro (nei casi vietati);• verifica della caduta di tensione lungo le linee;• verifica della separazione tra eventuali circuiti SELV o PELV e gli altri circuiti e la terra;• verifica dell'autonomia di fonte energetica statica di sicurezza o degli apparecchi illuminanti di sicurezza autoalimentati.
Carichi sospesi	1. Per i carichi sospesi (per la definizione di carico sospeso vedere la Circ. Prot. n. 1689 del 01.04.2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile): <ul style="list-style-type: none">• documentazione tecnica illustrante la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;• schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenzianti, ove presenti, i sistemi complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta

sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;

- certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:

A	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
B	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
C	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
D	Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile
E	Motore/paranco (eventuale)	Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
F	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato
G	Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato

() In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.*

- attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.

Impianti termici e/o di cottura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dichiarazione di conformità relativa all'installazione degli apparecchi termici ed all'impianto di adduzione del combustibile, redatta dall'impresa installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori; 2. copia della dichiarazione di conformità CE dei gruppi termici.
Varie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nel caso di attività di tipo fisso ricomprese nell'allegato I al D.P.R. 151/2011, soggette ai controlli di prevenzione incendi, (es. impianti termici di riscaldamento o cottura di potenza superiore a Kw 116, gruppi elettrogeni con motori endotermici di potenza complessiva superiore a Kw 25, depositi di G.P.L. in bombole di capacità complessiva in massa uguale o superiore a Kg 75, depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità superiore a 0,3 mc), dovrà essere prodotta copia della SCIA

	presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. stesso (o copia del Certificato di Prevenzione Incendi per le attività esistenti).
Gestione Sicurezza	1. Copia degli attestati di formazione degli addetti antincendio e, nei casi previsti, degli attestati di idoneità tecnica antincendio (D.M. 10.03.1998 All. XI e X).

E) MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO "CIRCHI - SPETTACOLI VIAGGIANTI"

Dalla nota prot. n. 557/PAS/U/005089/13500. A del 14.03.2013 del Dipartimento di Pubblica Sicurezza: "...Va precisato che, nei casi di cui si tratta [installazione di un numero rilevante di attrazioni, in zona sufficientemente delimitata – vedi punto 11 di pagina 2], oggetto della verifica della Commissione di Vigilanza è, innanzitutto, il controllo sulla sicurezza generale del luogo sul quale è previsto l'allestimento, delle sue vie di esodo, degli spazi accessibili al pubblico e di quelli preclusi all'accesso, della idoneità del terreno, degli eventuali servizi comuni nonché delle interazioni tra le attrazioni, del loro posizionamento, ecc..

Non attiene, invece, ai compiti della Commissione di vigilanza un controllo puntuale della sicurezza specifica delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Una preliminare verifica della sicurezza di ciascuna di esse, quanto a completezza e correttezza della documentazione prevista, compete all'Autorità Comunale in sede di rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, che presuppone la "regolarità" di ogni attrazione autorizzata (licenza ex art. 69 TULPS, attestazione di avvenuta registrazione e rilascio del codice identificativo, documentazione relativa al collaudo periodico, libretto dell'attrazione aggiornato, assicurazione, ecc.) Ciò non toglie che, rispetto alle singole attrazioni, la Commissione, pur senza eseguire una verifica tecnica sul loro funzionamento, debba effettuare un esame, anche solo visivo, nello stato in cui esse si trovano al momento del sopralluogo, di quei profili di sicurezza che non possono emergere se non nel corso o a seguito del montaggio nel luogo di allestimento (distanza minima tra le varie attrazioni, corretta messa a disposizione del pubblico, ad esempio, per quanto concerne l'impianto elettrico, la recinzione di sicurezza delle parti in movimento, la presenza di cartelli di avviso per il pubblico eventualmente necessari, ecc.), fermi restando gli adempimenti cui sono tenuti i titolari o i gestori delle singole attrazioni ai fini del rilascio della licenza di esercizio (produzione di dichiarazione di conformità dell'allacciamento elettrico, di corretto montaggio, ecc.)."

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO:

Generale	<ol style="list-style-type: none">1. Planimetria, redatta con la simbologia prevista dal D.M. del 30.11.1983 in scala 1:1000 o 1:500 rappresentante:<ul style="list-style-type: none">- l'area destinata all'installazione e le aree adiacenti;- la recinzione e le relative aperture e percorsi per l'esodo;- l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze;- l'ubicazione delle varie attrazioni;- la distanza tra i vari elementi della manifestazione e tra gli stessi e gli edifici esterni;- l'ubicazione degli impianti accessori (generatore di calore, gruppi elettrogeni, depositi di combustibile, ecc.);- l'ubicazione dei servizi igienici;2. per i circhi:<ul style="list-style-type: none">- copia del libretto dell'attività nel quale siano riportate le piante dei vari locali aperti al pubblico con l'ubicazione dei posti a sedere ed in piedi, delle vie di esodo interne;3. relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:<ul style="list-style-type: none">- il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;- le misure adottate per la prevenzione incendi e la gestione della sicurezza;- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per i rivestimenti e gli arredi secondo i criteri previsti dai DD.MM. 26.06.1984 e 15.03.2005 e segg.;- l'affollamento massimo previsto;- le misure per la gestione degli accessi all'area o locale;- il rispetto delle norme di cui al D.M. 19.08.1996 e di tutte le altre norme tecniche di prevenzione incendi per le attività pertinenti che rientrano nel
----------	---

	campo di applicazione delle stesse.
Impianti elettrici	<p>1. Documentazione relativa all'impianto elettrico contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi); - gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni; - i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste; - il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra; - la relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'impianto, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare; - le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.
Varie	<p>1. Dichiarazione dell'esercente di essere in possesso del nulla osta di Agibilità Ministeriale di cui alla Legge n.337 del 18.03.1968.</p>

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO:

Strutture	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dichiarazione di corretto montaggio prevista dall'art. 6 del D.M. 18.05.2007, relativa a tutti gli aspetti di sicurezza, attestante il rispetto della regola dell'arte, di quanto previsto nel manuale di uso e manutenzione e nel libretto dell'attività. La dichiarazione può essere sottoscritta dal gestore se in possesso di titolo abilitativo a seguito superamento di apposito corso formativo (D.M. 18.05.2007 art. 6 comma 3, D.M. 16.06/.008). In caso contrario deve essere firmata da un tecnico abilitato; 2. verbale di verifica annuale prevista dall'art. 7 del D.M. 18.05.2007, a firma di tecnico abilitato, in corso di validità, sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. L'esito della verifica deve essere riportato nel libretto dell'attività.
Impianto elettrico	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>(solo per i circhi)</i> Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico del D.M. 22.01.2008, n. 37 a partire dal punto di consegna dell'Ente erogatore, a firma della ditta installatrice <u>per le parti di impianto poste all'interno dei tendoni</u>. Per le parti di impianto elettrico di tipo mobile, preassemblato e precablato in stabilimento e la cui installazione avvenga di volta in volta esclusivamente con allacciamenti tramite connettori a presa, potrà essere presentata la dichiarazione di conformità iniziale del costruttore ed una dichiarazione di corretta installazione dell'installatore o del gestore abilitato, nella quale si attesti anche che le parti di impianto utilizzate sono quelle comprese nella dichiarazione di conformità iniziale. In caso di allacciamento ad impianto fisso esistente, dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità di quest'ultimo, unitamente alla documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche; 2. <i>(solo per i circhi)</i> rapporto di verifica <u>per le parti di impianto elettrico posto all'esterno</u> (per la redazione può essere utilizzato il modello di cui al D.M. 37/2008 o il modello del Ministero dell'Interno DICH.IMP.), riportante le risultanze delle verifiche e prove, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - esame a vista dei componenti e delle condizioni di impianto; - prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari; - prova della resistenza di isolamento tra ogni conduttore attivo e la terra; - verifica del coordinamento per la protezione contro i contatti indiretti realizzata mediante interruzione automatica dell'alimentazione (misura della resistenza di terra Ra nei sistemi TT); - prova di funzionamento degli interruttori differenziali; - prove di polarità per accertare che non siano installati dispositivi di interruzione unipolare sul neutro (nei casi vietati); - verifica della caduta di tensione lungo le linee; - verifica della separazione tra eventuali circuiti SELV o PELV e gli altri circuiti e la terra; 3. <i>(altre attrazioni viaggianti)</i> la conformità del collegamento elettrico può essere compresa nella dichiarazione firmata dal gestore abilitato esclusivamente nei casi di installazione effettuata in area attrezzata ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga da apposito quadro singolo già predisposto, dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Diversamente, anche quando è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico deve essere redatta da tecnico abilitato, riportando le verifiche previste al punto 2. In caso di allacciamento ad impianto fisso esistente, dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità di quest'ultimo, unitamente alla documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche.
Carichi sospesi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per i carichi sospesi (per la definizione di carico sospeso vedere la Circ. Prot. n. 1689 del 01.04.2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e

della Difesa Civile):

- documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;
- schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;
- certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:

A	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
B	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
C	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
D	Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile
E	Motore/paranco (eventuale)	Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
F	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato
G	Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato

() In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.*

- attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (per es. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.

Varie

1. Da rendere disponibile per la verifica in sede di sopralluogo:
 - a. Copia del manuale d'uso e manutenzione previsto dall'art. 4 comma 2 – lettera a) del D.M. 18.05.2007;
 - b. copia del libretto delle attività previsto dall'art. 4 comma 2 – lettera b) del D.M. 18.05.2007 (aggiornato con la registrazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie periodiche previste nel manuale di uso e manutenzione).

ALLEGATO 2

SINTESI DELLE MISURE PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO E SCHEMI ESEMPLIFICATIVI



SINTESI MISURE TECNICHE

Nel presente allegato sono state riportate, al fine di un più facile adempimento e rispetto, le principali misure di sicurezza previste dalla normativa vigente per l'installazione di strutture, locali ed impianti per la realizzazione di manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo (sono comprese le strutture utilizzate per le feste paesane nelle quali è presente l'aspetto del pubblico spettacolo o trattenimenti danzanti). L'elenco comunque non è da considerarsi esaustivo e pertanto si rimanda, per un maggior approfondimento, alla lettura completa delle norme specifiche.

Vengono proposte anche alcune tavole con gli schemi esemplificativi per favorire la comprensione delle misure descritte.

Area di installazione	D.M. 19.08.1996 punti 2.1.3 (tutte le attività)	1. Il luogo di installazione deve consentire l'avvicinamento e la manovra degli automezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento delle persone verso aree adiacenti: <ol style="list-style-type: none"> a. larghezza 3,5 m, b. altezza libera 4 m, c. raggio di curvatura 13 m, d. pendenza non superiore al 10 %, e. resistenza al carico almeno di 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore con un passo di 4 m).
	D.M. 19.08.1996 punto 7.1 (solo per circhi, parchi divertimento, spettacoli viaggianti, teatri tenda e simili, compresi i tendoni per feste paesane con attività di pubblico spettacolo)	2. Le strade per l'allontanamento del pubblico devono avere una larghezza totale pari almeno alla metà della larghezza complessiva delle uscite dell'impianto e l'allontanamento deve essere possibile in due sensi.
Distanze di sicurezza	D.M. 19.08.1996 punto 7.1 (solo per circhi, parchi divertimento, spettacoli viaggianti, teatri tenda e simili, compresi i tendoni per feste paesane con attività di pubblico spettacolo)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tra i tendoni adibiti a pubblico spettacolo (anche se parzialmente destinati a spettacolo, per es. capannoni per la ristorazione delle feste paesane in parte adibiti a zona ballo) e <u>tutti</u> gli altri edifici circostanti deve essere garantita una distanza di rispetto non inferiore a 20 m; 2. i tendoni e le attrazioni devono essere posizionati in modo da ridurre al minimo la possibilità di propagazione di un incendio. In ogni caso la distanza tra i tendoni e le attrazioni limitrofe non deve essere inferiore a 6 m; 3. depositi (compresi depositi di bombole di G.P.L. e depositi di legna o carbonella a servizio della manifestazione) e laboratori devono essere ubicati all'esterno del tendone e posti a distanza di almeno 6 m.
Protezione attiva	D.M. 19.08.1996 punto 7.1 (solo per circhi, parchi divertimento, spettacoli viaggianti, teatri tenda e simili, compresi i tendoni per feste paesane)	1. L'area deve essere dotata di energia elettrica e di almeno un idrante per il rifornimento degli automezzi antincendio (UNI 70 con portata di 460 l/min);

	con attività di pubblico spettacolo)	
	D.M. 19.08.1996 punto 15.2 (tutte le attività)	2. devono essere previsti estintori nel numero di uno ogni 200 mq di pavimento, con un minimo di due, aventi capacità estinguente non inferiore a 13 A 89 BC.
Impianti elettrici	D.M. 19.08.1996 punto 13.2 (tutte le attività)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deve essere previsto un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 2 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico; 2. all'esterno dell'attività deve essere installato, in posizione visibile, accessibile e segnalata, un dispositivo di sgancio dell'intero impianto elettrico; 3. le strutture e masse metalliche che possono accidentalmente elettrificarsi per contatto con apparecchiature od impianti elettrici, devono essere collegate ad idoneo impianto di messa a terra; 4. le strutture e masse estranee che possono accidentalmente elettrificarsi per contatto con apparecchiature od impianti elettrici, devono essere collegate in equipotenziale tra loro e ad idoneo impianto di messa a terra; 5. le strutture e masse estranee poste a distanza inferiore a 2-2,5 m da altre masse di cui al punto precedente devono essere collegate in equipotenziale tra loro; 6. i cavi elettrici volanti devono essere situati ad altezza non inferiore a 2,5 m ed adeguatamente ancorati ad elementi fissi. Quelli posti in attraversamento dei percorsi carrabili per i mezzi di soccorso o di strade aperte alla libera circolazione devono essere posti a 6 m dal suolo o a terra adeguatamente protetti (norma CEI 64/8/7 sez. 704 e CEI 11-4); 7. i cavi elettrici posati sul piano di calpestio devono essere protetti meccanicamente con idonei dispositivi di protezione allo scopo realizzati (passaggio di sole persone o di mezzi di trasporto); 8. tutti i corpi illuminanti sospesi devono essere protetti da cadute accidentali e, se collocati, ad altezza inferiore a 2,5 m, protetti anche meccanicamente.
Reazione al fuoco	D.M. 19.08.1996 punti 2.3.2 e 2.3.3 – D.M. 31.03.2003 e D.M. 15.03.2005 (tutte le attività)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il materiale dei tendoni dei circhi, teatri tenda e strutture similari deve essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2; 2. le sedie combustibili non imbottite devono essere di classe 2 di reazione al fuoco; 3. le poltrone ed i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM di reazione al fuoco; 4. i materiali allestiti nell'area scenica devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1; 5. le condotte di ventilazione devono essere in classe A1 (0) di reazione al fuoco. I raccordi flessibili, di lunghezza non superiore a 5 volte il diametro, possono essere in classe 1. Eventuali materiali isolanti devono essere conformi al D.M. 31.03.2003, ovvero al D.M. 15.03.2005.


Affollamento ed esodo	D.M. 19.08.1996 punto 4.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nei locali adibiti a trattenimenti ed attrazioni varie l'affollamento va calcolato con una densità di affollamento di 0,7 persone per metro quadrato; 2. nelle sale da ballo e discoteche l'affollamento va calcolato con una densità pari ad 1,2 persone per metro quadrato di superficie in pianta; 3. nei teatri, cinema, auditori, teatri tenda, circhi l'affollamento è pari al numero dei posti a sedere e di quelli in piedi autorizzati, compresi quelli per le persone con ridotte od impedito capacità motorie; 4. negli impianti sportivi adibiti occasionalmente ad attività di pubblico spettacolo a carattere non sportivo, l'affollamento deve essere calcolato con un indice di affollamento di 2 persone/mq (D.M. 06/03/2001); 5. nelle aree pubbliche nelle quali l'accesso sia libero e non controllato, l'affollamento può essere determinato con la densità di 2 persone/mq (Chiarimento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013).
	D.M. 19.08.1996 punto 4.2 (tutte le attività)	<ol style="list-style-type: none"> 6. la capacità di deflusso per i locali al chiuso con pavimento a quota compresa tra più o meno 1 m dal piano esterno di riferimento è pari a 50 persone/modulo (60 cm); 7. la capacità di deflusso dei locali all'aperto non deve essere superiore a 250 persone/modulo (60 cm);
	D.M. 19.08.1996 punti 4.3.2 e 4.3.3 (tutte le attività)	<ol style="list-style-type: none"> 8. il numero di uscite verso l'esterno non deve essere inferiore a 3 di larghezza singola non inferiore a due moduli (1,2 m). Per locali con capienza fino a 150 persone sono sufficienti due uscite di larghezza non inferiore a 90 cm (calcolate come 1 modulo).
Cucine	D.M. 12.04.1996 punto 4.4.2 – D.M. 28.04.2005 punto 4.4 - Prescrizioni del Comando	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le cucine con potenzialità totale degli apparecchi (alimentati a gas, liquido o solido) superiore a 35 Kw devono essere esterne al tendone e compartimentate dallo stesso con strutture REI/EI 60 (con potenzialità fino a 116 Kw) o REI/EI 120 (con potenzialità superiore a 116 Kw) e possono comunicare con lo stesso tramite disimpegno aerato conforme al punto 4.2.5 b): <ul style="list-style-type: none"> - superficie netta minima di 2 mq; - resistenza al fuoco della struttura REI 60 e con porte REI 60; - aerazione a mezzo di aperture di superficie complessiva non inferiore a 0,5 mq realizzate su parete attestata su spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta, intercapedine. Nel caso di alimentazione con gas a densità relativa non superiore a 0,8, è consentito l'utilizzo di un camino di sezione non inferiore a 0,1 mq. In alternativa a quanto sopra riportato la cucina deve essere ubicata all'esterno del tendone e posta a distanza di almeno 6 m; 2. cucine di potenzialità totale fino a 35 Kw devono essere ubicate a distanza non inferiore a 3,5 m dal tendone (spazio scoperto D.M. 30.11.1983); 3. in ogni caso tra la cucina ed il tendone è ammessa una zona di comunicazione coperta, con elementi incombustibili, di larghezza non superiore all'altezza di

		<p>imposta (altezza della copertura dal terreno). I lati devono rimanere aperti;</p> <p>4. distanze diverse da quanto riportato ai punti 1 ultimo comma e 2 potranno essere valutate in conformità al punto S.3.8 del D.M. 03.08.2015.</p>
Layout interno	D.M. 19.08.1996 punto 3.2 (tutte le attività)	<p>1. La distanza tra gli schienali delle sedie con seduta fissa, tra fila e fila successiva, deve essere non inferiore a 1,1 m;</p> <p>2. nei locali ed aree (anche all'aperto) non provvisti di posti a sedere fissi è consentito l'impiego temporaneo di sedie collegate rigidamente tra loro in file. Ciascuna fila può contenere al massimo 10 sedie, disposte in gruppi di 10 file.</p>
Impianti di riscaldamento	D.M. 12.04.1996 punto 2.1 e D.M. 28.04.2005 punto 2.1 – D.M. 19.08.1996 punti 7.4 e 8.3 – D.M. 31.03.2003	<p>1. Gli apparecchi di riscaldamento a combustibile gassoso, liquido o solido devono essere installati in conformità ai DD.MM. 12.04.1996 e D.M. 28.04.2005 e comunque in posizione tale da evitare la propagazione dell'incendio dal generatore al tendone;</p> <p>2. i serbatoi di gasolio od i depositi di legna a servizio degli impianti devono essere posti a distanza di almeno 6 m dal tendone;</p> <p>3. le condotte di ventilazione devono essere conformi al D.M. 31.03.2003;</p> <p>4. nella condotta di mandata deve essere installata una serranda tagliafuoco almeno EI 30.</p>
Gestione della sicurezza	D.M. 19.08.1996 Titolo XVIII (tutte le attività)	1. deve essere attivata la gestione della sicurezza prevista nei vari punti contenuti nel titolo in oggetto.
	D.M. 10.03.1998 Allegati IX e X e Legge 609/1996 (tutte le attività)	<p>1. Gli addetti antincendio devono aver frequentato un corso specifico per attività a rischio medio;</p> <p>2. in caso di attività con un numero maggiore di 100 persone, gli addetti antincendio devono aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica a seguito di esame presso un Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.</p>
Cartellonistica di sicurezza	D.M. 19.08.1996 Titolo XVII	<p>1. In corrispondenza delle porte delle uscite di sicurezza deve essere installata una segnaletica di tipo luminoso, mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attività, ed inoltre alimentata in emergenza.</p> <p>2. La cartellonistica deve indicare in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> le porte delle uscite di sicurezza; i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza; l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi.


BOMBOLE DI G.P.L. ED IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE

<p>UNI TR 11246 nel campo di applicazione (potenza termica nominale totale apparecchi serviti ≤ 35 Kw e quantità complessiva di G.P.L. ≤ 125 Kg)</p>	<p>1. Le bombole i regolatori di pressione ed i tubi flessibili devono essere installati in modo che la loro temperatura non possa innalzarsi oltre $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ per effetto di irraggiamento o per vicinanza a fonti di calore;</p> <p>2. le bombole non devono essere installate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a distanza minore di 1 m da materiali combustibili, impianti elettrici, prese d'aria, aperture comunicanti con locali o vani posti a livello inferiore; prese d'aria, porte e porte finestre a livello del piano di appoggio dei bidoni; - a distanza minore di 2 m da caditoie non dotate di sifone idraulico; - a distanza minore di 3 m da altra installazione. <p>La distanza può essere ridotta fino alla metà mediante interposizione di un idoneo schermo incombustibile tra le due installazioni.</p>
<p>Circ. 74 del 20/09/1956 per gli impianti a servizio di apparecchiatura di potenza termica nominale totale superiore a 35 Kw o > 125 Kg di G.P.L.</p>	<p>1. Le bombole devono essere racchiuse entro apposita cabina incombustibile;</p> <p>2. qualora la cabina sia ubicata in cortili, deve distare almeno 3 m dai muri perimetrali degli edifici.</p>
<p>D.M. 19/08/96 punto 7.4</p>	<p>1. Il deposito di bombole deve distare almeno 6 m dal tendone di pubblico spettacolo.</p>

SCHEMI ESEMPLIFICATIVI



Area all'aperto o al chiuso per spettacoli con posizionamento di sedie di tipo mobile



- A= gruppi di sedie non fissate al suolo
- fissate tra loro con apposito gancio o fascette
 - massimo n. 10 sedie per fila
 - massimo 10 file
 - distanza tra gli schienali dei sedili a seduta fissa, tra fila e fila successiva, non inferiore a 1,1 m
 - sedie in classe 2 di reazione al fuoco
- B= area impianti audio/luci
- $C \geq 1,2$ m

ALLEGATO 3

SINTESI DELLE MISURE PER L'INSTALLAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE



Di seguito viene riportato un riassunto delle misure tecniche previste dalle varie norme (D.M. 19.08.1996, D.M. 18.05.2007, D.M. 10.03.1998, Circ. 74/56, norme CEI ed UNI) ed alcune prescrizioni del Comando, al fine di una rapida e precisa applicazione.

<p>Area di installazione</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'area di installazione delle attrazioni viaggianti deve essere facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso, attraverso strade e percorsi aventi le seguenti caratteristiche minime: <ol style="list-style-type: none"> a. larghezza 3,5 m, b. altezza libera 4 m, c. raggio di curvatura 13 m, d. pendenza non superiore al 10%, e. resistenza al carico almeno di 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore con un passo di 4 m); 2. i percorsi devono essere mantenuti liberi durante la manifestazione. Nel caso di parchi di notevoli dimensioni tali percorsi devono essere garantiti anche all'interno del parco; 3. nell'area di installazione delle attrazioni di spettacolo viaggiante sono ammessi chioschi per la somministrazione di alimenti aventi apparecchiature alimentate con gas infiammabili, esclusivamente se gli apparecchi sono collegati a rete fissa o a singola bombola di G.P.L. La bombola, se non installata in maniera stabile, idonea ed omologata, nel mezzo, dovrà essere tenuta in luogo aerato, non accessibile al pubblico, protetta dall'irraggiamento solare e di altre fonti di calore e lontano dai chioschi e dalle altre attrazioni, da urti accidentali, da fonti di innesco e da aperture di fogne o di locali ubicati al di sotto del piano campagna e da altre bombole di G.P.L. L'allacciamento degli apparecchi ed il posizionamento della bombola deve avvenire nel rispetto della norma UNI TR 11426; 4. in prossimità della bombola di G.P.L. deve essere tenuto almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 89 BC.
<p>Distanze di sicurezza</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La distanza tra le varie attrazioni e tra queste ed altre strutture (padiglioni, edifici, ecc.) deve essere non inferiore a quella riportata nel manuale di uso e manutenzione o nel libretto dell'attività ed in ogni caso idonea ad evitare interferenze e consentire l'accesso ai dispositivi di sicurezza e controllo; 2. la distanza tra i tendoni dei circhi e gli edifici circostanti deve essere non inferiore a 20 m e tra i tendoni e le altre attrazioni non inferiore a 6 m.
<p>Esodo</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deve essere possibile l'esodo dall'area almeno in due direzioni opposte; 2. gli spazi dove è previsto il passaggio del pubblico devono essere mantenuti costantemente liberi e in ogni caso di larghezza non inferiore a 1,2 m con un'altezza libera non inferiore a 2 m.
<p>impianti elettrici</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ogni parte dell'attrazione alimentata elettricamente, non segregata ed accessibile al pubblico, deve essere protetta da interruttore differenziale di bordo con soglia massima di 0,03 ampere o in sistema SELV o PELV; 2. eventuali apparecchiature elettriche esposte agli agenti atmosferici devono avere un grado di protezione non inferiore a IP 55; 3. il contatore dell'ente erogatore ed il quadro elettrico principale di derivazione devono essere ubicati in appositi quadri chiudibili a chiave o lucchetto; 4. ogni attrazione deve essere collegata ad un impianto di messa a terra, con collegamento diretto a proprio dispersore o tramite impianto comune. Non è ammesso il collegamento tramite altra attrazione o struttura (i cavi devono essere continui e con isolamento integro); 5. ogni attrazione deve essere alimentata da proprio quadro elettrico di distribuzione o da quadro comune ma con distinte protezioni. E' da evitare l'alimentazione diretta da quadro di bordo di altra attrazione; 6. i cavi elettrici volanti devono essere situati ad altezza non inferiore a 2,5 m ed

	<p>adeguatamente ancorati ad elementi fissi. Quelli posti in corrispondenza dei percorsi carrabili per i mezzi di soccorso o strade aperte alla libera circolazione devono essere posti a 6 m dal suolo o a terra adeguatamente protetti (norma CEI 64/8/7 sez. 704 e CEI 11-4);</p> <p>7. i cavi elettrici posati sul piano di calpestio devono essere protetti meccanicamente con idonei dispositivi di protezione allo scopo realizzati (passaggio di sole persone o di mezzi di trasporto);</p> <p>8. le giunzioni dei cavi elettrici devono essere effettuate nel rispetto delle norme CEI;</p> <p>9. tutti i corpi illuminanti sospesi devono essere protetti da cadute accidentali e, se collocati ad altezza inferiore a 2,5 m, protetti anche meccanicamente;</p> <p>10. i componenti elettrici ed i corpi illuminanti che possono raggiungere temperature superficiali pericolose tali da causare un possibile innesco di un incendio devono essere installati a debita distanza da materiale combustibile, ovvero si dovranno prevedere idonei schermi protettivi termicamente isolanti;</p> <p>11. qualora la distanza tra le masse metalliche di due attrazioni vicine sia tale da permettere il contatto contemporaneo da parte di una persona (2-2,5 m), tenendo conto inoltre di altri corpi metallici (transenne) che possono far diminuire tale distanza, le stesse devono essere collegate in equipotenziale tra loro.</p>
Gestione della sicurezza	<p>1. In ogni attrazione deve avere affissa, in posizione visibile, apposita cartellonistica riportante il regolamento e le condizioni di esercizio e le limitazioni all'accesso;</p> <p>2. ogni attrazione deve tenere sempre a disposizione, per le verifiche degli organi di controllo, il libretto dell'attività ed il manuale di uso e manutenzione;</p> <p>3. per i parchi di divertimento, così come definiti dall'art. 2 lettera d) del D.M. 18.05.2007, deve essere attuata la gestione della sicurezza prevista al titolo XVIII del D.M. 19.08.1996 e D.M. 10.03.1998;</p> <p>4. è proibito l'uso di fiamme e di materiali infiammabili per gli effetti speciali durante gli spettacoli, a meno che non vengano adottate specifiche precauzioni per prevenire incendi.</p>
Installazione attrazioni	<p>1. L'installazione di ogni attrazione deve avvenire nel pieno rispetto delle condizioni previste dal manuale di uso e manutenzione;</p> <p>2. qualora previsto dal manuale di uso e manutenzione, devono essere installate la transenne o le delimitazioni intorno all'attrazione.</p>
Protezione attiva	<p>1. Ogni attrazione deve essere dotata dei mezzi estinguenti previsti dal libretto dell'attrazione, in ogni caso deve essere presente almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 34 A 144 BC;</p> <p>2. le aree destinate all'installazione di circhi e spettacoli viaggianti devono essere dotate di almeno un idrante DN 70;</p> <p>3. le aree destinate a parchi di divertimento permanenti devono essere fornite di una rete di idranti DN 70 distribuiti a distanza reciproca non superiore a 60 m.</p>
Sostanze pericolose o infiammabili	<p>1. I liquidi infiammabili devono essere tenuti in contenitori di sicurezza, chiusi e conservati in luoghi idonei, comunque non all'interno dell'area della manifestazione;</p> <p>2. gli spazi sottostanti ed adiacenti le attrazioni, i veicoli e le carovane non devono essere utilizzati per depositare materiale combustibile o infiammabile; negli stessi spazi deve essere rimossa la vegetazione e devono essere adottati gli accorgimenti atti ad evitarne la crescita, quando essa possa rappresentare pericolo d'incendio;</p> <p>3. i contenitori di g.p.l., sia pieni che vuoti, devono essere custoditi in conformità alle specifiche norme di prevenzione incendi (Circ. 74/56 o UNI TR 11426).</p>

ALLEGATO 4

LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER SAGRE E FESTE PAESANE E MANIFESTAZIONI ANALOGHE IN ASSENZA DI PUBBLICO SPETTACOLO



LINEE GUIDA PER SAGRE E FESTE PAESANE SENZA ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO

Le misure tecniche e gestionali di seguito riportate sono da considerarsi delle indicazioni. L'applicazione delle norme vigenti in materia di prevenzione incendi e di sicurezza negli ambienti di lavoro rientra nella responsabilità del titolare dell'attività.

Area di installazione	<ol style="list-style-type: none">1. Il luogo di installazione deve consentire l'avvicinamento e la manovra degli automezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento delle persone verso aree adiacenti:<ul style="list-style-type: none">– larghezza 3,5 m,– altezza libera 4 m,– raggio di curvatura 13 m,– pendenza non superiore al 10 %,– resistenza al carico almeno di 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore con un passo di 4 m);2. le strade per l'allontanamento del pubblico devono avere una larghezza totale pari almeno alla metà della larghezza complessiva delle uscite dell'impianto e l'allontanamento deve essere possibile in due sensi.
Distanze di sicurezza	<ol style="list-style-type: none">1. Tra i tendoni ed edifici e strutture esterne deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 3,5 m.
Strutture e layout	<ol style="list-style-type: none">1. Il montaggio delle strutture e del tendone deve avvenire in conformità a quanto previsto dal progetto e da quanto prescritto dal produttore (sono vietate installazioni difformi o che prevedano dimensioni o conformazioni diverse);2. tutte le uscite e le vie di esodo devono avere altezza non inferiore a 2 m ed una larghezza minima di metri 1,20. Devono essere mantenute costantemente sgombre da ostacoli di qualsiasi genere fino all'esterno ed essere mantenute aperte o, comunque, apribili verso l'esterno a semplice spinta;3. devono essere garantiti percorsi di esodo sgombri da ostacoli verso le uscite di sicurezza, di larghezza pari a quella delle uscite e comunque non inferiore a 1,2 m e di lunghezza massima di 50 m;4. nella realizzazione dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza deve essere tenuto conto della loro fruibilità da parte di persone con ridotte od impedito capacità motorie;5. l'affollamento massimo all'interno dei locali deve essere di 100 persone per ogni uscita da 120 cm (50 persone ogni "modulo" d'uscita da 60 cm);6. le uscite di emergenza, distribuite con criteri di uniformità e simmetria rispetto all'asse longitudinale della sala, per garantire percorsi di esodo in direzioni contrapposte, devono in ogni caso essere in numero minimo di due fino a 150 persone complessivamente presenti e di tre quando le persone sono in numero superiore.
Impianti elettrici	<ol style="list-style-type: none">1. Deve essere previsto un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 2 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico;2. i cavi elettrici volanti devono essere situati ad altezza non inferiore a 2,5 m ed adeguatamente ancorati ad elementi fissi, quelli posti in corrispondenza dei percorsi carrabili per i mezzi di soccorso o strade aperte al pubblico devono essere posti a 6 m dal suolo o a terra adeguatamente protetti (norma CEI 64/8/7 sez. 704 e CEI 11-4);3. i cavi elettrici posati sul piano di calpestio devono essere protetti

	<p>meccanicamente con idonei dispositivi di protezione allo scopo realizzati (passaggio di sole persone o di mezzi di trasporto);</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. tutti i corpi illuminanti sospesi devono essere protetti da cadute accidentali e, se collocati ad altezza inferiore a 2,5 m, protetti contro gli urti; 5. i componenti elettrici ed i corpi illuminanti che possono raggiungere temperature superficiali pericolose per un possibile innesco di un incendio devono essere installati a debita distanza da materiale combustibile, ovvero si dovranno prevedere idonei schermi protettivi termicamente isolanti; 6. eventuali apparecchiature elettriche esposte agli agenti atmosferici devono avere un grado di protezione non inferiore a IP 55; 7. il contatore dell'ente erogatore ed il quadro elettrico principale di derivazione devono essere ubicati in appositi quadri chiudibili a chiave o lucchetto; 8. deve essere installato un impianto di illuminazione di emergenza che garantisca un grado di illuminamento non inferiore a 5 lux lungo le vie di esodo e di 2 lux sul resto del locale; 9. all'esterno dell'attività deve essere installato, in posizione visibile, accessibile e segnalata, un dispositivo di sgancio dell'intero impianto elettrico.
Reazione al fuoco	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il telo dei tendoni deve essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2, ed essere dotato di omologazione del Ministero dell'Interno per l'utilizzo "sospeso suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce" e di dichiarazione di conformità al prototipo omologato a firma del produttore.
Gestione della sicurezza	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deve essere prevista una squadra antincendio costituita da almeno 2 persone (il numero deve essere valutato in funzione delle caratteristiche dell'attività e dal numero di ospiti presenti da parte del responsabile dell'attività, in modo da garantire un primo intervento antincendio e l'assistenza all'evacuazione delle persone), in possesso di attestato di partecipazione ad un corso di formazione per il livello di rischio valutato ai sensi dell'allegato IX D.M. 10.03.1998; 2. deve essere installata segnaletica di sicurezza in conformità al D.Lgs. 81/08.
Presidi antincendio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Devono essere installati un numero di estintori conforme a quanto previsto dal D.M. 10.03.1998; 2. in prossimità delle bombole di G.P.L. deve essere tenuto almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 89 BC; 3. nel locale cucina, se la potenzialità totale degli apparecchi è superiore a 34,89 Kw, il numero e la tipologia degli estintori devono essere conformi al D.M. 12.04.1996 con alimentazione a gas o al D.M. 28.04.2005 con alimentazione a combustibile liquido.
Impianti termici e di cottura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il locale cucina deve essere realizzato con materiali di classe 0 (incombustibile) di reazione al fuoco ed essere scollegato da altre strutture combustibili, compreso il tendone per la consumazione pasti. Nel caso la potenzialità totale degli apparecchi alimentati a combustibile gassoso, liquido e solido sia maggiore di 34,89 Kw la distanza tra la cucina ed il tendone per la ristorazione deve essere non inferiore a 3,5 m; 2. il collegamento tra la cucina ed il tendone consumazione pasti può essere coperto con una tettoia incombustibile della larghezza minima necessaria ed in ogni caso non superiore all'altezza di imposta (D.M. 30.11.1983 spazio scoperto), mantenendo i lati aperti; 3. le installazioni di impianti accessori, come generatori di calore, depositi di gasolio, depositi fissi o in bombole di G.P.L., deve avvenire nel rispetto

	<p>delle regole tecniche specifiche di prevenzione incendi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. i gruppi di cottura e gli impianti termici devono essere marchiati CE ovvero, se esistenti, dotati di dispositivi di sicurezza, per il blocco del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma, dotati di approvazione Ministeriale con validità all'epoca dell'acquisto; 5. gli apparecchi di riscaldamento a combustibile gassoso, liquido o solido devono essere installati in conformità ai DD.MM. 12.04.1996 e D.M. 28.04.2005 e comunque in posizione tale da evitare la propagazione dell'incendio dal generatore al tendone; 6. i dispositivi di sicurezza devono essere mantenuti in efficienza e controllati periodicamente.
<p>Impianti adduzione gas e depositi di gas e legna</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le tubazioni di adduzione del gas devono essere rigide, ad eccezione dell'ultimo tratto di collegamento agli utilizzatori ed essere conformi alle norme UNI 7129, UNI 7131 ed UNI TR 11426 o, in caso di potenza superiore a 34,89 Kw, al D.M. 12.04.1996; 2. eventuali bombole di G.P.L. per l'alimentazione degli apparecchi devono essere installate secondo quanto previsto dalla norma UNI TR 11246 nel caso di potenza totale degli apparecchi non maggiore a 35 Kw e quantitativo di G.P.L. inferiore a 125 Kg o dalla Circ. 74/1956 negli altri casi; 3. eventuali depositi fissi di G.P.L. devono essere installati in conformità al D.M. 14.05.2004; 4. all'esterno della cucina deve essere previsto un dispositivo di intercettazione del gas e dell'alimentazione elettrica; 5. il locale cucina deve essere dotato di aperture di ventilazione permanente in conformità alla norma UNI 7129 se la somma totale delle potenzialità di tutti gli apparecchi alimentati a gas, a combustibile liquido e solido, è inferiore a 34,89 Kw, ovvero in conformità al D.M. 12.04.1996 o D.M. 28.04.2005 se di potenzialità superiore; 6. i depositi di legna o carbonella per la cottura a brace devono essere tenuti all'esterno e distanti dai tendoni e dai punti di cottura almeno 6 m.

TESTO COORDINATO E COMMENTATO – LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

In [appendice](#) sono riportate varie disposizioni di rilevanza relativamente ai locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

D.M. 19 Agosto 1996

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

(S.O.G.U. n. 14 del 12 settembre 1996)

Testo coordinato con le modifiche introdotte dal DM 6 marzo 2001 (**in corsivo grassetto blu**) e dal DM 18 dicembre 2012 (**in corsivo blu**). In corsivo rosso sono riportati vari commenti e chiarimenti. ⁽¹⁾

Con l'entrata in vigore il 7/10/2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [DPR 1/08/2011, n. 151](#), i "locali di pubblico spettacolo" (e simili) sono ricompresi al **punto 65 dell'allegato I** al decreto, con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del [DM 16/02/1982](#).

È stato introdotto il parametro relativo alla **superficie lorda > 200 m²** per impianti al chiuso, prima non presente.

Non rientrano tra le "attività soggette" (in linea con i precedenti quesiti) **le manifestazioni temporanee**, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

Rientrano tra le "attività soggette" (in linea con i precedenti quesiti) **le palestre**.

I riferimenti (presenti nel testo) al vecchio regolamento ([DPR n. 37/98](#) e [DM 16/02/1982](#)), devono intendersi aggiornati secondo l'equiparazione con il nuovo regolamento. I pareri espressi ed i riferimenti presenti devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti (in particolare le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi).

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere ⁽²⁾⁽³⁾ , impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m² . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.		fino a 200 persone	oltre 200 persone

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27/12/1941, n. 1570; **Visto** l'art. 1 della legge 13/05/1961, n. 469; **Visto** l'art. 2 della legge 26/07/1965, n. 966; **Visto** il DPR 27/04/1955, n. 547; **Visto** il DPR 29/07/1982, n. 577; **Visto** il D.Lgs 19/09/1994, n. 626; **Rilevata** la necessità di aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendio per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo; **Visto** il progetto di regola tecnica elaborato dal C.C.T.S. per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del DPR 29/07/1982, n. 577; **Visto** l'art. 11 del citato DPR 29/07/1982, n. 577; **Visto** l'art. 4 del DL 28/08/1995, n. 361, convertito nella legge 27/10/1995, n. 437; **Espletata** la procedura di informazione prevista dalla legge 21/06/1986, n. 317;

Decreta:

¹ Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della R.I.

² Un **acquario**, posto all'interno di un edificio costituito da più stanze nelle quali la gente si sposta attraverso percorsi obbligati tra vasche di esposizione dei pesci, **non rientra tra le attività soggette** ai controlli di prevenzione incendi, in particolare tra quelle previste ai punti 87 o 83 del D.M. 16/02/82, né ai controlli della Commissione di Vigilanza sui L.P.S, non trattandosi di attività di intrattenimento o di spettacolo (Nota DCPREV prot. n. 9518 del 8/07/2011).

³ Le **agenzie di scommesse** sono soggette ai controlli di prevenzione incendi (n. 65 dell'allegato al DPR 151/2011), in analogia con le indicazioni già fornite per le attività di sale giochi e sale bingo assimilabili (Nota DCPREV prot. n. 6244 del 10/05/2013).

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei sottoelencati locali:

- a) teatri;⁽⁴⁾
- b) cinematografi;
- c) cinema-teatri;
- d) auditori e sale convegno;
- e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza⁽⁵⁾ superiore a 100 persone;
- f) sale da ballo e discoteche;
- g) teatri tenda;
- h) circhi;
- i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;
- l) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.

Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.

Ai locali di trattenimento, di cui alla precedente lettera e), con capienza non superiore a 100 persone, si applicano le disposizioni di cui al titolo XI dell'allegato.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:⁽⁶⁾

- a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, ~~purché di altezza non superiore a m 0,8~~ e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, *fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente decreto;*⁽⁷⁾
- b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;⁽⁸⁾
- c) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;
- d) i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle

⁴ I locali destinati a **riprese cinematografiche e/o televisive con presenza di pubblico sono ricompresi** nel campo di applicazione del DM 19/8/1996, essendo assimilati ai teatri (Nota prot. n. P806/4109 sott. 44/C(5) del 26/5/2004).

⁵ La "**capienza**" di un locale di pubblico spettacolo e trattenimento costituisce l'affollamento massimo consentito ed è **stabilita dalla Commissione di Vigilanza sui L.P.S.**, nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene vigenti (Lett. Circ. n. P718/4118 sott. 20/C del 27/3/1997).

⁶ Art. 1, co. 2, lettera a) come modificato dal D.M. 18 dicembre 2012 (testo in blu corsivo).

⁷ I locali adibiti a **gallerie, esposizioni, mostre e fiere non possono essere qualificati come locali di pubblico spettacolo o trattenimento**. L'apertura e l'esercizio delle suddette attività non è subordinato al rilascio del nulla osta di agibilità (art. 80 T.U.L.P.S.), e pertanto il collaudo dell'agibilità e della sicurezza di gallerie, esposizioni, mostre e fiere non rientra nella sfera di attribuzioni della Commissione di vigilanza sui L.P.S. Nei locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere, ove il servizio di vigilanza antincendio VV.F. è obbligatorio ai sensi del DM n. 261/1996, la Commissione è tenuta a determinare l'entità del servizio in ottemperanza all'art. 5 del suddetto decreto (Nota prot. n. P410/4109 sott. 51/D.2 del 28/6/2002).

⁸ Le **pubbliche manifestazioni** (tra le quali rientrano **comizi, congressi politici, manifestazioni sindacali**, ecc.) non sono da ritenersi, in linea di principio, soggette agli obblighi di cui all'art. 2, lettera b), della legge n. 966/1965 in quanto non configurabili nella fattispecie propria del "pubblico spettacolo" e/o del "trattenimento pubblico" e quindi non soggette al regime autorizzatorio di polizia di cui agli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. (Nota prot. n. P989/4118 sott. 20/C5(I) del 21/6/2004).

esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;

- e) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi).

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai locali di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso⁽⁹⁾, già adibiti ad attività di cui al comma 1, nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d'uso, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di cui all'art. 31 lettera a) della legge 5 agosto 1978, n. 457. Nel caso che gli interventi, effettuati su locali esistenti, comportino la sostituzione o modifica di impianti e/o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive e/o del sistema di vie di uscita, e/o ampliamenti, le disposizioni del presente decreto si applicano solamente agli impianti e/o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati su locali esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione, non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.

Art. 2 - Obiettivi

Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, i locali di trattenimento e di pubblico spettacolo devono essere realizzati e gestiti in modo da:

- a) minimizzare le cause di incendio;
- b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno del locale;
- d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;
- e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3 - Disposizioni tecniche

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

Art. 4 - Commercializzazione CEE

I prodotti provenienti da uno dei Paesi della Unione Europea, ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. Nelle more della emanazione di apposite norme armonizzate, agli estintori, alle porte e agli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, nonché ai prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, si applica la normativa italiana vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione CEE, stabilite nei seguenti decreti del Ministro dell'interno:

- decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
- decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco;
- decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
- decreto 14 dicembre 1993 per le porte e gli altri elementi di chiusura ai quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.

⁹ *Le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso per: a) realizzazione di nuovi locali; b) completa ristrutturazione e/o cambio di destinazione di locali esistenti; c) interventi di modifica parziale e/o ampliamento di impianti e parti costruttive in locali esistenti. Pertanto, a decorrere dalla data suddetta, i progetti di nuove costruzioni o modifica di quelle esistenti dovranno essere redatti secondo le disposizioni del decreto. Ne consegue che i progetti pervenuti alle CPV prima dell'entrata in vigore del decreto e redatti sulla base della previgente normativa, dovranno essere esaminati sulla scorta delle precedenti disposizioni di prevenzione incendi, fermo restando l'obbligo di adeguamento al Titolo XIX dell'allegato (Circolare n. 1 MI.SA. (97) del 23/1/1997).*

Art. 5 - Disposizioni per i locali esistenti⁽¹⁰⁾

I locali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali le commissioni di vigilanza - di cui all'art. 141 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - hanno rilasciato il prescritto parere favorevole ai fini dell'agibilità, devono essere adeguati alle disposizioni previste al titolo XIX dell'allegato, entro i termini ivi stabiliti.

Sono fatte salve le deroghe concesse, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, antecedentemente l'emanazione del presente decreto.

Art. 6 - Deroghe

Qualora in ragione di particolari esigenze di ordine tecnico o funzionale non fosse possibile il rispetto di qualcuna delle prescrizioni contenute nella regola tecnica allegata al presente decreto, potrà essere avanzata motivata richiesta di deroga ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, e successive modifiche e integrazioni⁽¹¹⁾.

Art. 7 - Disposizioni complementari e finali

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia⁽¹²⁾.

I servizi di vigilanza antincendio, nei locali ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto, sono espletati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo la vigente normativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

¹⁰ *Le disposizioni di cui all'art. 5 si applicano ai locali che alla data di entrata in vigore avevano conseguito il parere favorevole di agibilità da parte della CPV. Il suddetto disposto si deve applicare anche a tutti quei locali, i cui progetti di costruzione, trasformazione, adattamento e ampliamento sono pervenuti alle CPV, per l'acquisizione del parere, antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto e il cui esame, espletato sulla base della previgente normativa, abbia avuto esito favorevole. Ai suddetti locali si applica, pertanto, la previgente normativa di prevenzione incendi, fermo restando l'obbligo di adeguamento a quanto previsto dal Titolo XIX dell'allegato (Circolare n. 1 MI.SA. (97) del 23/01/1997).*

¹¹ *L'art. 21 del D.P.R. n. 577/82 è stato abrogato e sostituito prima dall'art. 6 del D.P.R. n. 37/98, e da ultimo, dall'art. 7 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.*

¹² *L'art. 7 stabilisce che sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi emanate sui locali di cui all'art. 1. Pertanto tutte quelle disposizioni della circolare M.I. n. 16 del 15/2/1951, non attinenti a problematiche di prevenzione incendi (norme procedurali, igiene e salubrità, acustica, assistenza sanitaria, stabilità delle strutture, misure antinfortunistiche, etc.) sono da ritenersi tuttora in vigore, fatte salve le modifiche apportate nel tempo da parte delle competenti autorità. Al riguardo, richiamando quanto già comunicato con circolare MI.SA. n. 15 del 31/5/1996, occorre evidenziare che la valutazione dei carichi agenti sulle strutture dei locali di spettacolo e trattenimento va effettuata in base al D.M. LL.PP. di concerto con il M.I. (Circolare n. 1 MI.SA. (97) del 23 gennaio 1997).*

N.B.: Attualmente occorre fare riferimento, per i sovraccarichi, ai valori riportati sulle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" approvate con DM 14 gennaio 2008. Si riportano i valori di q_k (carichi verticali uniformemente distribuiti) previsti dalla tabella 3.1.II - "Valori dei carichi d'esercizio per le diverse categorie di edifici" delle citate norme tecniche:

- *Sale convegni, cinema, teatri, chiese, tribune con posti fissi: $q_k = 4,00 \text{ kN/m}^2$*
- *Ambienti privi di ostacoli per il libero movimento delle persone, quali musei, sale per esposizioni, stazioni ferroviarie, sale da ballo, palestre, tribune libere, edifici per eventi pubblici, sale da concerto, palazzetti per lo sport e relative tribune: $q_k = 5,00 \text{ kN/m}^2$*

Allegato:

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEI LOCALI DI INTRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO.

TITOLO I DEFINIZIONI

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali, si rimanda a quanto emanato con decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini delle presenti norme, si definiscono:

- **AUDITORI E SALE CONVEGNO:** locali destinati a concerti, conferenze, congressi e simili;
- **CINEMA-TEATRI:** locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ed attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
- **CINEMATOGRAFI:** locali, con o senza semplice pedana, destinati prevalentemente proiezioni cinematografiche;
- **CIRCHI:** locali destinati alla presentazione al pubblico di manifestazioni di abilità, forza e coraggio, con o senza l'intervento di animali feroci o domestici;
- **LOCALI:** insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo e trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi; convenzionalmente si considerano anche le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere i) ed l);
- **LOCALI DI TRATTENIMENTO:** locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli;
- **LOCALI MULTIUSO:** locali adibiti ordinariamente ad attività non rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, utilizzati occasionalmente per intrattenimenti e pubblici spettacoli;
- **LUOGHI ALL'APERTO:** luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico;
- **SALA:** area del locale utilizzata dal pubblico per assistere ad uno spettacolo, ad una proiezione cinematografica, ad una audizione, ad una riunione o destinata a trattenimenti;
- **SALE DA BALLO E DISCOTECHE:** locali destinati a trattenimenti danzanti;
- **SCENA:** area destinata alla rappresentazione di spettacoli al pubblico; la scena comprende il palcoscenico, gli scenari nonché tutte le altre attrezzature ed allestimenti necessari all'effettuazione di rappresentazioni teatrali e di spettacoli in genere.
La scena in relazione alla sua ubicazione rispetto alla sala può essere:
 - a) di tipo separato dalla sala, quando è separata rispetto alla sala ed ai locali di servizio con strutture resistenti al fuoco e l'unica apertura con la sala è costituita dal boccascena;
 - b) di tipo integrato nella sala, quando non esiste nessuna separazione tra l'area scenica e quella destinata al pubblico.
- **SPAZIO CALMO:** luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito; tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie in attesa di soccorsi;
- **SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DI DIVERTIMENTI:** luoghi destinati ad attività spettacolari, trattenimenti o attrazioni, allestiti mediante attrezzature mobili, all'aperto, ovvero in parchi permanenti;
- **TEATRI:** locali in cui si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici, coreografici, di rivista e varietà, caratterizzati dalla scena, ivi compresi i locali destinati a riprese cinematografiche e/o televisive con presenza di pubblico;
- **TEATRI TENDA:** locali con copertura a tenda destinati a spettacoli vari.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA COSTRUZIONE DEI LOCALI

2.1 UBICAZIONE

2.1.1 GENERALITÀ

I locali al chiuso, destinati a trattenimenti e pubblici spettacoli, possono essere ubicati:

- a) in edifici isolati dagli altri;
- b) in edifici adiacenti con proprie strutture indipendenti;
- c) nel volume di edifici aventi destinazione diversa. Qualora in essi si svolgano attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, queste ultime devono essere limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94, e 95 del D.M. 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), fermo restando l'osservanza delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi per le specifiche attività.

2.1.2 SCELTA DELL'AREA

In sede progettuale, deve essere assicurato il rispetto delle distanze di sicurezza esterne dagli insediamenti circostanti, previste dalle specifiche regolamentazioni di prevenzione incendi, relative alle attività in essi svolte.

2.1.3 ACCESSO ALL'AREA

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli accessi all'area ove sorgono i locali oggetto della presente regola tecnica devono avere i seguenti requisiti minimi:

- larghezza: 3,5 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di svolta: 13 m;
- pendenza: non superiore al 10 %;
- resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore; passo 4 m).

L'eventuale utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza del locale, ai fini del parcheggio di autoveicoli, può essere consentito a condizione che non siano pregiudicati l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e non costituiscano ostacolo al deflusso del pubblico.

Per i locali siti ad altezza antincendio superiore a 12 m, deve essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco, almeno ad una qualsiasi finestra o balcone che consenta l'accesso ad ogni piano.⁽¹³⁾

Qualora non sia possibile soddisfare i requisiti di cui al presente punto, devono essere adottate misure atte a consentire l'operatività dei soccorsi.

2.1.4 UBICAZIONE AI PIANI INTERRATI

I locali al chiuso non possono essere ubicati oltre il secondo piano interrato, fino alla quota di - 10 m rispetto al piano di riferimento.

I predetti locali, se ubicati a quote comprese tra -7,5 m e -10 m devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler) e devono disporre di uscite ubicate lungo il perimetro che immettano direttamente in luoghi sicuri dinamici.

2.2 SEPARAZIONI - COMUNICAZIONI

2.2.1 GENERALITÀ

I teatri di capienza superiore a 2000 spettatori devono essere ubicati esclusivamente in edifici di cui al punto 2.1.1, lettera a).

I locali ubicati in edifici di cui al punto 2.1.1, lettere b) e c), devono essere separati da attività non pertinenti ed a diversa destinazione mediante strutture di resistenza al fuoco almeno REI 90 senza comunicazioni.

In uno stesso edificio possono coesistere più locali, ubicati anche su piani diversi, purché

¹³ *In presenza di un edificio con più vani scala, non comunicanti fra loro, l'accostamento dell'autoscala VV.F. deve essere garantito almeno ad una finestra o un balcone di ogni piano appartenente alla verticale servita da ciascun vano scala (Nota prot. n. P891/4101 sott. 106/33 del 26/7/2000).*

ciascuno di tali locali sia dotato di ingressi e di vie di uscita indipendenti.

2.2.2 COMPLESSI MULTISALA

È consentito che:

- a) più locali della stessa tipologia, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), d), e), f), siano serviti da un unico atrio purché separati da strutture resistenti al fuoco almeno REI 60, non comunicanti fra loro direttamente e provvisti di vie di uscita indipendenti;
- b) più locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) ⁽¹⁴⁾, ed un unico locale, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), di capienza non superiore a 1000 spettatori e con scena separata dalla sala, siano serviti da un unico atrio alle condizioni di cui alla precedente lettera a);
- c) più locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), siano serviti da un unico atrio alle seguenti condizioni:
 - siano separati da strutture resistenti al fuoco almeno REI 90;
 - non comunichino tra loro direttamente;
 - siano provvisti di vie di uscita indipendenti;
 - la capienza complessiva non superi i 1000 spettatori;
 - la capienza delle singole sale non superi i 500 spettatori;
 - i locali siano ubicati esclusivamente fuori terra, non sovrapposti fra loro, ed il pavimento delle singole sale sia a quota non superiore a 7,5 m rispetto al piano di riferimento;
 - la scena dei singoli locali sia separata dalla sala.

2.2.3 COMUNICAZIONI CON ALTRE ATTIVITÀ

È consentito che:

- a) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), comunichino con le attività indicate ai punti 85, 86 e 89 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), purché pertinenti, tramite filtro a prova di fumo dotato di porte resistenti al fuoco almeno REI 30; dette comunicazioni non possono essere considerate ai fini del computo delle vie di uscita. Salvo quanto disposto nelle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, le strutture di separazione devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60;
- b) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), comunichino con le parti comuni di centri commerciali⁽¹⁵⁾ alle condizioni di cui alla precedente lettera a); salvo quanto disposto nelle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, le strutture di separazione devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 90;
- c) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), comunichino con le attività indicate al punto 84 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, purché pertinenti, alle condizioni di cui alla precedente lettera a);
- d) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) ⁽¹⁶⁾, comunichino con le sale consumazione di ristoranti e simili alle condizioni di cui alla precedente lettera a);
- e) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), comunichino con sale

¹⁴ Pur non essendo espressamente indicato sul p.to 2.2.2 lett. b), è possibile utilizzare le suddette sale anche per attività di cui all'art. 1, comma 1 lett. d) (**auditori e sale convegno**), non richiedendo, queste ultime, requisiti di sicurezza superiori rispetto a quelli previsti per i locali di cui alle lett. b) e c) dell'art. 1 comma 1 (Nota prot. n. P1199/4109 sott. 44/C(1) del 4/2/2008).

¹⁵ Anche i "**centri direzionali**", possono essere **assimilati** all'attività di "**centri commerciali**" di cui alla lettera b) del punto 2.2.3 del DM 19/8/1996 (Nota prot. n. P1343/4147 sott.4 del 29/11/2001).

¹⁶ Nell'ambito dei locali di pubblico spettacolo destinati a sale da ballo e discoteche è **ammessa**, ai fini antincendio, **la consumazione di pasti** e la somministrazione di bevande **senza la necessità** di dover prevedere a tale scopo **aree distinte e separate** rispetto **al locale ove si svolgono i trattenimenti danzanti** essendo questi servizi ad uso della sala da ballo e non configurandosi come un'attività di ristorazione indipendente. In ogni caso la comunicazione tra sale da ballo e discoteche e il pertinente locale di installazione di impianti cucina alimentati a gas deve avvenire, ai sensi del punto 4.4.2 dell'allegato al DM 12/4/1996, tramite **disimpegno aerato** avente le caratteristiche indicate al punto 4.2.5.b) del medesimo decreto (Nota prot. n. P628/4109 sott. 44/C.(12) del 15/4/2004).

giuochi, purché pertinenti, tramite porte resistenti al fuoco almeno REI 60; dette comunicazioni non possono essere considerate ai fini del computo delle vie di uscita.

I locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere d), e), f), annessi alle attività indicate al punto 84 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, devono osservare le specifiche disposizioni riportate al punto 8.4 del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994).

2.2.4 ABITAZIONI ED ESERCIZI AMMESSI ENTRO I LOCALI

In un locale sono ammessi soltanto gli ambienti necessari alla sua gestione ed amministrazione, nonché l'abitazione del custode. Quest'ultima deve essere separata dagli altri ambienti del locale con strutture resistenti al fuoco almeno REI 90 e può avere un'unica porta di comunicazione con gli stessi, purché resistente al fuoco almeno REI 90 e dotata di dispositivo di autochiusura.

All'interno del locale sono ammessi esercizi di bar, che qualora non siano destinati esclusivamente al servizio del locale, devono essere dotati di uscite dirette su pubblica via o piazza, da non computarsi tra le uscite destinate allo sffollamento degli spettatori.

Sono consentiti all'interno del locale spazi allestiti per l'esposizione o vendita, destinati esclusivamente al pubblico ammesso nel locale, alle seguenti condizioni:

- a) siano ubicati nell'area di pertinenza dell'atrio di ingresso e disposti in modo tale da non costituire ostacolo al deflusso del pubblico;
- b) abbiano superficie complessiva non superiore a 200 m²;
- c) qualora abbiano superficie complessiva superiore a 10 m², l'area di pertinenza dovrà essere protetta con impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler).

2.3 STRUTTURE E MATERIALI

2.3.1 RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961,⁽¹⁷⁾ prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi, etc.).

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali suddetti, nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico d'incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella citata circolare n. 91/61, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno. Le strutture portanti e quelle separanti dei locali inseriti in edifici pluripiano devono comunque possedere caratteristiche di resistenza al fuoco, rispettivamente R e REI, non inferiori ai seguenti valori:

ALTEZZA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO	R	REI
fino a 12 m	60	60
superiore a 12 m e fino a 24 m	90	90
superiore a 24 m	120	90

I requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli altri elementi di chiusura vanno valutati ed attestati in conformità al decreto del Ministro dell'interno 14 dicembre 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993).

Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative di prevenzione incendi.

¹⁷ La Circolare n. 91/61 è stata sostituita dal DM 16/2/2007 "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione" e dal DM 9/3/2007 "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

2.3.2 REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI ⁽¹⁸⁾

Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali⁽¹⁹⁾ devono essere le seguenti:

- a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegno, nelle rampe, nei passaggi in genere e nelle vie di esodo, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione, al massimo, del 50% della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitti + proiezioni orizzontali delle scale); per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0;
- b) in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1;
- c) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi e simili) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1;
- d) le poltrone ed i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM;
- e) i sedili non imbottiti costituiti da materiali combustibili devono essere di classe non superiore a 2;
- f) i materiali isolanti in vista, con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1; nel caso di materiale isolante in vista, con componente isolante non direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0,1-1;
- g) i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere messi in opera in aderenza agli elementi costruttivi o riempiendo con materiale incombustibile eventuali intercapedini. Ferme restando le limitazioni di cui alla precedente lettera a), è consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista, posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco;
- h) i materiali di cui alle lettere precedenti devono essere omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984);
- i) qualora siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza dei locali rispetto a quanto previsto dal presente decreto, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli incendi e/o impianti di spegnimento automatico, può consentirsi l'impiego di materiali di classe 1, 2 e 3 in luogo delle classi 0, 1 e 2 precedentemente indicate, con esclusione dei tendaggi, controsoffitti e materiali di rivestimento posti non in aderenza per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1, nonché delle poltrone e dei mobili imbottiti per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1 IM;
- l) è consentita la posa in opera, a parete e a soffitto, di rivestimenti lignei opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992);
- m) per il palcoscenico e la sala è ammesso il pavimento in legno; negli altri ambienti tale tipo di pavimento può essere consentito purché stabilmente aderente a strutture non combustibili o rivestite con materiali di classe 0;
- n) è consentito l'impiego del legno per i serramenti esterni ed interni;
- o) i lucernari devono avere vetri retinati oppure essere costruiti in vetrocemento o con materiali combustibili purché di classe 1 di reazione al fuoco;
- p) i materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono essere incombustibili. È consentita l'installazione di materiali isolanti combustibili all'interno di intercapedini delimitate da strutture realizzate con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI 30.

2.3.3 MATERIALE SCENICO

Per la realizzazione degli scenari fissi e mobili (quinte, velari, tendaggi e simili) è ammesso

¹⁸ Per i prodotti da costruzione si applicano le disposizioni contenute nel DM 10/3/2005 e nel DM 15/3/2005 che recepiscono il sistema europeo di classificazione (G.U. n. 73 del 30/3/2005).

¹⁹ Gli **schermi cinematografici non sono soggetti** all'obbligo di classificazione ai fini della **reazione al fuoco** (Nota prot. n. P691/4109 Sott. 53 del 11/4/1997).

l'impiego di materiali combustibili di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.

È consentito l'impiego di materiali di classe superiore a 2 a condizione che siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza della scena, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli incendi e/o impianti di spegnimento automatico.

In alternativa la classe di reazione al fuoco può essere attribuita senza l'esecuzione dei metodi di preparazione e manutenzione di cui all'allegato 6 al decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, con la produzione della relativa documentazione probante.

Di tale circostanza deve essere fatta menzione nel certificato di prova la cui validità è comunque limitata a sei mesi con l'obbligo di non effettuare lavaggi o altre operazioni di manutenzione che possano alterare le caratteristiche di reazione al fuoco.

Nei locali con scena di tipo integrato nella sala, i materiali allestiti nell'area scenica devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.

2.3.4 MATERIALI DI COPERTURA

I materiali impiegati nella copertura dei locali devono avere caratteristiche di reazione al fuoco secondo quanto previsto al punto 2.3.2.

È consentito che il materiale dei tendoni dei circhi, teatri tenda e strutture similari⁽²⁰⁾ sia di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.⁽²¹⁾

TITOLO III DISTRIBUZIONE E SISTEMAZIONE DEI POSTI NELLA SALA

3.1 DISTRIBUZIONE DEI POSTI A SEDERE

Nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), i posti a sedere, di tipo fisso, devono essere distribuiti in settori con non più di 160 posti, con un massimo di 16 posti per fila e di 10 file.

Quando la distanza tra gli schienali delle file è di almeno 1,1 m, i posti a sedere possono essere distribuiti in settori di 300 posti con un massimo di 20 posti per fila e di 15 file.

I settori devono essere separati l'uno dall'altro mediante passaggi longitudinali e trasversali di larghezza non inferiore a 1,2 m.⁽²²⁾

Tra i posti a sedere e le pareti della sala deve essere lasciato un passaggio di larghezza non inferiore a 1,2 m.⁽²³⁾

Su conforme parere dell'autorità competente, si può consentire che file al massimo di 4 posti vengano accostate alle pareti laterali della sala.

Nei locali con capienza non superiore a 150 posti è consentita una larghezza delle corsie di passaggio non inferiore a 0,9 m.

In galleria, tra la balaustra e la prima fila antistante di posti, deve essere lasciato un passaggio di larghezza non inferiore a 0,6 m, misurato a sedile abbassato.

L'altezza della balaustra deve essere non inferiore a 1 m.⁽²⁴⁾

²⁰ È consentito l'utilizzo di **tendoni omologati** anche in locali di pubblico spettacolo destinati a trattenimenti ed attrazioni varie trattandosi di strutture ricomprendibili nella generale fattispecie dei teatri tenda (Nota prot. n. P1107/4109 Sott. 44 C.6 del 28/11/2002).

²¹ Per i teatri tenda può essere ammessa la **classe 1 per il pavimento** (Nota DCPREV prot. n. 11204 del 10/8/2011).

²² L'assenza di specificazioni circa la tipologia del sedile non esclude la possibilità di computare la larghezza minima dei passaggi trasversali a **sedile alzato** (Nota prot. n. P673/4109 Sott. 44 B del 20/5/2001).

²³ Non è ammesso accostare **l'ultima fila di posti a sedere** alla parete posteriore di fondo di una sala cinematografica, senza lasciare fra la fila e la parete stessa un passaggio di larghezza non inferiore ad 1,20. È ammessa solo la possibilità (v. comma 5°) di accostare file di posti a sedere alle pareti laterali e non a quella di fondo. (Nota prot. n. P1061/4109 sott. 44/B del 25/11/2001)

²⁴ Relativamente all'**altezza della balaustra** nei palchi in teatri esistenti e/o storici, le disposizioni contenute nel DM 19/8/1996 si applicano ai locali di nuova realizzazione. Per i locali esistenti, già autorizzati dalle C.P.V.L.P.S ai sensi della circolare n. 16/1951, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 5

Nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere e), f), la distribuzione dei posti a sedere, pur realizzata secondo le necessità, non deve in ogni caso costituire impedimenti ed ostacoli all'esodo delle persone in caso di emergenza.

3.2 SISTEMAZIONE DEI POSTI FISSI A SEDERE

La distanza tra lo schienale di una fila di posti ed il corrispondente schienale della fila successiva deve essere di almeno di 0,8 m.⁽²⁵⁾

La larghezza di ciascun posto deve essere almeno di 0,5 m con braccioli e di 0,45 m senza braccioli. Le sedie e le poltrone devono essere saldamente fissate al suolo ed avere sedile del tipo a ribaltamento automatico o per gravità. Quando la distanza tra gli schienali di file successive è di almeno 1,1 m è consentito che il sedile sia del tipo fisso.⁽²⁶⁾

Sono ammessi sedili mobili esclusivamente nei palchi.

Nei locali non provvisti di posti a sedere fissi, è consentito l'impiego temporaneo di sedie purché collegate rigidamente tra loro in file. Ciascuna fila può contenere al massimo 10 sedie in gruppi di 10 file.⁽²⁷⁾

È vietato collocare sedili mobili e sedie a rotelle nei passaggi e nei corridoi.

3.3 SISTEMAZIONE DEI POSTI IN PIEDI

Nessun spettatore può sostare nei passaggi esistenti nella sala.

Nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), non sono consentiti posti in piedi se non in aree riservate e purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il numero dei posti in piedi autorizzati sia fissato in ragione di 35 spettatori ogni 10 m² superficie all'uopo destinata;
- b) i posti in piedi siano computati agli effetti della larghezza delle uscite;
- c) le aree siano disposte soltanto posteriormente ai posti a sedere, in modo da lasciare sempre liberi i percorsi di ingresso e di uscita.

In caso di utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, la sistemazione del pubblico in piedi nell'area destinata all'attività sportiva è consentita fino ad un massimo di 20 spettatori ogni 10 mq di superficie all'uopo destinata.⁽²⁸⁾

TITOLO IV

MISURE PER L'ESODO DEL PUBBLICO DALLA SALA

4.1 AFFOLLAMENTO

L'affollamento massimo⁽²⁹⁾ deve essere stabilito come segue:

- a) nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), pari al numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impedito capacità motorie;
- b) nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere e), pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento **di 0,7 persone per metro quadrato**;

(Disposizioni per i locali esistenti) che rinviano al titolo XIX dell'allegato al DM. Pertanto l'eventuale rivalutazione delle balaustre potrà essere ricondotta nell'ambito della CPV. (Nota prot. n. 8278 del 8/6/2011).

²⁵ Tale distanza, dovendo essere computata tra schienali fissi, **non è riducibile** (Nota prot. n. P673/4109 Sott. 44 B del 20/5/2001).

²⁶ La distanza tra schienale di una fila e corrispondente schienale della fila successiva deve essere $\geq 0,8$ m con sedile a ribaltamento automatico o per gravità, e $\geq 1,1$ m in caso di sedile fisso, anche nel caso di impiego temporaneo di sedie collegate rigidamente tra loro in file (Nota DCPREV prot. n. 11204 del 10/8/2011).

²⁷ Modifiche ed Integrazioni apportate dal DM 6 marzo 2001.

²⁸ Modifiche ed Integrazioni apportate dal DM 6 marzo 2001.

²⁹ Non essendo elencati i luoghi all'aperto dove si tengono concerti di cui alla **lett. "I"** dell'art. 1 co. 1, deve essere la CPVLP, valutate le "strutture apposite per lo stazionamento del pubblico", a definire il massimo affollamento accettabile. Nell'ambito di tale valutazione si potranno usare come riferimento i criteri del numero di posti a sedere e della densità di cui alla lett. b) del medesimo p.to, tenendo però conto che l'esclusione di tali luoghi è stata imposta dall'atipicità dei luoghi stessi e dalla conseguente necessità di dotare gli organi di controllo di una maggiore discrezionalità (Nota prot. n. P2187/4109 sott. 44 del 5/11/1997).

- c) ***Nelle sale da ballo e discoteche di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento⁽³⁰⁾⁽³¹⁾ di 1,2 persone al metro quadrato.⁽³²⁾***

La densità di affollamento dovrà tenere conto dei vincoli previsti da regolamenti igienico-sanitari.

4.2 CAPACITÀ DI DEFLUSSO

La capacità di deflusso per i locali al chiuso non deve essere superiore ai seguenti valori:

- a) 50 per locali con pavimento a quota compresa tra più o meno 1 m rispetto al piano di riferimento;
- b) 37,5 per locali con pavimento a quota compresa tra più o meno 7,5 m rispetto al piano di riferimento;
- c) 33 per locali con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di 7,5 m rispetto al piano di riferimento.

La capacità di deflusso per i locali all'aperto non deve essere superiore a 250.⁽³³⁾

4.3 SISTEMA DELLE VIE DI USCITA

4.3.1 GENERALITÀ

Ogni locale deve essere provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo affollamento previsto ed alle capacità di deflusso sopra stabilite, che, attraverso percorsi indipendenti, adduca in luogo sicuro all'esterno.

I percorsi del sistema di vie di uscita comprendono corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi in genere.

L'altezza dei percorsi deve essere, in ogni caso, non inferiore a 2 m.⁽³⁴⁾

La larghezza utile dei percorsi deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non vanno considerati quelli posti ad un'altezza superiore a 2 m ed i corrimano con sporgenza non superiore ad 8 cm.

Nei passaggi interni alla sala, qualora sia necessario realizzare gradini per superare dislivelli, gli stessi debbono avere pedate ed alzate di dimensioni rispettivamente non inferiori a 30 cm (pedata) e non superiori a 18 cm (alzata),⁽³⁵⁾ ed essere segnalati con appositi dispositivi luminosi.

³⁰ *Ai fini dell'affollamento devono essere calcolate solo le superfici delle sale che compongono i locali, escludendo i locali di "servizio" (Nota prot. n. P2166/4109 Sott. 53 del 20/11/1997).*

³¹ *La **superficie da considerare** ai fini del calcolo dell'affollamento massimo consentito è quella compresa **entro il perimetro interno delle pareti** delimitanti il locale, **al lordo** di eventuali tramezzature interne, e comprensiva degli spazi accessibili al pubblico (biglietteria, pista da ballo e zona correlata quale salotti e aree di sosta di persone che non ballano, zona bar, ecc.) che costituiscono pertinenze ad uso della sala da ballo e non si configurano come attività indipendenti o spazi occupati in alternativa, con **esclusione** sia delle **aree** riservate alla gestione ed alla manutenzione, **non accessibili al pubblico** (uffici, magazzini/depositi, guardaroba, servizi riservati al personale, aree a rischio specifico) sia delle **scale di collegamento, dei percorsi di esodo, dei servizi igienici** ecc. (Nota DCPREV prot. n. 6832 del 4/5/2011).*

³² *In **grassetto corsivo** sono riportate le modifiche ed integrazioni apportate dal DM 6 marzo 2001.*

³³ *Relativamente alle **arene all'aperto** utilizzate per spettacoli cinematografici e/o teatrali delimitate da strutture murarie tali da rendere al chiuso il tratto terminale dei percorsi d'esodo adducanti all'esterno, la cui estensione in lunghezza risulta sempre limitata ad un breve tratto dell'intero percorso d'esodo, tenuto conto che il DM 19/8/1996 classifica tali luoghi come "luoghi all'aperto", nonché della limitata estensione del percorso al chiuso rispetto all'intero percorso d'esodo, la capacità di deflusso può essere superiore a 50, fermo restando il limite di 250 (Nota prot. n. P943/4109 sott. 53 del 13/9/1999).*

³⁴ *Il DM 30/11/1983 ammette che sull'**altezza dell'uscita** (mt. 2,00) possa applicarsi una **tolleranza del 5%**, mentre il D.Lgs 626/94, che ha recepito la direttiva 89/654/CE sui luoghi di lavoro, non consente altezze inferiori a mt. 2,00. Poiché la suddetta direttiva è divenuta cogente dal 10/1/1993, si ritiene che la tolleranza del 5% possa applicarsi, dell'altezza minima di mt. 2,00, ad uscite di emergenza preesistenti al 11/1/1993 (Nota prot. n. P849/4122 sott. 54 del agosto 1999).*

³⁵ *In analogia all'art. 9 del DM 18/3/1996 (impianti sportivi), è ammessa la variabilità graduale dell'alzata e della pedata tra un gradino ed il successivo in ragione di una **tolleranza del 2%**. (Nota prot. n. P1003/4109 sott. 44/B del 11/09/2001).*

Le uscite dalla sala devono essere distribuite con criteri di uniformità e di simmetria rispetto all'asse longitudinale della stessa. Qualora ciò risulti impossibile, deve provvedersi ad assicurare lo sfollamento dai vari settori con opportuno studio del movimento del pubblico in uscita e con conseguente dimensionamento dei corridoi di disimpegno interni.

La pendenza di corridoi e passaggi non può essere superiore al 12%. Le rampe ubicate lungo le vie di uscita, a servizio di aree ove è prevista la presenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie, non possono avere pendenza superiore all'8%.

Quando il pavimento inclinato immette in una scala, la pendenza deve interrompersi almeno ad una distanza dalla scala di 1,2 m.

I pavimenti in genere ed i gradini in particolare non devono avere superfici sdruciolevoli. Le superfici lungo le vie di uscita esposte alle intemperie devono essere tenute sgombre da neve e ghiaccio e se del caso adeguatamente protette.

Superfici vetrate e specchi non devono essere installati se possono trarre in inganno sulla direzione dell'uscita.

Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che possono costituire impedimento al regolare deflusso delle persone.

Gli eventuali guardaroba non possono essere previsti nelle scale o nelle loro immediate vicinanze, ed, in ogni caso, devono essere ubicati in modo tale che il loro utilizzo da parte degli spettatori, non costituisca ostacolo alla normale circolazione ed al deflusso del pubblico.

4.3.2 NUMERO DELLE USCITE

Il numero delle uscite, che dal locale adducono in luogo sicuro all'esterno, deve essere non inferiore a tre. Dette uscite vanno ubicate in posizioni ragionevolmente contrapposte.

Per i locali di capienza non superiore a 150 persone possono essere previste due sole uscite.

Le uscite devono essere dotate di porte apribili nel verso dell'esodo con un sistema a semplice spinta.

Nella determinazione del numero delle uscite possono essere computati i vani di ingresso purché dotati di porte apribili nel verso dell'esodo.

Nei complessi multisala, ogni sala deve essere provvista di un proprio sistema indipendente di vie di uscita. È consentito che gli ingressi alle singole sale dall'atrio comune vengano computati nella determinazione del numero delle uscite purché siano protetti con porte resistenti al fuoco di caratteristiche almeno REI 30, con apertura nel verso dell'esodo e dotate di dispositivo di autochiusura.

4.3.3 LARGHEZZA DELLE VIE DI USCITA

La larghezza di ogni singola via di uscita deve essere multipla del modulo di uscita (0,6 m) e comunque non inferiore a due moduli (1,2 m).

La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli di uscita, è determinata dal rapporto tra l'affollamento previsto al piano e la capacità di deflusso relativa.

Per i locali che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono su luogo sicuro all'aperto, viene calcolata sommando gli affollamenti previsti su due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

Per i locali con capienza non superiore a 150 persone è ammesso che le uscite abbiano larghezza inferiore a 1,2 m, con un minimo di 0,9 m, purché conteggiate come un modulo.

4.3.4 LUNGHEZZA DELLE VIE DI USCITA

Per i locali al chiuso, la lunghezza massima del percorso di uscita, misurata a partire dall'interno della sala, fino a luogo sicuro, o scala di sicurezza esterna rispondente ai requisiti di cui al punto 4.5.4, non deve essere superiore a 50 m, oppure 70 m se in presenza di efficaci impianti di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli incendi.

Per i locali distribuiti su più piani fuori terra, qualora per le caratteristiche planovolumetriche degli stessi, non sia possibile il rispetto delle lunghezze sopra riportate, sono consentiti percorsi di uscita di maggior lunghezza alle seguenti condizioni:

1) i locali devono essere ubicati in edifici con non più di quattro piani fuori terra;

- 2) le scale che fanno parte del sistema di vie di esodo, devono essere di tipo protetto con caratteristiche di resistenza al fuoco conformi a quanto previsto al punto 2.3.1, e devono immettere direttamente su luogo sicuro all'esterno;
- 3) la lunghezza del percorso al piano per raggiungere la più vicina scala protetta non deve essere superiore a 40 m.

I percorsi interni alla sala, fino alle uscite dalla stessa, vanno calcolati in linea diretta, non considerando la presenza di arredi, tavoli e posti a sedere, a partire da punti di riferimento che garantiscano l'intera copertura della sala ai fini dell'esodo, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) da ciascuno dei predetti punti devono essere garantiti percorsi alternativi; si considerano tali quelli che, a partire da ciascun punto di riferimento, formano un angolo maggiore di 45°;
- b) qualora la condizione di cui alla precedente lettera a) non sia rispettata, la lunghezza del percorso, misurata fino al punto dove c'è disponibilità di percorso alternativo, deve essere limitata a 15 m.

A titolo esemplificativo, si riporta, nelle tavole allegate, l'individuazione di tali punti relativamente a sale servite da uscite distribuite con criteri di uniformità e simmetria.

Quando un percorso di esodo, a servizio di un'area riservata a persone con limitate o ridotte capacità motorie, ha una lunghezza fino al luogo sicuro superiore a 30 m e comprende una o più rampe di scale, deve essere attrezzato con spazi calmi.

4.4 PORTE

Le porte situate sulle vie di uscita devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta. Esse vanno previste a uno o due battenti. I battenti delle porte, quando sono aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli.

Le porte che danno sulle scale non devono aprirsi direttamente sulle rampe, ma sul pianerottolo senza ridurre la larghezza.

I serramenti delle porte di uscita devono essere provvisti di dispositivi a barre di comando tali da consentire che la pressione esercitata dal pubblico sul dispositivo di apertura, posto su uno qualsiasi dei battenti, comandi in modo sicuro l'apertura del serramento.

Le porte devono essere di costruzione robusta.

Le superfici trasparenti delle porte devono essere costituite da materiali di sicurezza.

4.5 SCALE

4.5.1 GENERALITÀ

Le scale devono avere strutture resistenti al fuoco in relazione a quanto previsto al punto 2.3.1.

4.5.2 GRADINI , RAMPE, PIANEROTTOLI

I gradini devono essere a pianta rettangolare, avere pedate ed alzate di dimensioni costanti, rispettivamente non inferiore a 30 cm (pedata) e non superiore a 18 cm (alzata).

Sono ammessi gradini a pianta trapezoidale, purché la pedata sia di almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.

Le rampe delle scale devono avere non meno di tre e non più di quindici gradini. Le rampe devono avere larghezza non inferiore a 1,2 m.

I pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle rampe.

Nessuna sporgenza deve esistere nelle pareti delle scale per un'altezza di 2 m dal piano di calpestio.

I corrimano lungo le pareti non devono sporgere più di 8 cm e le loro estremità devono essere arrotondate verso il basso o rientrare, con raccordo, verso le pareti stesse.

Le scale di larghezza superiore a 3 m devono essere dotate di corrimano centrale.

Qualora le scale siano aperte su uno o entrambi i lati, devono avere ringhiere o balaustre alte almeno 1 m, atte a sopportare le sollecitazioni derivanti da un rapido deflusso del pubblico in situazioni di emergenza o di panico.

4.5.3 VENTILAZIONE

I vani scala devono essere provvisti superiormente di aperture di aerazione con superficie non inferiore a 1 m² con sistema di apertura degli infissi comandato automaticamente da

rivelatori di incendio o manualmente in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata.

4.5.4 SCALE DI SICUREZZA ESTERNE

Quando sia prevista la realizzazione di scale di sicurezza esterne, le stesse devono essere realizzate secondo i criteri sotto riportati:

- a) possono essere utilizzate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 m;
- b) devono essere realizzate con materiali di classe 0 di reazione al fuoco;
- c) la parete esterna dell'edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI 60.

In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato.

4.6 ASCENSORI - SCALE MOBILI⁽³⁶⁾

Gli ascensori e i montacarichi devono rispettare le disposizioni antincendio previste al punto 2.5 del decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246 (Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1987).

Gli ascensori e i montacarichi non devono essere utilizzati in caso d'incendio ad eccezione degli ascensori antincendio.

Negli edifici di altezza antincendio superiore a 24 m, deve essere previsto almeno un ascensore antincendio da realizzarsi secondo quanto disposto al punto 6.8 del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994).

Le eventuali scale mobili non vanno computate ai fini del dimensionamento delle vie di uscita. Occorre prevedere un sistema automatico che comandi il blocco delle scale mobili nonché il riporto al piano di uscita degli ascensori in caso di incendio.

TITOLO V DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCENA

5.1 DISPOSIZIONI GENERALI

Le scene, sia di tipo separato che integrato rispetto alla sala, devono contenere unicamente gli scenari, gli spezzati e gli attrezzi necessari per lo spettacolo del giorno, che devono essere collocati in modo da non ingombrare i passaggi e rendere accessibili le attrezzature ed i mezzi antincendio.

I depositi ed i laboratori non devono avere alcuna comunicazione con la scena e con le aree riservate al pubblico, fatto salvo i magazzini di servizio, strettamente destinati a ricevere gli scenari e le attrezzature per gli spettacoli in corso, che possono comunicare direttamente con la scena tramite porte resistenti al fuoco REI 90 e restare aperti per il tempo strettamente necessario per lo spostamento dei materiali.

I camerini ed i locali riservati agli artisti non possono comunicare direttamente con la scena.

L'uso nella rappresentazione di fuochi di artificio, di fiamme libere e di spari con armi, deve essere oggetto di valutazione da parte dell'autorità competente e non può essere autorizzato in mancanza di misure di sicurezza appropriate ai rischi.

È vietato fumare nella scena e sue dipendenze, salvo che per esigenze sceniche.

Eventuali scarti e residui di lavori effettuati sulla scena dovranno essere rimossi prima della rappresentazione e comunque al termine dei lavori.

Nei teatri con scena di tipo separato dalla sala, al fine di consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, deve essere assicurata l'accessibilità alla zona comprendente la scena ed i locali di servizio annessi. In particolare:

- a) nei teatri di capienza superiore a 1000 spettatori, il corpo di fabbrica contenente la scena ed i locali di servizio annessi, deve essere attestato su luoghi scoperti per una frazione non

³⁶ *Le disposizioni di prevenzione incendi per gli ascensori sono state aggiornate con il DM 15/9/2005 "Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi".*

inferiore al 50% del suo perimetro;

- b) nei teatri di capienza compresa tra 500 e 1000 spettatori, il corpo di fabbrica, contenente la scena ed i locali di servizio annessi, deve essere attestato su spazi scoperti per una frazione non inferiore ad un terzo del suo perimetro.

Nei teatri con scena di tipo integrato nella sala devono essere in ogni caso osservati i requisiti minimi per l'accesso all'area di cui al punto 2.1.3.

5.2 SCENA SEPARATA DALLA SALA

5.2.1 CARATTERISTICHE DELLA SEPARAZIONE TRA SCENA E SALA

Nei teatri con scena di tipo separato, la parte di edificio contenente la scena deve essere separata dai locali di servizio annessi e dalla sala tramite strutture resistenti al fuoco almeno REI 90. L'unica apertura ammessa nella struttura di separazione con la sala è il boccascena.

Sono consentiti passaggi di servizio con la sala purché muniti di porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 90, provviste di dispositivo di autochiusura.

La separazione rispetto alla sala, con le caratteristiche sopra riportate, deve essere prevista qualora il teatro abbia capienza superiore a 1000 spettatori o il palcoscenico abbia superficie superiore a 150 m²; la scena deve essere in ogni caso separata dai locali attigui di servizio con strutture almeno REI 90.

Nei teatri con capienza superiore a 1000 spettatori, il boccascena deve essere munito di sipario metallico di sicurezza.

L'installazione del sipario di sicurezza non è obbligatorio nei luoghi di spettacolo, di capienza anche superiore a 1000 spettatori, nei quali solo saltuariamente vengono effettuate rappresentazioni teatrali, purché il palcoscenico abbia superficie inferiore a 150 m².

5.2.2 ALTEZZA DELLA SCENA

Al fine di impedire che i prodotti della combustione di un eventuale incendio, sviluppatosi nell'area della scena, possano invadere la sala, la copertura della scena deve essere sopraelevata, rispetto al punto più alto della copertura della sala.

In ogni caso la copertura della scena, avente superficie di palcoscenico superiore a 150 m², deve essere sopraelevata, rispetto al punto più alto della copertura della sala, di almeno 2 m.

In presenza di scene, con superficie di palcoscenico inferiore a 150 m², è consentito che la copertura della scena sia allo stesso livello della copertura della sala purché a soffitto, tra palcoscenico ed area riservata al pubblico, sia installato un setto di altezza non inferiore a 1,5 m, incombustibile e con caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 30.

5.2.3 CORRIDOI, SCALE, PORTE, USCITE VERSO L'ESTERNO

Ad eccezione dei magazzini di servizio, che possono comunicare direttamente con la scena alle condizioni di cui al punto 5.1, tutti i restanti locali di servizio, pertinenti la scena, devono comunicare con quest'ultima attraverso corridoi di disimpegno situati all'intorno della scena.

Le comunicazioni tra la scena e i corridoi di disimpegno devono essere munite di porte resistenti al fuoco almeno REI 60, dotate di dispositivo di autochiusura. La larghezza di detti corridoi deve essere sufficiente al movimento degli artisti e delle comparse e non può essere inferiore a 1,5 m per quelli al piano del palcoscenico, ed a 1,2 m per gli altri piani.

I corridoi, direttamente o attraverso passaggi e scale, devono condurre all'esterno con percorso di lunghezza non superiore a quella stabilita al punto 4.3.4 se dispongono di almeno due uscite contrapposte, o non superiore a 15 m se dispongono di una sola uscita.

Il numero delle scale deve essere stabilito in relazione all'importanza della scena ed alle necessità funzionali e di sicurezza.

Le gallerie di manovra ed i piani forati devono essere provvisti di uscite dotate di porte resistenti al fuoco almeno REI 60 con dispositivo di autochiusura, che immettano direttamente all'esterno o su di una via di uscita protetta in modo da poter essere utilizzate dal personale di scena in caso di emergenza e dai Vigili del Fuoco per l'attacco di un incendio dall'esterno.

5.2.4 SIPARIO DI SICUREZZA

5.2.4.1 Caratteristiche

Il sipario di sicurezza deve costituire una separazione, incombustibile, resistente al fuoco REI 60, tra la sala e il palcoscenico.

Esso deve funzionare di regola a discesa verticale, deve chiudersi con velocità non minore a 0,25 m/s e resistere ad una pressione di almeno 45 daN/m², senza che si verifichino inflessioni che possano compromettere il suo funzionamento.

Il sipario di sicurezza in posizione abbassata deve fare battuta sul piano del palcoscenico in corrispondenza del muro tagliafuoco sottostante.

5.2.4.2 Comando del sipario di sicurezza

I comandi del sipario di sicurezza devono essere ubicati in posizione tale da consentire la facile e sicura manovra, assicurando la completa visibilità del sipario stesso durante la discesa.

Devono essere previsti due quadri di manovra, l'uno situato sul palcoscenico e l'altro fuori della scena.

5.2.4.3 Protezione del sipario di sicurezza

Il sipario di sicurezza deve essere protetto dal lato della scena mediante un impianto di raffreddamento a pioggia a comando manuale. Detto comando deve essere ubicato negli stessi punti dei quadri di manovra del sipario.

La portata dell'acqua di raffreddamento deve essere non inferiore a 2 l/min per metro quadrato del sipario ed essere distribuita in modo omogeneo su tutta l'area del sipario.

5.2.5 SISTEMA DI EVACUAZIONE FUMI E CALORE

La scena deve essere dotata di un efficace sistema di evacuazione fumi e calore, realizzato a regola d'arte.

I dispositivi di comando manuale del sistema devono essere ubicati in posizione segnalata e protetta in caso di incendio.

5.2.6 LOCALI DI SERVIZIO ALLA SCENA

5.2.6.1 Camerini e cameroni

I camerini ed i cameroni devono essere ubicati esternamente ai muri perimetrali della scena.

Le comunicazioni dei camerini e cameroni con la scena e con l'esterno devono avvenire attraverso i corridoi di disimpegno e le scale previste al punto 5.2.3.

Nessuna installazione, neppure provvisoria, di camerini e cameroni è consentita nella scena propriamente detta, ivi compreso il sottopalco, salvo che quest'ultimo sia dotato di proprie uscite dirette verso luogo sicuro e costituisca un compartimento antincendio di classe REI 120.

5.2.6.2 Depositi e laboratori

I depositi e i laboratori a servizio del teatro devono essere ubicati esternamente ai muri perimetrali della scena.

Ciascuno dei suddetti locali deve disporre di accesso diretto dall'esterno e costituire compartimento antincendio di classe almeno REI 60.

Non sono consentite comunicazioni dirette con la scena, salvo che per i magazzini di servizio destinati a contenere gli scenari e le attrezzature dello spettacolo in corso, di cui al punto 5.1.

I suddetti locali devono disporre di aerazione diretta verso l'esterno mediante aperture di superficie non inferiore ad 1/40 di quella in pianta.

La superficie massima lorda di ciascun locale non potrà essere superiore a:

- 1000 m², se ubicati ai piani fuori terra;
- 500 m², se ubicati ai piani interrati.

Se il carico di incendio nei suddetti locali supera il valore di 30 kg/m² di legna standard, gli stessi devono essere protetti con impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler).

I depositi di materiali infiammabili devono essere ubicati fuori del volume del fabbricato.

Ogni deposito deve essere dotato di almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a

21A 89BC, ogni 150 m² di superficie.

5.2.7 MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

Le scene con palcoscenico di superficie superiore a 150 m², oltre alle attrezzature mobili e fisse di estinzione previste al titolo XV, devono essere protette con impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler).

5.3 SCENA INTEGRATA NELLA SALA

L'affollamento, sulla base del quale vanno dimensionate le vie di uscita, deve tenere conto, oltre che del pubblico, anche degli artisti e del personale di servizio alla scena, qualora l'area riservata alla scena non disponga di vie di uscita ad uso esclusivo.

La lunghezza massima delle vie di uscita deve essere ridotta del 20% rispetto a quanto previsto al punto 4.3.4.

Il numero di uscite dalla sala e quelle che immettono sull'esterno non possono essere in ogni caso inferiori a tre, di larghezza non inferiore a 1,2 m ciascuna.

Lo spazio riservato al pubblico deve distare almeno 2 m dalla scena.

Gli scenari devono essere di tipo fisso e di classe di reazione al fuoco non superiore a 1. La sala deve essere dotata di un efficace sistema di evacuazione fumi.

TITOLO VI DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CABINE DI PROIEZIONE

Le cabine di proiezione devono essere dimensionate in ragione del numero e dell'ingombro degli apparecchi installati ed in modo da consentire il lavoro degli addetti e gli interventi di manutenzione. Esse devono essere opportunamente aerate verso l'esterno.

Le cabine di proiezione devono essere realizzate con strutture di caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60.

Le feritoie di proiezione, di spia e dei riflettori del palcoscenico, ove installati, devono essere munite di cristalli di idoneo spessore e devono avere dimensioni limitate alle necessità funzionali.

L'accesso dall'interno del locale deve avvenire tramite disimpegno munito di porte con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 30.⁽³⁷⁾

Presso ogni cabina deve essere tenuto almeno un estintore portatile di capacità estinguente minima 21A 89BC.

Le cabine, ove sono installati impianti automatici di proiezione, non necessitano di essere permanentemente presidiate dall'operatore, che in ogni caso deve essere reperibile all'interno del locale durante la proiezione.

È consentito installare un apparecchio di proiezione di formato ridotto⁽³⁸⁾ in un punto qualsiasi del locale, purché distante dai posti riservati agli spettatori ed in posizione tale da non ostacolare in alcun modo il deflusso del pubblico.

³⁷ *Relativamente all'accesso alle cabine di proiezione che la regola tecnica in vigore prevede che avvenga mediante disimpegno, con **circolare prot. n. 8907 del 27/7/2015** (che ha corretto la circ. prot. n. 4471 del 16/4/2015), alla luce delle innovazioni tecnologiche che vedono in sostituzione delle pellicole cinematografiche sistemi digitalizzati in cui il sistema di proiezione è costituito da un'apparecchiatura elettronica, tipo computer, che presenta quindi differenti rischi di incendio rispetto ai sistemi di proiezione con la pellicola, è stato chiarito che una cabina in cui sia presente solo un **sistema di proiezione esclusivamente digitalizzato non comporta l'applicazione delle relative disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto capoverso del Titolo VI del D.M. 19/8/1996**. I requisiti richiesti per tale locale dovranno, pertanto, fare riferimento ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi, tenendo presenti le esigenze funzionali e costruttive, ovvero alle misure indicate nel DM 19/8/1996, qualora lo stesso venga destinato ad un uso ivi specificato.*

³⁸ *Per "**apparecchio di proiezione di formato ridotto**" è possibile intendere anche la tipologia di apparecchio di proiezione "**di tipo digitale**" (Circolare prot. n. 8907 del 27/7/2015).*

TITOLO VII

CIRCHI, PARCHI DI DIVERTIMENTO E SPETTACOLI VIAGGIANTI⁽³⁹⁾

7.1 UBICAZIONE

Il luogo di installazione degli impianti in questione, di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, deve essere scelto in modo da consentire l'avvicinamento e la manovra degli automezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento delle persone verso aree adiacenti.

Le strade per l'allontanamento del pubblico devono avere una larghezza globale pari almeno alla metà della larghezza complessiva delle uscite dell'impianto e l'allontanamento deve essere possibile in due sensi.

In ogni caso tra i tendoni e gli edifici circostanti deve essere interposta una distanza di rispetto non inferiore a 20 m.

L'area destinata all'installazione di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti deve essere fornita di energia elettrica, telefono e di almeno un idrante per il rifornimento degli automezzi antincendio.⁽⁴⁰⁾

7.2 DISTRIBUZIONE DEI TENDONI E DELLE ATTRAZIONI

I tendoni e le attrazioni devono essere dislocati in modo da ridurre al minimo la possibilità di propagazione di un incendio.

In ogni caso la distanza tra i tendoni e le attrazioni limitrofe non deve essere inferiore a 6 m.⁽⁴¹⁾

Le funi per controventare, i picchetti e i paletti per i tendoni non devono ostruire i passaggi per le persone verso luoghi sicuri. Nel caso in cui essi fiancheggiino tali passaggi, devono essere protetti e segnalati.

7.3 SCUDERIE

Le scuderie ed altri ambienti destinati al ricovero degli animali debbono essere separati dalla sala.

7.4 DEPOSITI E LABORATORI

Depositi ed eventuali laboratori devono essere ubicati all'esterno della sala e posti a distanza di almeno 6 m.

7.5 MISURE DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI

I liquidi infiammabili devono essere tenuti in contenitori di sicurezza, chiusi e conservati in luoghi idonei.

Gli spazi sottostanti ed adiacenti le attrazioni, i veicoli e le carovane non devono essere utilizzati per depositare materiale combustibile o infiammabile; negli stessi spazi deve essere rimossa la vegetazione e devono essere adottati gli accorgimenti atti ad evitarne la crescita, quando essa possa rappresentare pericolo d'incendio.

I contenitori di G.P.L., sia pieni che vuoti, devono essere custoditi in conformità alle specifiche norme di prevenzione incendi.

È vietato l'impiego di gas infiammabile per il gonfiaggio di palloni in vendita o in esposizione.

³⁹ In data 12/12/2007 è entrato in vigore il DM 18/5/2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante".

⁴⁰ Il p.to 7.1 stabilisce che l'area di installazione di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti deve essere fornita di energia elettrica, telefono e di almeno un idrante per rifornimento degli automezzi antincendio. Quanto sopra, pur rientrando nelle previsioni della vigente legislazione (art. 9 della legge 18/3/1968, n. 337), risulta però ampiamente disatteso in quanto gran parte delle aree pubbliche o private, a ciò destinate, non sono state a tutt'oggi attrezzate. Mentre per l'energia elettrica e l'utenza telefonica può sopperirsi rispettivamente con gruppi elettrogeni e sistemi di telecomunicazione cellulare, per quanto attiene la mancata disponibilità di idranti in loco, la CPV potrà prescrivere idonei mezzi di estinzione, adeguati alla tipologia e caratteristiche dell'insediamento (Circolare n. 1 MI.SA. (97) del 23/1/1997).

⁴¹ La distanza di 6 m deve essere rispettata solamente tra tendoni limitrofi e tra tendoni ed altre attrazioni limitrofe, intendendosi per tendoni una tendo-struttura o una tenso-struttura in cui il telo di copertura costituisce anche tamponamento laterale (p.e. tendoni di circhi, teatri-tenda e strutture similari). Detto vincolo non sussiste per distanziare tra loro attrazioni non equiparabili a tendoni (Circolare n. 1 MI.SA. (97) del 23/1/1997).

È proibito l'uso di fiamme e di materiali infiammabili per gli effetti speciali durante gli spettacoli a meno che non vengano adottate specifiche precauzioni per prevenire incendi.

7.6 IMPIANTI ANTINCENDIO

Le aree destinate all'installazione di circhi e spettacoli viaggianti devono essere dotate di almeno un idrante DN 70.

Le aree destinate a parchi di divertimento permanenti devono essere fornite di una rete di idranti DN 70 distribuiti a distanza reciproca non superiore a 60 m.

7.7 DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE TECNICHE

I progetti delle strutture dei tendoni dei circhi e delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, devono essere approvati, precedentemente al loro primo impiego, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337, e prevedere eventuali limitazioni d'impiego incluse quelle relative alle condizioni atmosferiche (neve, vento).

Tali progetti, corredati di planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per il pubblico e le vie di uscita, e di documentazione relativa alla conformità degli impianti e dei materiali, devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo locali, unitamente ad una dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta di volta in volta dall'esercente, autorizzato all'esercizio dell'attività ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337.

Con periodicità annuale ogni struttura deve essere oggetto di una verifica da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici. Gli esiti di detta verifica dovranno essere oggetto di apposita certificazione da tenere a disposizione degli organi di controllo locali.

Non sono ammesse coperture di tipo pressostatico.

TITOLO VIII

TEATRI TENDA E STRUTTURE SIMILARI

8.1 UBICAZIONE

L'area di installazione di teatri tenda e strutture similari deve essere rispondente a quanto previsto al punto 7.1.

8.2 AREA DELLA SCENA - CAMERINI

L'area scenica, essendo in tali strutture del tipo integrato nella sala, dovrà osservare le disposizioni di cui al punto 5.3.

I camerini devono essere dislocati in un'area diversa da quella della scena e le comunicazioni degli stessi con la scena e con l'esterno, devono avvenire esclusivamente a mezzo di passaggi autonomi e direttamente comunicanti con l'esterno.

La larghezza di detti passaggi deve essere non inferiore a 1,2 m, onde essere valutati come uscite a servizio del palcoscenico.

Nell'impossibilità di realizzare un efficace sistema di evacuazione fumi, si deve proteggere il palcoscenico, ed i camerini, se ubicati all'interno del tendone, con un impianto di spegnimento ad acqua frazionata a comando manuale.

8.3 DEPOSITI E LABORATORI

Eventuali magazzini e laboratori per il deposito e la lavorazione di materiale scenico devono essere sistemati all'esterno del teatro tenda.

L'area di installazione di un teatro tenda deve essere dotata di almeno un idrante DN 70.

Qualora la struttura sia installata in modo permanente l'impianto idrico antincendio deve essere conforme a quanto prescritto al titolo XV.

8.5 DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE TECNICHE

I progetti relativi a teatri tenda e strutture similari, approvati dall'autorità competente, corredati di planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per il pubblico e le vie di uscita, e di documentazione relativa alla conformità degli impianti e dei materiali, devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo locali, unitamente ad una dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta di volta in volta dall'esercente, autorizzato all'esercizio dell'attività ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Con periodicità annuale ogni struttura deve essere oggetto di una verifica da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici. Gli esiti di detta verifica dovranno essere oggetto di apposita certificazione da tenere a disposizione degli organi di controllo locali.

Non sono ammesse coperture di tipo pressostatico.

TITOLO IX LUOGHI E SPAZI ALL'APERTO

L'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto.

L'eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi.

Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

TITOLO X LOCALI MULTIUSO

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai locali multiuso, fatto salvo quanto previsto da specifiche norme di prevenzione incendi.

Nel caso di utilizzo di impianti sportivi per lo svolgimento occasionale di intrattenimenti e spettacoli⁽⁴²⁾, si applicano le disposizioni del D.M. 18 marzo 1996 per quanto attiene la distribuzione del pubblico sulle tribune, mentre per la sistemazione del pubblico nell'area destinata all'attività sportiva si applicano le disposizioni del D.M. 19 agosto 1996 con le modifiche ed integrazioni apportate nel presente decreto.

La capienza del pubblico in tale area dovrà in ogni caso essere verificata sulla base della larghezza delle vie di esodo a servizio della stessa e della capacità di deflusso prevista per gli impianti sportivi dal decreto ministeriale 18 marzo 1996 (50 per impianti al chiuso e 250 per impianti all'aperto).⁽⁴³⁾

TITOLO XI LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100 PERSONE

Per i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), con capienza non superiore a 100 persone, utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, devono comunque essere rispettate le disposizioni del presente allegato relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati.

TITOLO XII AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

12.1 CLASSIFICAZIONE

Le aree e gli impianti a rischio specifico sono così classificati:

- depositi;
- impianti tecnologici;
- autorimesse.

⁴² Il **tappeto di protezione** dell'area di gioco deve essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1 e omologato tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco, come previsto al p.to 2.3.2 lett. g), del DM 19/8/1996 e al p.to 15 lett. c), del DM 18/3/1996.

⁴³ In grassetto corsivo sono riportate le modifiche apportate dal DM 6 marzo 2001.

12.2 DEPOSITI

Si intendono depositi o magazzini gli ambienti destinati alla conservazione di materiali occorrenti all'esercizio dei locali ed ai servizi amministrativi.

I depositi, ove previsti, annessi ai locali di cui alle presenti norme, con esclusione di quelli già trattati ai punti 5.1, 5.2.6.2, 7.4 e 8.3, devono essere realizzati con strutture portanti e separanti di resistenza al fuoco almeno REI 60.

Essi devono essere aerati direttamente dall'esterno mediante aperture di superficie non inferiore a 1/40 di quella in pianta; devono avere accesso dall'esterno e possono comunicare con gli altri ambienti dei locali a mezzo di porte resistenti al fuoco almeno REI 60, munite di dispositivo di autochiusura.

12.3 IMPIANTI TECNOLOGICI

12.3.1 IMPIANTI DI PRODUZIONE CALORE⁽⁴⁴⁾

Gli impianti di produzione di calore funzionanti a combustibile solido, liquido e gassoso dovranno essere realizzati nel rispetto delle specifiche normative di prevenzione incendi.

12.3.2 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE

Gli impianti di condizionamento e ventilazione devono essere progettati e realizzati nell'osservanza dei seguenti criteri:

A) IMPIANTI CENTRALIZZATI

Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non possono essere installati nei locali ove sono ubicati impianti di produzione calore.

I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60, aventi accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di dispositivo di autochiusura.

L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.

Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigoriferi prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate a gas.

Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferiti al tipo di combustibile impiegato.

Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.

B) CONDOTTE

Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco; le tubazioni flessibili di raccordo devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2⁽⁴⁵⁾.

⁴⁴ Non è consentita l'installazione di **apparecchi termici alimentati a gas** combustibile all'interno dei locali anche se di tipo stagno e a tiraggio forzato e di potenzialità complessiva inferiore a 35 kW (Nota prot. n. P77/4134 Sott. 53 del 25/1/1999)

⁴⁵ Comma superato dal DM 31/3/2003 "Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione", di cui si riporta l'Art. 2: 1) Le condotte sono realizzate in materiale di classe di reazione al fuoco 0. 2) Nel caso di condotte preisolato, realizzate con diversi componenti tra loro stratificati di cui almeno uno con funzione isolante, è ammessa la classe di reazione al fuoco 0-1. Detta condizione si intende rispettata quando tutte le superfici del manufatto, in condizione d'uso, sono realizzate con materiale incombustibile di spessore > 0,08 millimetri e sono in grado di assicurare, anche nel tempo, la continuità di protezione del componente isolante interno, di classe di reazione al fuoco ≤ 1. 3) I giunti ed i tubi di raccordo, la cui lunghezza non è superiore a 5 volte il diametro del raccordo stesso, sono realizzati in materiale di classe di reazione al fuoco 0, 0-1, 1-0, 1-1 o 1. 4) Le condotte di classe 0 sono rivestite esternamente con materiali isolanti di classe di reazione al fuoco ≤ 1. 5) Nelle more

Le condotte non devono attraversare:

- luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
- vani scala e vani ascensore;
- locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.

L'attraversamento dei soprarichiamati locali può tuttavia essere ammesso se le condotte sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato.

Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura che attraversano, azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo.

Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale di classe 0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.

C) DISPOSITIVI DI CONTROLLO

Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio.

Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di più compartimenti, devono essere muniti, all'interno delle condotte, di rivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo degli impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi. L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.

D) IMPIANTI LOCALIZZATI

È consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi condizionatori, purché il fluido refrigerante non sia infiammabile né tossico. È comunque escluso l'impiego di apparecchiature a fiamma libera.

12.4 AUTORIMESSE

I locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), possono essere attigui, sottostanti e sovrastanti alle autorimesse, nel rispetto delle specifiche normative di prevenzione incendi.

TITOLO XIII IMPIANTI ELETTRICI

13.1 GENERALITÀ

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 1 marzo 1968, n. 186, (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23 marzo 1968).

In particolare ai fini della prevenzione degli incendi gli impianti elettrici:

- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

dell'emanazione di specifiche norme tecniche armonizzate e dei connessi sistemi di classificazione per la tipologia di prodotti oggetto del presente decreto, sono ammessi manufatti in classe di reazione al fuoco A1, come definita nel sistema di classificazione europeo di cui alla decisione 2000/147/CE. 6) I materiali di cui al comma 5 sono omologati dal Ministero dell'interno ed individuati come "condotte di ventilazione e riscaldamento" o "manufatti completi isolanti per condotte di ventilazione e riscaldamento". La rispondenza a quanto dichiarato dal produttore, circa le modalità di assemblaggio ed installazione del manufatto, è attestata dall'installatore mediante apposita dichiarazione di conformità.

- a) illuminazione;
- b) allarme;
- c) rivelazione;
- d) impianti di estinzione degli incendi;
- e) ascensori antincendio.

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e successivi regolamenti di applicazione.

13.2 IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA

L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve ($\leq 0,5$ s) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione; ad interruzione media (≤ 15 s) per ascensori antincendio e impianti idrici antincendio.

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

- rivelazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 1 ora;
- ascensori antincendio: 1 ora;
- impianti idrici antincendio: 1 ora.

L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti.

L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 2 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico.

Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma purché assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.

13.3 QUADRI ELETTRICI GENERALI

Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.

TITOLO XIV SISTEMA DI ALLARME

I locali devono essere muniti di un sistema di allarme acustico realizzato mediante altoparlanti con caratteristiche idonee ad avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. Il comando di attivazione del sistema di allarme deve essere ubicato in un luogo continuamente presidiato.

TITOLO XV MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI ⁽⁴⁶⁾

15.1 GENERALITÀ

Le attrezzature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati a regola d'arte ed in conformità a quanto di seguito indicato.

15.2 ESTINTORI

Tutti i locali devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili.

Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, è comunque necessario che almeno alcuni si trovino:

⁴⁶ Per gli **impianti di protezione attiva contro l'incendio** si applica il **DM 20/12/2012** "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi". Le disposizioni del decreto si applicano agli **impianti di nuova costruzione** ed a quelli **esistenti** alla data di entrata in vigore (4 aprile 2013) del decreto stesso, nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro **modifica sostanziale**, così come definita nella regola tecnica allegata al decreto. Per gli "impianti esistenti" (senza modifiche sostanziali) rimangono valide le disposizioni precedenti.

- in prossimità degli accessi;
- in vicinanza di aree di maggior pericolo.

Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 m² di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per piano, fatto salvo quanto specificamente previsto in altri punti del presente allegato.

Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13A 89BC; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo.

15.3 IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO

15.3.1 NASPI

Devono essere installati almeno naspi DN 20 nei seguenti casi:

- locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), con capienza non superiore a 150 persone;
- locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), d), e), f), con capienza superiore a 300 persone e non superiore a 600 persone.

Ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida lunga 20 m, realizzata a regola d'arte.

Il numero e la posizione dei naspi devono essere prescelti in modo da consentire il raggiungimento, con il getto, di ogni punto dell'area protetta.

I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purché questa sia in grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente, oltre all'utenza normale, i due naspi in condizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 35 l/min ed una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica.

L'alimentazione deve assicurare un'autonomia non inferiore a 60 min.

Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare quanto sopra prescritto, deve essere predisposta un'alimentazione di riserva, capace di fornire le medesime prestazioni.

15.3.2 IDRANTI DN 45

Devono essere installati impianti idrici antincendio con idranti nei seguenti casi:

- locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), con capienza superiore a 150 persone;
- locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), d), e), f), con capienza superiore a 600 persone.

Gli impianti devono essere costituiti da una rete di tubazioni preferibilmente ad anello, con montanti disposti nelle gabbie delle scale o comunque in posizione protetta; dai montanti devono essere derivati gli idranti DN 45.

Devono essere soddisfatte le seguenti prescrizioni:

- a) al bocchello della lancia dell'idrante posizionato nelle condizioni più sfavorevoli di altimetria e distanza deve essere assicurata una portata non inferiore a 120 l/min ed una pressione residua di almeno 2 bar;
- b) il numero e la posizione degli idranti devono essere prescelti in modo da consentire il raggiungimento, con il getto, di ogni punto dell'area protetta, con un minimo di due idranti;
- c) l'impianto idraulico deve essere dimensionato in relazione al contemporaneo funzionamento del seguente numero di idranti:
 - n. 2 idranti per locali di superficie complessiva fino a 5.000 m²;
 - n. 4 idranti per locali di superficie complessiva fino a 10.000 m²;
 - n. 6 idranti per locali di superficie complessiva superiore a 10.000 m²;
- d) gli idranti devono essere ubicati in posizioni utili all'accessibilità ed all'operatività in caso d'incendio;
- e) l'impianto deve essere tenuto costantemente in pressione;
- f) le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete devono essere protette dal gelo, dagli urti e dal fuoco.

15.3.3 ATTACCHI PER IL COLLEGAMENTO CON LE AUTOPOMPE VV.F.

Devono prevedersi attacchi di mandata DN 70 per il collegamento con le autopompe VV.F., nel seguente numero:

- n. 1 al piede di ogni colonna montante, nel caso di edifici con oltre tre piani fuori terra;
- n. 1 negli altri casi.

Detti attacchi devono essere predisposti in punti ben visibili e facilmente accessibili ai mezzi di soccorso.

15.3.4 IMPIANTO IDRICO ESTERNO

In prossimità dei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), di capienza superiore a 1000 spettatori, e di tutti gli altri locali elencati all'art. 1, comma 1, di capienza superiore a 2000 spettatori, deve essere installato all'esterno, in posizione facilmente accessibile ed opportunamente segnalata, almeno un idrante DN 70, da utilizzare per il rifornimento dei mezzi dei Vigili del Fuoco. Tale idrante deve assicurare una portata non inferiore a 460 l/min per almeno 60 min, con una pressione residua non inferiore a 3 bar.

15.3.5 ALIMENTAZIONE NORMALE

Qualora l'acquedotto pubblico non garantisca con continuità, nelle 24 ore, le prestazioni richieste, deve essere realizzata una riserva idrica alimentata dall'acquedotto e/o altre fonti, di capacità tale da assicurare un'autonomia di funzionamento dell'impianto, nell'ipotesi di cui ai precedenti punti 15.3.2 e 15.3.4, per un tempo di almeno 60 minuti.

Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio deve essere, in tal caso, costituito da elettropompa provvista di alimentazione elettrica di riserva, alimentata con gruppo elettrogeno ad azionamento automatico; in alternativa a quest'ultimo può essere installata una motopompa di riserva ad avviamento automatico.

15.3.6 ALIMENTAZIONE AD ALTA AFFIDABILITÀ

Per i teatri di capienza superiore a 2000 spettatori, l'alimentazione della rete antincendio deve essere del tipo ad alta affidabilità.

Affinché un'alimentazione sia considerata ad alta affidabilità può essere realizzata in uno dei seguenti modi:

- una riserva virtualmente inesauribile;
- due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacità singola sia pari a quella minima richiesta dall'impianto, dotati di rinalzo;
- due tronchi di acquedotto che non interferiscano fra loro nell'erogazione, non siano alimentati dalla stessa sorgente, salvo che virtualmente inesauribile.

Tale alimentazione deve essere collegata alla rete antincendio tramite due gruppi di pompaggio, composti da una o più pompe, ciascuno dei quali in grado di assicurare le prestazioni richieste secondo una delle seguenti modalità:

- una elettropompa e una motopompa, una di riserva all'altra;
- due elettropompe, ciascuna con portata pari alla metà del fabbisogno ed una motopompa di riserva avente portata pari al fabbisogno totale;
- due motopompe, una di riserva all'altra;
- due elettropompe, una di riserva all'altra, con alimentazioni elettriche indipendenti. Ciascuna pompa deve avviarsi automaticamente.

15.4 IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A PIOGGIA (IMPIANTO SPRINKLER)

Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato un impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler) a protezione degli ambienti con carico d'incendio superiore a 50 kg/m² di legna standard.

Gli impianti idrici ed i relativi erogatori devono essere realizzati a regola d'arte secondo le norme UNI 9489, 9490 e 9491.

TITOLO XVI

IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE AUTOMATICA DEGLI INCENDI ⁽⁴⁷⁾

Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato un impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi a protezione degli ambienti con carico d'incendio superiore a 30 kg/m² di legna standard.

Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte secondo le norme UNI 9795.

TITOLO XVII

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524⁽⁴⁸⁾ nonché le prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992.

In particolare sulle porte delle uscite di sicurezza deve essere installata una segnaletica di tipo luminoso, mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attività, ed inoltre alimentata in emergenza.

In particolare la cartellonistica deve indicare:

- le porte delle uscite di sicurezza;
- i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza;
- l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi.

Alle attività a rischio specifico annesse ai locali, inoltre, si applicano le disposizioni sulla cartellonistica di sicurezza contenute nelle relative normative.

TITOLO XVIII

GESTIONE DELLA SICUREZZA

18.1 GENERALITÀ

Il responsabile dell'attività, o persona da lui delegata, deve provvedere affinché nel corso dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare:

- a) i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;
- b) prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione deve essere controllata la funzionalità del sistema di vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza;
- c) devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio, eseguendo prove periodiche con cadenza non superiore a 6 mesi;
- d) devono mantenersi costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti;
- e) devono mantenersi costantemente in efficienza i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento;
- f) devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni e risistemazioni;
- g) deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per motivi di sicurezza;
- h) nei depositi e nei laboratori, i materiali presenti devono essere disposti in modo da consentirne un'agevole ispezionabilità.

18.2 CHIAMATA DEI SERVIZI DI SOCCORSO

I servizi di soccorso devono poter essere avvertiti in caso di necessità tramite rete telefonica.

⁴⁷ Per gli **impianti di protezione attiva contro l'incendio** si applica il **DM 20/12/2012** (vedi nota precedente).

⁴⁸ Occorre far riferimento al D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) che ha abrogato e sostituito, tra le altre, dall'Allegato XXIV all'Allegato XXXII, le precedenti disposizioni in materia di segnaletica di sicurezza.

La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata a fianco di ciascun apparecchio telefonico, dal quale questa sia possibile.

18.3 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Occorre che tutto il personale dipendente sia adeguatamente informato sui rischi prevedibili, sulle misure da osservare per prevenire gli incendi e sul comportamento da adottare in caso di incendio.

Il responsabile dovrà inoltre curare che alcuni dipendenti, addetti in modo permanente al servizio del locale (portieri, macchinisti, etc.), siano in grado di portare il più pronto ed efficace ausilio in caso di incendio o altro pericolo.

18.4 ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Negli atri e nei corridoi dell'area riservata al pubblico devono essere collocate in vista le planimetrie dei locali, recanti la disposizione dei posti, l'ubicazione dei servizi ad uso degli spettatori e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite.

Planimetrie ed istruzioni adeguate dovranno altresì essere collocate sulla scena e nei corridoi di disimpegno a servizio della stessa.

All'ingresso del locale deve essere disponibile una planimetria generale, per le squadre di soccorso, riportante la ubicazione:

- delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite);
- dei mezzi e degli impianti di estinzione;
- dei dispositivi di arresto dell'impianto di ventilazione;
- dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici e dell'eventuale impianto di distribuzione di gas combustibile;
- dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d'uso.

18.5 PIANO DI SICUREZZA ANTINCENDIO

Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione della sicurezza antincendio devono essere pianificati in un apposito documento, adeguato alle dimensioni e caratteristiche del locale, che specifichi in particolare:

- i controlli;
- gli accorgimenti per prevenire gli incendi;
- gli interventi manutentivi;
- l'informazione e l'addestramento al personale;
- le istruzioni per il pubblico;
- le procedure da attuare in caso di incendio.

18.6 REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

Il responsabile dell'attività, o personale da lui incaricato, è tenuto a registrare i controlli e gli interventi di manutenzione sui seguenti impianti ed attrezzature, finalizzate alla sicurezza antincendio:

- sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi;
- attrezzature ed impianti di spegnimento;
- sistema di evacuazione fumi e calore;
- impianti elettrici di sicurezza;
- porte ed elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.

Inoltre deve essere oggetto di registrazione l'addestramento antincendio fornito al personale.

Tale registro deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile in occasione dei controlli dell'autorità competente.


TITOLO XIX ADEGUAMENTO DEI LOCALI ESISTENTI

I locali esistenti, di cui all'art. 5, devono essere adeguati alle disposizioni dell'allegato entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, relativamente ai seguenti punti:

- impianti elettrici;
- impianti tecnologici;

- sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi.⁽⁴⁹⁾

Le disposizioni riguardanti la gestione della sicurezza, di cui al titolo XVIII, devono essere attuate contestualmente all'entrata in vigore della presente decreto, con l'esclusione del piano di sicurezza antincendio e del registro della sicurezza antincendio che devono essere predisposti entro un anno, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di recepimento della direttiva 89/391/CEE e successive modifiche ed integrazioni.



⁴⁹ Per i locali esistenti, l'obbligo dell'installazione degli impianti di rilevazione e segnalazione automatica degli incendi, oltre che negli ambienti con carico d'incendio superiore a 30 kg/m² di legna standard, sia esteso unicamente agli altri casi previsti dal D.M. 19 agosto 1996 (p.ti 2.3.2, lettera <i></i>; 2.3.3; 4.3.4; 4.5.3; 12.3.2, lettere B e C; titolo XVI) (Nota prot. n. 7925 del 27/5/2011).

APPENDICE

RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI PIÙ RILEVANTI RELATIVAMENTE AI LOCALI DI IN- TRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO

R.D. 18 giugno 1931, n. 773⁽⁵⁰⁾ – "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)"

Art. 68. - Senza licenza del Questore⁽⁵¹⁾ non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione⁽⁵²⁾. Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali

Art. 69. - Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

Art. 80. - L'autorità di pubblica sicurezza⁽⁵³⁾ non può concedere la **licenza per l'apertura** di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una **commissione tecnica**⁽⁵⁴⁾ la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

⁵⁰ *Non ogni spettacolo o trattenimento musicale o danzante svolto in un pubblico esercizio è soggetto al regime di cui agli artt. 68, 69 e 80 del TULPS, con il conseguente parere della CVLPS. Al riguardo, si è infatti sostenuto che debbono ritenersi esenti dal sistema autorizzatorio che discende da tali articoli gli spettacoli e/o i trattenimenti musicali e danzanti allestiti occasionalmente o per specifiche ricorrenze (es.: festa dell'ultimo dell'anno), sempreché rappresentino un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande.*

Conseguentemente, sono stati considerati esenti dalla disciplina di cui ai richiamati articoli del TULPS ed ai controlli delle CVLPS quei trattenimenti organizzati eccezionalmente in pubblici esercizi, senza l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo, nei quali, in definitiva, il trattenimento è strettamente funzionale all'attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti. In tali casi, può ritenersi che l'esercente attui in maniera lecita una maggiore attrattiva sul pubblico nell'ambito dello svolgimento della sua propria attività economica, senza tratti di specifica imprenditorialità nel campo dell'intrattenimento e dello spettacolo.

Ove, invece, finiscano per essere prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo allo svolgimento dell'esibizione artistica programmata e all'accoglienza prolungata dei clienti (ad es., con allestimento di apposite sale, con allestimenti scenici, con il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con il pagamento di un biglietto d'ingresso, ecc.) si è espresso l'avviso che tornino ad essere applicabili le disposizioni del TULPS e quelle, connesse, del suo regolamento di esecuzione (con il relativo sistema di controlli e verifiche), poiché l'intrattenimento non può più considerarsi come attività meramente occasionale e complementare rispetto a quella della somministrazione di alimenti e bevande.

Lo stesso si è sostenuto laddove il trattenimento musicale e/o danzante sia previsto con cadenza saltuaria ma ricorrente (ad es., nei fine settimana) ... (Vedi nota prot. n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21-2-2013 del Dipartimento della pubblica sicurezza).

⁵¹ *La Corte costituzionale, con sentenza 15/12/1967, n. 142, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza la licenza del questore, in riferimento all'art. 17 della Costituzione. Con successiva sentenza 15/04/1970, n. 56, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del questore.*

⁵² *Comma così modificato dall'art. 164, D.lgs 31 marzo 1998, n. 112.*

⁵³ *Il rilascio della licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del TULPS è attribuita ai Comuni, come previsto dall'art. 19 punto 9 del DPR 24/7/1977 n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22/07/1975, n. 382).*

⁵⁴ *Le Commissioni (Comunali o Provinciali) di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo previste dall'art. 141 del regolamento di esecuzione del TULPS.*

D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 - "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999)".

... Omissis ...

Art. 4. Semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo

1 . Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 116 è sostituito dal seguente:

"Per le licenze di cui agli articoli 68 e 69 della legge è ammessa la rappresentanza. La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni.";

b) gli articoli 141 e 142 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 141. - Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- a) esprimere il **parere sui progetti** di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) **verificare** le condizioni di **solidità**, di **sicurezza** e di **igiene** dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i **locali** e gli impianti con capienza complessiva **pari o inferiore a 200 persone**⁽⁵⁵⁾⁽⁵⁶⁾, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni

⁵⁵ *Relativamente ai locali con capienza sino a 200 persone, si ritiene che per tale tipologia di locali, la sola verifica ad opera realizzata è demandabile ad un professionista tecnico iscritto ad albo professionale, mentre resta demandato alla competenza della Commissione di vigilanza l'espressione del parere sul progetto di detti locali (Nota prot. n. P407/4109 sott. 37 del 7/05/2002, su quesito formulato dalla Prefettura di Catania).*

⁵⁶ *Il parere sui progetti di nuovi teatri o di altri locali di pubblico spettacolo con capienza ≤ 200 persone, o su sostanziali modifiche di quelli esistenti, non possono essere sostituiti dalla presentazione di una SCIA, in ragione della natura giuridica degli atti demandati alle CVLPS e della discrezionalità tecnica che li contraddistingue. Infatti la SCIA, in virtù dell'art. 19 della L. n. 241/1990, sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, con chiaro riferimento a un titolo, comunque denominato, di natura autorizzatoria, laddove i pareri delle CVLPS non hanno tale natura, inserendosi nel complesso procedimento finalizzato al rilascio della licenza di agibilità o di esercizio da parte dell'amministrazione comunale. Inoltre, presupposto per la sufficienza di una SCIA (sempre in virtù dell'art. 19) è la natura vincolata dell'atto autorizzativo da essa sostituito, subordinatamente al mero accertamento positivo dei presupposti e dei requisiti di legge, laddove il parere delle CVLPS presuppone l'esercizio di una discrezionalità tecnica commisurata a ciascuno specifico locale o impianto, con un contenuto, perciò, più ampio di una mera verifica del rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza. Alle valutazioni tecniche delle commissioni, inoltre, è collegato il potere di "indicare le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni" (ai sensi dell'art. 141, lett. b, Reg. TULPS) nonché quello di verificare l'attuazione delle prescrizioni imposte. Con particolare riguardo ai locali e agli impianti con una capienza ≤ 200 persone, la relazione tecnica prevista dall'art. 141, co. 2, Reg. TULPS può sostituire, stante il tenore letterale della norma, le verifiche previste alla lett. b) e gli accertamenti di cui alle lett. c) e d) del primo comma dello stesso articolo, ma non anche il parere di cui alla lett. a), relativo ai "progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti", restando salvo il*

sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, **non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei** che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a **due anni**.

Art. 141-bis. - Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la **commissione di vigilanza è comunale** e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.

La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:

- a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

Art. 142. - Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la **commissione provinciale di vigilanza**.

La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal prefetto ed è composta:

- a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
- b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;
- c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;

potere della commissione di indicare altre cautele ritenute necessarie nei casi concreti nonché di verificare il rispetto delle eventuali prescrizioni imposte ... (Vedi nota prot. n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21-2-2013 del Dipartimento della pubblica sicurezza).

- d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
- f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- g) da un esperto in elettrotecnica.

Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti, commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facoltà di avvalersi di supplenti, il questore può delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.

Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141-bis.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale può delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.

Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della **commissione provinciale** di cui al presente articolo è **sempre prescritta**:

- a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i **locali cinematografici o teatrali** e per gli **spettacoli viaggianti** di capienza superiore a **1.300 spettatori** e per gli **altri locali** o gli impianti con capienza superiore a **5.000 spettatori**;
- b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità.;"
- c) *al secondo comma dell'articolo 144, le parole "articolo 142, n. 3", sono sostituite dalle seguenti: "articolo 141, primo comma, lettera e)".*

... *Omissis* ...

Allegato al **D.M. 22/2/1996 n. 261** "Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento"

ENTITÀ MINIMA DEI SERVIZI DI VIGILANZA

a) Circhi - teatri/tenda con capienza superiore a 500 posti:

2 unità fino a 1.000 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 500 posti o frazione;

Teatri e cinema-teatri al chiuso con capienza superiore a 500 posti [*]

Teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti [*]:

area platea: 1 unità fino a 1.000 da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 500 posti o frazione;

area scena: 1 unità con palcoscenico fino a 200 mq; - 2 unità con palcoscenico oltre 200 mq e/o con palcoscenico dotato di impianti ed attrezzature a tecnologia complessa;

galleria: 1 unità per ogni galleria;

palchi: 1 unità ogni 3 ordini di palchi.

b) Teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è prevista la presenza di pubblico:

2 unità fino a 250 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 250 posti o frazione;

c) Sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti:

2 unità fino a 2.000 posti, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.000 posti o frazione;

d) Impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive:

4 unità fino a 15.000 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 4.000 posti o frazione;

e) Impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive:

4 unità fino a 5.000 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.500 posti o frazione;

f) Edifici, luoghi o locali posti al chiuso, ove si svolgono anche occasionalmente mostre, gallerie, esposizioni, con superficie lorda superiore a 2.000 mq:

2 unità fino a 4.000 mq da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 2.000 mq;

Fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq e 10.000 mq se all'aperto:

4 unità fino a 20.000 mq di area espositiva utilizzata, comprensiva degli spazi all'aperto, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 10.000 mq;

Oltre i 150.000 mq la commissione provinciale di vigilanza stabilirà l'entità del servizio in relazione ai padiglioni utilizzati;

g) Locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone:

2 unità fino ad una capienza di 2.000 persone da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.000 persone o frazione;

h) Luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone

4 unità fino a 15.000 persone da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 4.000 persone;

Nel caso in cui la commissione provinciale di vigilanza ritenga necessario disporre l'impiego di automezzi antincendio, il servizio dovrà essere potenziato con una unità di personale, con mansioni di autista, per ogni automezzo.

[] Nel caso in cui tali strutture vengano utilizzate per conferenze, concerti e simili la commissione provinciale di vigilanza valuterà caso per caso l'entità minima del servizio.*

D.M. (Lavori Pubblici) n. 236 del 14 giugno 1989 - "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del **superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche**".

... *Omissis* ...

Art. 5 - Criteri di progettazione per la visitabilità

... *Omissis* ...

5.2 Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione

Nelle sale e nei luoghi per riunioni e spettacoli, **almeno una zona deve essere agevolmente raggiungibile**, anche dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria, **mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe, ovvero mediante ascensore o altri mezzi** di sollevamento.

Qualora le attività siano soggette alla vigente normativa antincendio, detta zona deve essere prevista in posizione tale che, nel caso di emergenza, possa essere agevolmente raggiunta una via di esodo accessibile o un "luogo sicuro statico".

In particolare, la sala per riunione, spettacolo e ristorazione deve inoltre:

- essere dotata di posti riservati per persone con ridotta capacità motoria, in numero pari ad almeno **due posti per ogni 400 o frazione di 400 posti**, con un **minimo di due**;
- essere dotata, nella **stessa percentuale**, di **spazi liberi riservati per le persone su sedia a ruote**, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;
- essere consentita l'**accessibilità ad almeno un servizio igienico** e, ove previsti, al palco, al palcoscenico ed almeno ad un camerino spogliatoio con relativo servizio igienico.

Nelle sale per la ristorazione, almeno una zona della sala deve essere raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato con rampe, dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria e deve inoltre essere dotata di almeno uno spazio libero per persone su sedia a ruote.

Questo spazio deve essere predisposto su pavimento orizzontale e di dimensione tale da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;

- deve essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico.

Per consentire la visitabilità nelle sale e nei luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione si devono rispettare quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, che sono atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.

... *Omissis* ...



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL DIRIGENTE GENERALE - CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

STAFFCNVVF

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0003794 del 12/03/2014

03. Ufficio del Dirigente Generale Capo del
C.N.VV.F.

Ai Sigg. Direttori Regionali/Interregionale

Ai Sigg. Comandanti Provinciali VV.F.

OGGETTO: Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi.

Un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, del C.I.G. - Comitato Italiano Gas, di Federchimica – Assogasliquidi e di A.N.V.A. Associazione Nazionale Venditori Ambulanti ha redatto un documento inerente le indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi.

Il suddetto lavoro è costituito da:

- Documento inerente le indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi.
- Allegato A: Installazione e utilizzo di bombole di g.p.l. per l'alimentazione di apparecchi per la cottura o il riscaldamento di alimenti di tipo professionale a bordo di autonegozi.
- Allegato B: Utilizzo di impianti a g.p.l. non alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee all'aperto. Estratto dal rapporto Tecnico UNI TR 11426.

Le suddette indicazioni di prevenzione incendi sono trasmesse alle SS.LL. che provvederanno alla relativa applicazione.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

(FIRMA)

FD/RM

RACCOMANDAZIONI TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI PER LA INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI MERCATI SU AREE PUBBLICHE, CON PRESENZA DI STRUTTURE FISSE, RIMOVIBILI E AUTONEGOZI.

A) PREMESSA

Nell'ampio processo di miglioramento della salvaguardia della sicurezza della collettività e, in particolare, delle attività svolte nell'ambito dei cosiddetti mercati rionali, in presenza di disposizioni normative diffuse che, pur nella loro validità tecnica, non sempre risultano riconducibili con immediatezza allo specifico ambito, è emersa l'esigenza di provvedere alla formulazione di un documento mirato alla definizione di raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi specifiche per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse o rimovibili ed autoveicoli commerciali utilizzando GPL o altre fonti energetiche.

Il presente documento ha, pertanto, l'obiettivo di fornire raccomandazioni tecniche e raccomandazioni di prevenzione incendi per i suddetti mercati rionali in sinergia con le norme tecniche di settore.

Il presente documento è stato redatto da un apposito gruppo di lavoro costituito da rappresentanti di:

- Corpo Nazionale Vigili del fuoco;
- CIG – Comitato Italiano Gas;
- Federchimica – Assogasliquidi;

integrato dai rappresentanti di:

- ANVA Associazione Nazionale Venditori Ambulanti – Confesercenti.

B) CAMPO DI APPLICAZIONE

Le raccomandazioni tecniche si applicano ai seguenti ambiti:

1. installazione e gestione di mercati rionali siti su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse o rimovibili ed autoveicoli commerciali utilizzando GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi;
2. installazioni ambulanti per uso professionale e/o commerciale, quali banchi e posteggi che impiegano GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi;
3. installazioni ambulanti per uso professionale e/o commerciale che impiegano GPL come combustibile per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria, e di riscaldamento cibi, installati a bordo di veicoli commerciali (c.d. autonegozi).

C) SCOPO

Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, detti allestimenti temporanei e le aree attrezzate devono essere realizzati e gestiti in modo da:

1. minimizzare le cause di incendio;
2. limitare la generazione e la propagazione di incendi all'interno di ciascun autonegozio, banco e posteggio;
3. limitare la propagazione di un incendio alle strutture contigue;
4. assicurare alle persone presenti la possibilità di lasciare i luoghi indenni o che le stesse siano soccorse in altro modo;
5. garantire alle squadre di soccorso la possibilità di operare in condizioni di sicurezza.

Nota: Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente documento

D) DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti raccomandazioni tecniche si applicano le seguenti definizioni:

1. **area pubblica:** area a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione;
2. **luogo aperto al pubblico:** luogo a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso;
3. **allestimenti temporanei:** strutture, automezzi ed impianti installati per un periodo di tempo limitato, in aree non ordinariamente adibite a tale attività;
4. **veicolo (c.d. autonegozio) con impianto per la cottura di alimenti:** automezzo predisposto per il trasporto di persone e cose dotato di impianto di adduzione del gas o di altra fonte di energia con relativi utilizzatori;

5. **banco con impianto per la cottura di alimenti:** struttura di vendita dotata di impianto di adduzione del gas o di altra fonte di energia con relativi utilizzatori.

E) DISPOSIZIONI COMUNI

1. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi alle aree destinate allo svolgimento delle attività considerate nelle presenti raccomandazioni tecniche devono avere i seguenti requisiti minimi:

- a) larghezza: 3,50 m;
- b) altezza libera: 4 m;
- c) raggio di svolta: 13 m;
- d) pendenza: non superiore al 10 %;
- e) resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

2. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, le aree destinate allo svolgimento delle attività di cui alla presente raccomandazioni tecniche devono essere dotate di:

- a) vie di transito interne tali da garantire l'esodo delle persone e la possibilità di intervento ai mezzi di soccorso ivi compresi quelli dei Vigili del fuoco;
- b) alimentazione idrica ubicata in posizione accessibile e sicura ed in grado di garantire almeno 300 l/min, atta a consentire il rifornimento degli automezzi dei Vigili del fuoco in caso di emergenza.

3. Fermi restando gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il personale degli autonegozi e dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere prevista l'informazione e la formazione in conformità al punto N) delle presenti raccomandazioni tecniche nonché l'aggiornamento della formazione prescritto dalle norme in materia di sicurezza.

F) APPARECCHI ALIMENTATI A GPL

Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni di sicurezza:

1. per la preparazione di cibi destinati alla vendita, devono essere utilizzati apparecchi provvisti della marcatura CE;
2. gli apparecchi di cui al precedente punto 1.) devono essere impiegati in conformità alle istruzioni del manuale d'uso e manutenzione e devono rientrare nelle seguenti tipologie:
 - a) apparecchi di cottura installati sui banchi di vendita;
 - b) apparecchi di cottura installati nelle cucine e negli stand gastronomici;
 - c) apparecchi di cottura installati su autonegozi;
 - d) altri apparecchi (ad esempio, per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento).

G) AUTONEGOZI CHE UTILIZZANO IMPIANTI ALIMENTATI A GPL

Per gli autonegozi equipaggiati con impianti alimentati a GPL, oltre alle disposizioni di carattere generale di cui alle presenti raccomandazioni tecniche, devono essere rispettate le seguenti condizioni di sicurezza:

1. per gli autonegozi in cui la fonte di energia è rappresentata da GPL in bombole, le prescrizioni particolari di cui all'Allegato A - *Installazione ed utilizzo di bombole di GPL per l'alimentazione di apparecchi per la cottura o il riscaldamento di alimenti di tipo professionale a bordo di autonegozi*;
2. per gli autonegozi in cui la fonte di energia è rappresentata da GPL in serbatoi fissati in modo inamovibile sul veicolo stesso:
 - a. la norma UNI EN 1949;
 - b. le prescrizioni particolari di cui all'Allegato A relativamente agli impianti di distribuzione del GPL;
3. le aree destinate alla sosta degli autonegozi devono rispondere alle caratteristiche previste dalla legislazione vigente (ordinanza Ministero della Salute del 3 aprile 2002 pubbl. G.U. n. 114 del 17 maggio 2002);
4. il posizionamento nei mercati degli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate;
5. la distanza che intercorre tra le uscite dei fabbricati e gli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve consentire in caso d'incendio l'evacuazione degli occupanti dei veicoli e dei fabbricati fino a luogo sicuro, anche in relazione al rischio interferenziale e alla loro destinazione d'uso;
6. il posizionamento degli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere vietato nelle immediate vicinanze di tombini non sifonati o di aperture sul piano stradale in diretta comunicazione con

ambienti confinati ubicati sotto il piano di campagna. Qualora questo non fosse possibile devono essere previsti sistemi, anche mobili, al fine di evitare la formazione di sacche di gas nei precitati ambienti.

H) BANCHI CHE UTILIZZANO IMPIANTI ALIMENTATI A GPL

Per i banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL, oltre alle disposizioni di carattere generale di cui alla presente raccomandazioni tecniche, devono essere rispettate le seguenti condizioni di sicurezza:

1. ove applicabili, le prescrizioni particolari di cui all'Allegato B – Utilizzo di impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee all'aperto;
2. le aree destinate all'installazione dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL devono rispondere alle caratteristiche previste dalla legislazione vigente (ordinanza Ministero della Salute del 3 aprile 2002 pubbl. G.U. n. 114 del 17 maggio 2002);
3. il posizionamento dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate;
4. la distanza che intercorre tra le uscite dei fabbricati e i banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve consentire in caso d'incendio l'evacuazione degli occupanti dei banchi e dei fabbricati fino a luogo sicuro, anche in relazione al rischio interferenziale e alla loro destinazione d'uso;
5. il posizionamento dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere vietato nelle immediate vicinanze di tombini non sifonati o di aperture sul piano stradale in diretta comunicazione con ambienti confinati ubicati sotto il piano di campagna. Qualora questo non fosse possibile devono essere previsti sistemi, anche mobili, al fine di evitare la formazione di sacche di gas nei precitati ambienti;
6. eventuali gruppi elettrogeni devono essere impiegati in conformità alle istruzioni previste nel manuale d'uso e manutenzione ed essere collocati in modo tale da non costituire fonte di innesco di miscele infiammabili/esplosive. Il rifornimento del carburante deve avvenire in assenza di affollamento, adottando tutte le cautele finalizzate ad evitare l'insorgenza dell'incendio;
7. gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla Legge 1 marzo 1968, n. 186.

L) ALTRI TIPI DI BANCHI

1. Il posizionamento dei banchi deve essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate; a tale scopo i banchi con scarsa consistenza di materiale combustibile devono essere alternati con altri, in modo tale da aumentare le distanze utili di isolamento.
2. Ogni banco deve essere dotato di almeno un estintore portatile d'incendio di capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C.
3. Gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla Legge 1 marzo 1968, n. 186.

M) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

A cura dell'autorità preposta alla concessione dell'area pubblica, deve essere predisposto e portato a conoscenza degli operatori e degli addetti designati dalla stessa autorità, un piano di sicurezza che preveda l'informazione e i conseguenti obblighi. Detto piano deve contenere tavole grafiche e procedure scritte che illustrino e descrivano:

- a) l'ubicazione dei centri di pericolo;
- b) le distanze di sicurezza;
- c) l'ubicazione delle alimentazioni idriche;
- d) la viabilità principale e alternativa in caso di incidente;
- e) i comportamenti da tenere in caso di emergenza nonché le procedure operative;
- f) le informazioni sulle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e di primo soccorso;
- g) eventuali ulteriori informazioni di supporto alla gestione della sicurezza.

N) INFORMAZIONE E FORMAZIONE

1. Tutto i lavoratori dipendenti e non, che operano nell'area del mercato, devono essere informati e formati sui rischi specifici dell'attività in conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza.
2. Il personale addetto alla installazione e alla sostituzione delle bombole deve essere di provata capacità. A tal fine, l'installazione e la sostituzione delle bombole devono essere effettuate esclusivamente da soggetti in

possesso dell'attestato di formazione specifico previsto dall'art. 11, comma 1. del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.

3. L'installazione e la sostituzione delle bombole potrà essere effettuata dal titolare dell'esercizio, dal lavoratore dipendente o da altro soggetto delegato, a condizione che gli stessi siano in possesso dell'attestato di formazione di cui al punto precedente.

O) LIMITAZIONI, DIVIETI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. Divieti e obblighi relativi alle bombole di GPL

- a) E' vietata la detenzione, nell'ambito del singolo banco o autonegozio, di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 Kg.
- b) E' vietato utilizzare bombole ricaricate o comunque riempite al di fuori degli stabilimenti autorizzati a termini del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.
- c) Bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito presso l'utenza.
- d) Al di fuori degli orari di funzionamento degli apparecchi di utilizzazione e nei periodi di inattività, i rubinetti o i dispositivi di intercettazione collegati alle valvole automatiche delle bombole devono essere tenuti in posizione di chiusura.

2. Ispezioni periodiche delle manichette e dei tubi flessibili per il GPL

Le manichette e i tubi flessibili devono essere controllati periodicamente secondo le istruzioni fornite dai fabbricanti, verificando comunque che non appaiano screpolature, tagli od altri segni di deterioramento, né danni ai raccordi di estremità.

Le manichette e i tubi flessibili devono essere sostituiti in caso si riscontrino anomalie o danneggiamenti e, in ogni caso, entro la data di scadenza.

3. Manutenzione

a. Manutenzione programmata

Gli apparecchi utilizzatori alimentati a GPL devono essere assoggettati a manutenzione periodica programmata in conformità alle istruzioni del fabbricante.

b. Manutenzione dei condotti di estrazione

I condotti d'estrazione dei prodotti della combustione (fumi) e dei vapori di cottura (grassi) devono essere controllati visivamente prima di ogni utilizzo e puliti con periodicità regolare, almeno ogni sei mesi.

c. Registro delle manutenzioni

Ogni veicolo deve essere dotato di un registro di manutenzione nel quale devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione e controllo dei dispositivi e sistemi di sicurezza dell'installazione.

Tale registro deve essere messo a disposizione a richiesta degli addetti alla sicurezza del sito ove il veicolo viene utilizzato e/o delle autorità competenti.

4. Oli e grassi animali e vegetali

Gli oli e i grassi di colaggio, residui della cottura, devono essere accuratamente convogliati, raccolti ed allontanati da possibili fonti di innesco.

I materiali di consumo usati per la pulizia degli apparecchi ed impregnati di tali sostanze combustibili devono essere accantonati e custoditi lontani da possibili fonti di innesco.

Q) COMPORAMENTI NEI CASI DI ANOMALIE ED EMERGENZE

1. Dispersione di gas

Se si riscontra una dispersione di gas dall'impianto a valle della valvola della bombola, si deve chiudere la valvola sulla bombola e far controllare l'impianto da personale qualificato.

Se si riscontra una dispersione di gas dalla bombola o dalla sua valvola e non si sia in grado di eliminarla con i propri mezzi, ci si deve comportare, a seconda dei casi, nei modi seguenti:

- a) in caso di dispersione non rilevante, evitare che si producano accumuli di gas all'interno di vani e provvedere all'immediata sostituzione della bombola;

- b) in caso di dispersione rilevante, trasportare la bombola con precauzione in luogo aperto lontano da persone ed edifici. Favorire la diluizione del gas in aria, avendo cura che nessuno si avvicini alla bombola. Non inclinare né rovesciare la bombola. Avvertire il fornitore affinché provveda al suo ritiro immediato.

In presenza di dispersione da una bombola, deve essere evitata ogni fonte di accensione.

Se non è possibile contenere la dispersione, devono essere allontanate le persone nelle vicinanze e avvertite le autorità competenti. Chiudere sempre la valvola del gas dopo ogni utilizzo e nei periodi di inattività degli apparecchi utilizzatori.

2. Incendio

Se il gas che fuoriesce dalla bombola prende fuoco, si deve rapidamente tentare di bloccare il rilascio di gas chiudendo, se possibile, la valvola della bombola. Prima di intervenire si consiglia di proteggersi la mano ed il braccio con un panno bagnato.

Se non è possibile bloccare il rilascio di gas che alimenta l'incendio, si deve agire per evitare il surriscaldamento della bombola, ove possibile irrorando la bombola con getto d'acqua fino ad esaurimento del gas in essa contenuto.

La bombola non deve, comunque, essere inclinata o rovesciata.

Se l'incendio che coinvolge la bombola è alimentato da sostanze o materiali diversi dal gas della bombola, si deve comunque agire per evitare il surriscaldamento della bombola per irraggiamento, per convezione o per contatto, per esempio:

- a) allontanando la bombola dal luogo d'incendio;
- b) interponendo uno schermo fra la bombola e l'incendio;
- c) irrorando la bombola con getto d'acqua.

ALLEGATO A

INSTALLAZIONE ED UTILIZZO DI BOMBOLE DI GPL PER L'ALIMENTAZIONE DI APPARECCHI PER LA COTTURA O IL RISCALDAMENTO DI ALIMENTI DI TIPO PROFESSIONALE A BORDO DI AUTONEGOZI

1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Le presenti prescrizioni specificano i requisiti essenziali di sicurezza applicabili alle installazioni ambulanti per uso professionale e/o commerciale che impiegano gas di petrolio liquefatto (GPL) come combustibile per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi, a bordo di autonegozi.

Esse si applicano alle installazioni che alimentano detti apparecchi con la fase gassosa prelevata direttamente da bombole di GPL.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

Si applicano i seguenti termini e definizioni:

- a) **gas di petrolio liquefatto (GPL):** gas liquefatto a bassa pressione contenente uno o più idrocarburi leggeri e che è costituito principalmente da propano, propene, butano, isomeri del butano, butene con tracce di altri gas di idrocarburi;
- b) **Bombola:** recipiente a pressione, ricaricabile e trasportabile, di capacità geometrica non maggiore di 150 litri
Note:
 - I) *Le bombole devono essere costruite, controllate, ricaricate e sottoposte a verifica periodica in conformità alle norme ADR applicabili ai gas di petrolio liquefatti rubricati come indicato al punto 3.9.*
 - II) *E' vietata la ricarica delle bombole al di fuori degli stabilimenti autorizzati. Le bombole devono obbligatoriamente essere ricaricate presso gli stabilimenti autorizzati dal legittimo proprietario delle stesse (vd D.Lgs 22 febbraio 2006, n. 128, artt.7, 12 e 18). E' vietato, poiché estremamente pericoloso, effettuare la ricarica in proprio o presso impianti stradali di GPL per autotrazione come anche travasare il GPL fra due bombole. Gli stabilimenti che sono autorizzati ad effettuare la ricarica delle bombole impiegano personale appositamente formato ed apparecchiature specificamente realizzate per assicurare il corretto grado di riempimento, il controllo di tenuta e la riqualifica alla prescritta scadenza periodica. L'inosservanza di questa regola può essere causa di gravi incidenti. (vd D.Lgs 22 febbraio 2006, n.128, artt. 7 e 18)*
- c) **Compartimento bombole:** Spazio circoscritto a bordo del veicolo, atto a contenere la bombola o le bombole di GPL con i relativi accessori ed i collegamenti per il funzionamento dell'installazione.
- d) **Impianto di installazione:** insieme comprendente i recipienti di GPL, le tubazioni (tubi rigidi, tubi flessibili, ecc.), gli accessori (regolatori, inversori, dispositivi di sicurezza, ecc.) ed uno o più apparecchi che utilizzano il GPL. Un impianto di installazione (di seguito "installazione") può essere montato sul posto al momento dell'utilizzo, o integrato ad un veicolo, un rimorchio, un modulo o un container specializzato e previsto per questo scopo.
- e) **spazio di lavoro:** area nella quale opera e si muove il personale che utilizza l'installazione.

- f) **tubo flessibile:** tubo flessibile non metallico a bassa pressione conforme alla UNI 7140 classe 1 tipo A1 o A2, o tubo flessibile metallico a bassa pressione conforme alla UNI EN 14800, destinato a collegare un regolatore di pressione per bombola direttamente ad un apparecchio utilizzatore o ad un impianto fisso, o a collegare un impianto fisso ad un apparecchio utilizzatore.
- g) **manichetta:** tubo flessibile ad alta pressione conforme a UNI 7140 classe 2 tipo B o C .
- h) **inversore automatico (invertitore)** Dispositivo che garantisce la continuità di erogazione del gas prelevando automaticamente il gas da una o più bombole di "riserva" quando la pressione di alimentazione della bombola, o serie di bombole, in "servizio" preselezionate dall'utente scende al di sotto del valore stabilito. Il dispositivo consente la regolazione del gas con una pressione a monte all'interno di limiti stabiliti, ad una predefinita pressione regolata. Il dispositivo controlla l'indicatore "servizio/riserva", consentendo l'identificazione della bombola o serie di bombole in uso.
- i) **regolatore di pressione:** Dispositivo avente la funzione di ridurre la pressione del gas e di regolarla ad un valore stabilito, avente per funzione essenziale quella di decomprimere il gas dalla pressione a monte variabile alla pressione a valle, regolata ad un valore predeterminato.
- j) **pressione di servizio:** Pressione all'entrata di un apparecchio funzionante a gas quando è in funzione.
- k) **apparecchio utilizzatore:** Apparecchio progettato e costruito per utilizzare il gas come combustibile per cottura di cibi, produzione di acqua calda, illuminazione, riscaldamento, ecc.
- l) **apparecchio utilizzatore con sorveglianza di fiamma:** Apparecchio utilizzatore dotato di dispositivo di sorveglianza di fiamma (termocoppia) che, per azione di un sensore, mantiene aperta l'alimentazione del gas e la interrompe in assenza di fiamma.

3. REQUISITI IMPIANTISTICI DELL'INSTALLAZIONE

3.1 Recipienti per GPL

Le installazioni possono essere equipaggiate solo con bombole costruite, verificate periodicamente dalla ditta proprietaria conformemente alle norme tecniche e ai regolamenti in vigore.

Per le installazioni su veicoli, le bombole devono essere stoccate e utilizzate in un apposito compartimento, come definito in 3.2.

Non deve essere possibile detenere in stoccaggio recipienti in numero maggiore di quello previsto dal costruttore dell'installazione. Il numero massimo di bombole stoccabili deve risultare dai documenti di progetto.


Accorgimenti adeguati devono essere previsti per impedire lo spostamento e gli urti dei recipienti durante il trasporto, nonché le sollecitazioni meccaniche sui loro collegamenti, sulle tubazioni e sugli accessori.

Le bombole devono essere stoccate e utilizzate in posizione verticale, con il rubinetto/la valvola in alto.


3.2 Compartimenti bombole per installazioni a bordo di veicoli

3.2.1 Collocazione

I compartimenti bombole devono essere stagni verso lo spazio di lavoro e devono essere accessibili unicamente dall'esterno. Qualsiasi sistemazione di bombole deve mantenere una distanza minima da qualsiasi fonte di calore, come descritto nella Figura 1.



a) vista in pianta



b) vista laterale

Legenda

- 1 Esempio di posizione consentita della marmitta o del tubo di scappamento
- 2 Compartimento bombole GPL
- 3 Bombole GPL
- 4 Esterno del veicolo


$R = D = D1 = 250 \text{ mm}$

$D2 = 300 \text{ mm}$

Figura 1 — Distanze minime dai sistemi di scarico del veicolo.

La zona tratteggiata rappresenta il volume adiacente il compartimento bombole che non deve essere attraversato da alcuna parte del sistema di scappamento del veicolo (tubo di convogliamento dei gas di scarico e/o marmitta e/o catalizzatore, ecc.).

Se questa disposizione non può essere rispettata, deve essere installata una protezione termica atta ad impedire sia l'entrata dei gas di scarico nel compartimento bombole, sia l'impatto del flusso di calore sulle bombole (vedere Figura 2).



Legenda

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Marmitta o tubo di scappamento | 6 Aerazione del compartimento |
| 2 Compartimento bombole GPL | 7 Senso di la marcia del veicolo |
| 3 Bombola di GPL | 8 Protezione termica |
| 4 Esterno del veicolo | $E \geq 25 \text{ mm}$ |
| 5 Interno del veicolo | |

Figura 2— Esempio di protezione termica

3.2.2 Ventilazione del compartimento bombole

Il compartimento bombole deve essere provvisto di ventilazione permanente dall'esterno.

Se la ventilazione si effettua solamente nella parte bassa la sezione libera di passaggio deve essere almeno pari al 2% della superficie del pavimento del compartimento, con un minimo di 100 cm^2 . Se la ventilazione è assicurata sia nella parte alta che nella parte bassa del compartimento, la sezione libera di passaggio deve essere almeno pari all' 1% della

superficie del pavimento del compartimento, con un minimo di 50 cm² per ogni livello. Non deve essere possibile che una qualunque parte del sistema di ventilazione possa essere ostruita dalla presenza delle bombole.

3.2.3 Requisiti costruttivi del compartimento bombole

Il compartimento bombole deve essere progettato e realizzato in modo che:

- a) le bombole possono essere saldamente fissate o immobilizzate in posizione verticale, con il rubinetto in alto, per essere utilizzate esclusivamente in fase gassosa e per impedire movimenti inopinati durante il viaggio;
- b) l'accesso a ogni connessione, ai dispositivi di inversione e ai sistemi di regolazione della pressione non risulti impedito;
- c) la sostituzione delle bombole possa essere effettuata senza che si renda necessaria la messa fuori servizio dell'installazione o delle attrezzature accessorie;

3.3 Batterie di bombole

3.3.1 Limitazioni di capacità e dimensionamento

Al fine di assicurare la corretta erogazione del gas e la continuità di alimentazione degli apparecchi collegati, la capacità complessiva delle bombole installate deve essere commisurata agli effettivi consumi degli apparecchi utilizzatori, sia in termini di portata oraria, sia in termini di autonomia; comunque, come previsto in 4.1, ogni installazione può essere composta da un numero di bombole fino a quattro, per una capacità complessiva minore di quella definita nel Regolamento di Prevenzione Incendi.

Nota

L'Allegato I al DPR 151/2011 definisce il limite inferiore di fascia dell'attività N. 3 b) - depositi e rivendite di bombole - come "quantitativi complessivi in massa superiori o uguali a 75 kg".

3.3.2 Tipologie impiantistiche dello stoccaggio delle bombole

Due o più bombole possono essere fra loro collegate per l'utilizzo in batteria. In questo caso le bombole vengono collegate a uno o due collettori in funzione della scelta impiantistica che può prevedere uno stoccaggio con un unico punto di erogazione, oppure la suddivisione dello stoccaggio in due sezioni, in modo da realizzare due punti di erogazione confluenti in un inversore manuale o automatico.

3.4 Impianto di distribuzione del gas per l'alimentazione degli apparecchi

3.4.1 Requisiti del sistema di alimentazione

I valori di pressione del gas circolante nelle linee d'alimentazione possono estendersi su tre livelli:

- pressione erogata dal recipiente, a monte della prima riduzione (alta pressione – corrispondente alla tensione di vapore del GPL);
- pressione intermedia, fra il primo stadio e lo stadio di riduzione finale (media pressione, al massimo uguale a 1,5 bar);
- pressione di utilizzo (bassa pressione).

L'impiego di linee di alimentazione in alta e media pressione deve essere limitato al solo compartimento bombole.

3.4.2 Tipologia costruttiva dell'impianto di distribuzione

Le tubazioni delle linee d'alimentazione gas devono essere adatte al valore di pressione del gas che vi circola e possono essere realizzate:

- sia con tubi rigidi .
- sia con tubi flessibili o manichette;

Le parti realizzate con tubi flessibili devono essere costituite da un solo elemento; è vietato il collegamento di due o più flessibili tra di loro.

La lunghezza delle tubazioni deve essere ridotta al minimo indispensabile.

3.4.3 Regolazione della pressione

La regolazione della pressione può essere effettuata:

- con regolatore di pressione direttamente collegato ad ogni singola bombola, oppure
- con un gruppo di regolazione a cui sono collegate più bombole.

3.4.3.1 Quando le singole bombole sono dotate di un proprio regolatore di pressione, questo deve essere conforme alla norma UNI EN 16129, con portata garantita di 3 kg/h, ed essere provvisto di un dispositivo di sicurezza contro le

sovrappressioni in conformità all'Appendice A2 del prEN 16129 (OPSO). Inoltre, deve essere prevista una valvola di eccesso di flusso in conformità all'Appendice A4, posta più vicino possibile al regolatore.

3.4.3.2 Quando le bombole sono collegate tra di loro, il regolatore di pressione deve essere conforme alla norma UNI EN 16129, con portata massima non superiore a 5 kg/h e deve essere provvisto di un dispositivo di sicurezza contro le sovrappressioni in conformità all'Appendice A2 del prEN 16129 (OPSO). Inoltre, deve essere prevista una valvola di eccesso di flusso in conformità all'Appendice A4.

3.4.4 Manichette

Le manichette devono essere conformi a UNI 7140 di classe 2, tipo B o C.

3.4.5 Tubi flessibili

Il collegamento degli apparecchi utilizzatori fissi alla parte fissa dell'impianto di alimentazione del gas può essere realizzato in modo rigido con raccordi filettati, oppure con un tubo flessibile di acciaio inossidabile a parete continua (lunghezza massima 2 m)

In alternativa, gli apparecchi possono essere collegati con tubi flessibili non metallici conformi a UNI 7140 classe 1, tipo A.

4. APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE E COMPONENTI DELL'INSTALLAZIONE

4.1 Scelta degli apparecchi

Tutti gli apparecchi devono essere accompagnati dalle istruzioni riguardanti la loro installazione, l'uso e la manutenzione.

Gli apparecchi a gas devono essere provvisti di marcatura CE in conformità alla Direttiva Apparecchi a gas GAD⁽¹⁾ e devono essere installati ed utilizzati secondo le specifiche istruzioni fornite dal fabbricante.

Tutti i bruciatori montati sugli apparecchi a gas devono essere dotati di dispositivo di sorveglianza di fiamma.

Nota ⁽¹⁾ la direttiva 2009/142/CE (Versione Codificata), ha sostituito la direttiva 90/396/CEE, inclusi i successivi emendamenti di cui alla direttiva 93/68 CEE, già recepita in ambito nazionale con D.P.R. 15.11.1996 n. 661

4.2 Installazione degli apparecchi

Tutti gli apparecchi devono essere installati ed eventualmente fissati in conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante. In caso di installazione di apparecchi a incastro o integrati nella struttura, si deve porre particolare attenzione al fine di assicurare:

- a) l'apporto al bruciatore del volume d'aria necessario alla combustione;
- b) l'evacuazione sicura dei prodotti della combustione (fumi);
- c) la prevenzione di ristagni/accumuli di gas incombusto;
- d) la protezione contro il surriscaldamento delle pareti adiacenti gli apparecchi che generano calore ed i loro condotti di evacuazione, nel rispetto delle raccomandazioni fornite dai fabbricanti degli apparecchi;
- e) la prevenzione di cattivi funzionamenti di un apparecchio, dovuti all'influenza di altri apparecchi, con particolare riguardo alla ventilazione, necessaria per la corretta combustione;
- f) il mantenimento di spazi liberi attorno ad ogni apparecchio, sufficienti per consentire i controlli periodici e gli interventi di manutenzione ordinaria.

4.2.1 Con riferimento ai precedenti punti 4.1) e 4.2), gli apparecchi di riscaldamento devono essere conformi a norme riconosciute di buona tecnica. In merito, costituisce presunzione di conformità la loro rispondenza a norme tecniche emanate da UNI e/o a norme armonizzate emanate dal CEN.

4.2.2 Gli apparecchi di cottura devono rimanere fissi e stabili sia durante l'impiego sia in fase di non utilizzo.

4.3 I componenti di installazione devono essere idonei all'uso previsto. Costituisce presunzione di conformità la rispondenza a norme tecniche emanate da UNI e/o CEI o a norme armonizzate emanate dal CEN.

5. MARCATURA, ETICHETTATURA E INFORMAZIONI

5.1 Marcatura

Ogni veicolo ricadente nel campo d'applicazione del presente documento ed equipaggiato con bombole di GPL a bordo, deve essere individuabile e distinguibile mediante apposizione, almeno su due lati opposti del veicolo stesso, di placche o etichette appropriate, visibili e durevoli.

Dette placche o etichette devono recare la scritta "BOMBOLE DI GPL A BORDO" accompagnata dal pittogramma "INFIAMMABILI".

La segnaletica di cui sopra deve essere conforme ai requisiti dimensionali specifici che figurano nell'allegato XXV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

5.2 Informazioni e documentazione tecnica

5.2.1 Nel compartimento bombole, in prossimità del dispositivo d'intercettazione dell'alimentazione del sistema di combustione, devono essere collocate etichette permanenti (avvisi) per avvertire che il sistema di combustione non deve essere in funzione e che le valvole delle bombole devono essere chiuse quando il veicolo è in movimento (rif. direttiva 2004/78/CE, All. VIII, punto 2.1.1)

5.2.2 Le informazioni sulle attrezzature e sugli equipaggiamenti installati e le istruzioni per il loro impiego devono essere disponibili sul luogo di funzionamento.

Il fabbricante o l'installatore che ha eseguito l'installazione sul veicolo, all'atto della consegna del veicolo deve consegnare il relativo manuale d'uso e manutenzione, unitamente ad una attestazione di conformità alla presente specifica.

Il manuale d'uso e manutenzione deve riportare, trattandoli adeguatamente almeno i seguenti argomenti:

- a. Sicurezza dell'utilizzo, prevenzione degli utilizzi non corretti sia come tipo di impiego degli apparecchi, sia come pressioni diverse da quelle prescritte;
- b. Stoccaggio delle bombole: numero massimo di bombole stoccabili nel compartimento o all'esterno, posizionamento, fissaggio, installazione e sostituzione;
- c. Frequenza delle manutenzioni e dei controlli periodici sugli impianti gas;
- d. Controlli sui sistemi di ventilazione, scarico, evacuazione oli e grassi, ecc;
- e. Controlli dell'integrità dei tubi flessibili e delle manichette ed eventuale sostituzione;
- f. Controllo della compatibilità delle connessioni all'atto del collegamento;
- g. Requisiti del gruppo di erogazione: pressione di utilizzo, tipo di regolatore raccomandato, prestazioni dell'eventuale inversore, ecc.;
- h. Consistenza e mantenimento in efficienza delle aperture di ventilazione e aerazione;
- i. Comportamento da tenere in caso di anomalie ed emergenze: incendio e rilascio di gas non incendiato;

6. SICUREZZA CONTRO GLI INCENDI

6.1 Mezzi di estinzione

Ogni installazione deve essere dotata di almeno due estintori portatili aventi capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C posti in posizione visibile e facilmente accessibile.

ALLEGATO B
(Estratto da UNI TR 11426)

Si ringrazia UNI per la gentile concessione di utilizzo degli stralci dall'UNI TR 11426.

UTILIZZO DI IMPIANTI A GPL NON ALIMENTATI DA RETE DI DISTRIBUZIONE, IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ALL'APERTO.

Nota:

La materia è regolata dal rapporto tecnico UNI TR, di cui si fornisce di seguito un estratto.

La lettura e l'applicazione di quanto contenuto in questo estratto non esimono dalla conoscenza e dall'applicazione della UNI TR 11426 nella sua totalità quando l'attività rientri nel suo campo d'applicazione.

1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente rapporto tecnico fornisce criteri per la progettazione, l'installazione, la manutenzione, e l'esercizio in sicurezza degli impianti a GPL per uso cottura, produzione di acqua calda e per usi similari non alimentati da rete di distribuzione.

Gli impianti possono essere alimentati da una singola bombola o da più bombole di GPL fra loro collegate.

Il presente rapporto tecnico si applica agli impianti di utilizzazione al servizio di manifestazioni temporanee (sagre, fiere, ecc.) di norma posti all'aperto o comunque in aree coperte da strutture di tipo aperto, come tettoie, ecc., ampiamente aerate e ventilate, con almeno un lato completamente sprovvisto di parete.

Non rientra nel campo di applicazione del presente rapporto tecnico la realizzazione di tipologie impiantistiche più complesse e/o collocate in edifici tradizionali, assimilabili a civili abitazioni. Tali impianti sono comunque ammessi a pieno titolo, a condizione che siano osservate le prescrizioni pertinenti, particolarmente per quanto concerne la realizzazione di depositi con serbatoi fissi o centraline di bombole¹⁾, nonché la realizzazione degli impianti interni con l'aerazione, la ventilazione dei locali e l'evacuazione dei prodotti della combustione (vedere UNI 7129 e UNI 7131).

Non rientrano altresì nel campo di applicazione del presente rapporto tecnico le installazioni di bombole su veicoli professionali attrezzati con apparecchi di cottura, friggitorie, ecc.

... *omissis* ...

4.1 Tipi di installazioni

Come definito nello scopo e campo di applicazione, gli impianti di utilizzazione al servizio di manifestazioni temporanee sono posti generalmente in luoghi aperti, ben ventilati, o comunque in aree coperte da strutture di tipo aperto, con almeno un lato completamente sprovvisto di parete.

L'impiantistica presa in esame è, conseguentemente, relativa a questa tipologia e in particolare a:

- a) installazione di bombola singola;
- b) installazione di bombole fra loro collegate.

Per queste installazioni sono ammessi sia il collegamento diretto agli apparecchi utilizzatori, sia il collegamento tramite impianto fisso.

4.2 Requisiti e raccomandazioni comuni a tutte le tipologie di installazioni

I seguenti requisiti e raccomandazioni sono applicabili a tutte le installazioni oggetto del presente rapporto tecnico, sia costituite da una sola bombola, sia da più bombole fra loro collegate.

- Le bombole di GPL devono essere ricaricate presso gli stabilimenti autorizzati dal legittimo proprietario delle stesse ai sensi della legislazione vigente. È vietato effettuare la ricarica in proprio o presso impianti stradali di GPL per autotrazione come anche travasare il GPL fra due bombole. L'inosservanza di questa regola può essere causa di incidenti di estrema gravità.

- Le bombole, i regolatori di pressione ed i tubi flessibili devono essere installati in luogo protetto da manomissioni e da possibili urti accidentali che possano provocare cadute e ribaltamenti. È opportuno collocare le bombole in modo che non siano a contatto col pubblico, per esempio isolandole con transenne o barriere e/o appoggiandole ad una struttura solida. In ogni caso, occorre tenere le bombole e gli apparecchi a gas fuori dalla portata dei bambini.

- Le bombole devono essere installate in posizione verticale, con la valvola in alto e non devono essere né inclinate né rovesciate.

- Il piano di appoggio delle bombole deve essere di materiale compatto e incombustibile.
- Le bombole, i regolatori di pressione ed i tubi flessibili devono essere installati in modo che la loro temperatura non possa innalzarsi oltre 50 °C per effetto di irraggiamento o per vicinanza a fonti di calore.
- Le bombole non devono essere installate:
 - a) in locali interrati o a livello più basso del suolo;
 - b) in prossimità di materiali combustibili, apparecchiature elettriche che possano generare scintille (vedere norme CEI pertinenti);
 - c) in prossimità di prese d'aria, condotti e aperture comunicanti con locali o vani interrati o posti a livello inferiore.
- Bombole non allacciate, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito nell'area dedicata alla manifestazione.
- Dal momento che il GPL in fase gas è più pesante dell'aria e tende a ristagnare nei vani infossati, le aperture di fogna e caditoie non provviste di sifone idraulico, se poste a ridotta distanza dalle bombole, devono essere chiuse con mezzi appropriati per il periodo di esercizio dell'installazione.

... omissis ...

5 INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DI BOMBOLA SINGOLA

5.1 Modalità di installazione

Una bombola può essere collegata ad un apparecchio utilizzatore in uno dei due modi seguenti:

- a) direttamente, cioè con regolatore di pressione montato sulla valvola della bombola e con tubo flessibile che collega il regolatore stesso all'attacco portagomma dell'apparecchio utilizzatore (vedere figura 1);
- b) tramite impianto fisso, cioè con regolatore di pressione installato sulla valvola della bombola e con tubo flessibile che collega il regolatore stesso al raccordo portagomma posto all'inizio dell'impianto fisso (vedere figura 2). L'impianto fisso, a sua volta, è collegato all'apparecchio o agli apparecchi utilizzatori direttamente o mediante tubo flessibile. I tubi flessibili e i portagomma (lato bombola e lato impianto fisso) devono essere visibili e ispezionabili.

5.2 Montaggio del regolatore di pressione e del tubo flessibile

5.2.1 Il regolatore di pressione per bombola deve essere adatto a fornire la portata e la pressione adeguata per alimentare l'apparecchio o gli apparecchi collegati.

5.2.2 Quando il collegamento fra valvola e regolatore è di tipo ad innesto rapido, gli attacchi di valvola e regolatore da connettere e la relativa guarnizione devono essere conformi a [UNI EN 16129](#) + Errata Corrigé:2013.

... omissis ...

6 INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DI BOMBOLE FRA LORO COLLEGATE

6.1 Generalità

6.1.1 Al fine di assicurare la corretta erogazione del gas e la continuità di alimentazione degli apparecchi collegati, la capacità complessiva delle bombole installate deve essere commisurata agli effettivi consumi dell'utenza, sia in termini di portata oraria, sia in termini di autonomia.

6.1.2 Ogni installazione può essere composta da un numero di bombole fino a quattro, per una capacità complessiva non maggiore di 125 kg4).

Nota: In pratica l'installazione può essere composta, al massimo, da quattro bombole di capacità singola fino a 30 kg, oppure da due bombole da 62 kg.

6.1.3 Ogni installazione può servire una o più utenze indipendenti, ciascuna composta da uno o più apparecchi di utilizzo.

Le bombole costituenti l'installazione possono essere suddivise in due sezioni (l'una in servizio e l'altra di riserva), collegate per mezzo di manichette:

- ad una condotta comune ed al gruppo di regolazione (centralina senza inversore); oppure
- a due collettori separati che alimentano un inversore posto a monte del gruppo di regolazione (centralina con inversore automatico o manuale).

6.2 Modalità di installazione

6.2.1 Le bombole fra loro collegate, il gruppo di regolazione e le manichette per il collegamento delle bombole al gruppo di regolazione, devono essere installati all'esterno dei locali in uno dei modi seguenti:

- all'aperto, in posizione protetta;
- in alloggiamento esterno.

6.2.2 Le bombole non devono essere installate:

- a distanza minore di 1 m da materiali combustibili, impianti elettrici, prese d'aria, aperture comunicanti con locali o vani posti a livello inferiore; prese d'aria, porte e porte finestre a livello del piano di appoggio dei bidoni;
- a distanza minore di 2 m da caditoie non dotate di sifone idraulico;
- a distanza minore di 3 m da altra installazione.

La distanza può essere ridotta fino alla metà mediante interposizione di schermo in materiale non infiammabile fra le due installazioni.

6.3 Collocazione all'aperto

6.3.1 Le bombole, le manichette e il gruppo di regolazione possono essere installati, nel rispetto dei requisiti comuni a tutte le tipologie di installazioni di cui al punto 4.2, in una posizione esterna, anche in adiacenza a parete esterna delimitante i luoghi serviti.

6.4 Collocazione in alloggiamento

6.4.1 L'alloggiamento deve essere tale da consentire l'agevole installazione e sostituzione di ogni bombola, nonché l'agevole accesso alle valvole, ai rubinetti e alle altre attrezzature per consentire le manovre di apertura, chiusura e regolazione.

6.4.2 L'alloggiamento può essere costituito da:

- un armadio, fissato in adiacenza a parete esterna;
- una nicchia a muro, accessibile dall'esterno.

6.4.3 L'alloggiamento deve:

- avere volume interno almeno pari a 1,5 volte il volume occupato dalle bombole da installare e non essere adibito a ricovero di materiali estranei all'installazione;
- essere dotato di aperture di aerazione permanenti di superficie complessiva libera non minore del 20% della superficie in pianta, direttamente comunicanti con l'esterno, distribuite in alto e in basso, queste ultime a quota prossima a quella del pavimento per evitare formazioni di sacche di gas;
- essere realizzato con materiale incombustibile e avere portella/e o elementi mobili di accesso di materiale incombustibile, chiudibile con chiave;
- contenere al suo interno la centralina e la parte iniziale dell'impianto fisso.

6.4.4 Nel caso di nicchia, le pareti, salvo quella prospiciente l'esterno, devono essere a tenuta.

6.4.5 In caso di attraversamento di muri, le tubazioni devono essere protette con guaina passante impermeabile al gas. L'intercapedine fra tubo guaina e tubo gas deve essere sigillata con materiali adatti in corrispondenza della parte interna del luogo servito.

6.5 Gruppo di regolazione

6.5.1 Il gruppo di regolazione deve essere conforme a UNI EN 16129 + Errata Corrige:2013, con pressione di uscita dal gruppo di regolazione adeguata agli apparecchi da alimentare.

Nota: In Italia la pressione di alimentazione degli apparecchi a GPL per uso civile è generalmente di 29 mbar.

Il gruppo di regolazione deve essere dimensionato in modo da fornire una portata sufficiente ad alimentare le apparecchiature installate quando esse funzionino contemporaneamente alla portata massima. La portata non deve essere minore di 3 kg/h e maggiore di 5 kg/h.

I regolatori con portata garantita maggiore o uguale di 3 kg/h devono essere protetti da un dispositivo di sicurezza in conformità a UNI EN 16129 + Errata Corrige:2013.

Ai fini della sicurezza, gli elementi di regolazione e di inversione devono essere sempre posizionati ad una quota superiore rispetto alla presa di gas. Per la stessa ragione, le tubazioni in alta pressione devono avere andamento altimetrico tale da evitare ristagni di fase liquida in prossimità degli elementi di regolazione e di inversione.

6.5.2 Il gruppo di regolazione può effettuare la riduzione della pressione in un solo stadio, mediante un regolatore di pressione con portata garantita di 3 kg/h, oppure in due stadi, per portate maggiori di 3 kg/h, mediante un regolatore di primo stadio (o un inversore), generalmente regolato alla pressione di 1,5 bar (o, comunque, non maggiore di 1,5 bar, ed un regolatore finale della pressione.

6.5.3 L'inversore manuale può essere collegato direttamente ad eventuali centraline, senza interposizione di tubazioni di collegamento.

6.5.4 Quando il gruppo di regolazione comprende un inversore automatico, avente lo scopo di consentire automaticamente il prelievo alternato del gas da due bombole o da due coppie di bombole, deve essere chiaramente individuabile la sezione in esercizio.

L'inversore automatico può essere collegato direttamente ad eventuali collettori di bombole, senza interposizione di tubazioni di collegamento.

6.5.5 Il gruppo di regolazione deve essere collegato alle bombole mediante manichette conformi a quanto indicato nel punto 6.7, o tramite tubi di rame ricotto avente caratteristiche tali da evitare sollecitazioni meccaniche nel punto di giunzione con la bombola.

6.6 Componenti del gruppo di regolazione

6.6.1 Generalità

I componenti del gruppo di regolazione devono essere installati e supportati in modo da evitare sollecitazioni meccaniche per trazione, torsione o effetto termico.

Il gruppo di regolazione deve essere fissato a parete in muratura, oppure montato su supporto metallico fissato stabilmente al suolo.

La perdita di carico ammissibile dall'uscita della bombola all'inversore automatico o al regolatore deve essere non maggiore di 20 mbar alla pressione di 0,3 bar per una portata di 2 kg/h.

6.6.2 Centralina

Nel caso di più bombole fra loro collegate, la centralina assicura che esse siano sezionabili separatamente e impedisce il ritorno di gas alla bombola.

Gli organi di manovra devono riportare chiaramente il verso di apertura e chiusura.

I componenti della centralina devono essere conformi alle specifiche norme applicabili.

6.6.3 Inversori e regolatori

Gli inversori ed i regolatori di pressione devono essere conformi a UNI EN 16129 + Errata Corrige:2013.

Nota: La connessione d'entrata per gli inversori (automatici e manuali) è realizzata con raccordo maschio filettato 20 x 1,814 sinistro, mentre per i regolatori la connessione è realizzata con dado a girello tipo G1 "Raccordo filettato femmina 20 x 1,814 sinistro".

6.7 Manichette

6.7.1 La lunghezza delle manichette deve essere tale da consentire la loro agevole connessione. La loro lunghezza non deve comunque essere maggiore di 1 m.

Le connessioni devono essere conformi a UNI EN 16129 + Errata Corrige:2013 del tipo G1.

6.7.2 Le manichette devono essere garantite e collaudate dal fabbricante per l'uso con GPL per pressione di esercizio di 20 bar e temperatura di esercizio nel campo da 30 °C a 60 °C. Esse non devono avere giunzioni intermedie.

6.7.3 Quando le bombole sono dotate di valvola automatica, tra questa e la manichetta deve essere interposto un adattatore conforme a UNI EN 16129 + Errata Corrige:2013 con raccordo di uscita G1.

6.8 Collaudi e controlli delle manichette e del gruppo di regolazione

6.8.1 La centralina, assemblata al gruppo di regolazione, è collaudata in fabbrica con pressione pari a 1,5 volte la pressione massima di esercizio. Se l'assemblaggio viene eseguito in loco, il gruppo deve essere collaudato in loco, dopo l'installazione.

6.8.2 Le manichette devono essere controllate periodicamente secondo le raccomandazioni fornite dai costruttori, verificando comunque che:

- non si evidenzino tagli, screpolature o altri segni di deterioramento lungo la manichetta, né danni ai raccordi di estremità;

- mantengano la originale flessibilità e il materiale non risulti né indurito né plastico.

6.8.3 Le manichette devono essere sostituite con altre nuove in caso si riscontrino anomalie o danneggiamenti e, in ogni caso, ad intervalli non maggiori di 5 anni.

6.8.4 Il gruppo di regolazione e i vari componenti che lo costituiscono devono essere periodicamente controllati e sottoposti a manutenzione secondo le raccomandazioni fornite dai costruttori.

6.9 Precauzioni generali per la prima installazione e la sostituzione delle bombole

6.9.1 Ogni operazione deve avvenire in assenza di possibili fonti di accensione (apparecchi elettrici funzionanti, relais elettrici funzionanti, frigoriferi, motori in funzione, macchine in movimento, fuochi, ecc.).

Durante tutta la durata dell'operazione d'installazione o di sostituzione non devono essere azionati interruttori e/o commutatori elettrici, compresi i telefoni cellulari.

6.9.2 In presenza di una dispersione da una bombola, deve essere evitata ogni azione che possa provocarne l'accensione. Se non è possibile contenere la dispersione devono essere adottati i comportamenti previsti nel punto 8 del rapporto tecnico UNI TR 11426 e al paragrafo Q) del presente documento.

SPETTACOLI VIAGGIANTI – NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI

[D.M. 18 Maggio 2007](#)⁽¹⁾: *Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. (Sono riportate in blu corsivo le modifiche introdotte dal D.M. 13 dicembre 2012)*

[D.M. 28 dicembre 2011](#) (Proroga disposizione transitoria: È prorogato sino al **30 giugno 2013**, come previsto dal D.M. 13 dicembre 2012, l'esame delle istanze già presentate nel termine del 12 dicembre 2009, consentendo alle attività di spettacolo viaggiante di proseguire nell'esercizio delle attività sino alla predetta data, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di diniego espressi)

[Circolare prot. n. 17082/114 del 11 giugno 2013](#)

D.M. 13 dicembre 2012. Modifiche e integrazioni al D.M. 18 maggio 2007 recante norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi.

[Lettera-Circolare prot n. P570/4109 sott. 29 del 2 maggio 2008](#): DM 18 maggio 2007 - "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante" Attività esistenti Chiarimento

[Circolare 1 dicembre 2009, n. 114](#): Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi.

[Lett. circ. prot. n. 4958/4109/29 del 15 ottobre 2010](#): Decreto Ministeriale 18 maggio 2007 recante "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante" e Circolare prot. n. 17082 del 1 dicembre 2009 - Monitoraggio applicativo e raccolta indirizzi procedurali.

[Elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni](#) approvato con Decreto Interministeriale del 23-4-1969, e aggiornato con Decreti Interministeriali successivi⁽²⁾.

[D.M. 19 Agosto 1996](#) (stralcio): Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

[D.M. 16 giugno 2008](#)⁽³⁾: Programma e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione teorico-pratica, rivolti ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007.

D.M. 18 Maggio 2007 Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.

(GU n. 136 del 14 giugno 2007)

Art. 1. Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto ha lo scopo di fissare i requisiti da osservare, ai fini della sicurezza, per le attività dello spettacolo viaggiante come individuate dalla **legge 18 marzo 1968, n. 337**.

2. Resta fermo, ai soli fini della prevenzione incendi, quanto previsto dal **[decreto ministeriale 19 agosto 1996](#)** e successive modifiche ed integrazioni per le attività dello spettacolo viaggiante comprese fra i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo di cui all'**art. 1** del medesimo decreto ministeriale.

¹ Testo coordinato con le modifiche di cui al D.M. 13 dicembre 2012.

² Ultimo aggiornamento: DM 14-2-2012.

³ Testo coordinato con le modifiche di cui al D.M. 31 gennaio 2013.

2-bis. Le attività di "spettacolo di strada" di cui alla sezione VI dell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto, fermo restando l'obbligo del rispetto delle vigenti norme di sicurezza a tutela del pubblico e degli artisti.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:

a) attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'**art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337**⁽⁴⁾;

b) attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.);

c) attività esistente: attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del presente decreto⁽⁵⁾;

d) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;

e) gestore: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalità del presente decreto, è equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;

f) conduttore: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento della attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;

g) manuale di uso e manutenzione: documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria;

h) libretto dell'attività: registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzata disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi.

i) tecnico abilitato: *tecnico abilitato iscritto in albo professionale che opera nell'ambito delle proprie competenze,*

l) organismo di certificazione: *organismo di certificazione autorizzato per le attività del presente decreto o organismo notificato per le direttive applicabili all'attività da certificare.*

Art. 3. Requisiti tecnici delle nuove attività di spettacolo viaggiante

1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere, ai fini della sicurezza, progettata, costruita,

⁴ **Art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337:** "È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico - costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione. Dall'elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco è redatto ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per l'interno, su conforme parere della commissione di cui all'articolo precedente. Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà periodicamente all'aggiornamento dello elenco."

⁵ Il decreto è entrato in vigore il 12 dicembre 2007.

collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità.

Art. 4. Registrazione e codice identificativo delle nuove attività

1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede sociale del gestore *ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto* ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune.

2. L'istanza di registrazione è presentata al Comune di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, e dalla seguente altra:

- a) copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;
- b) copia del libretto dell'attività.

3. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere redatti in lingua italiana e, ove ciò risulti impossibile, essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano. *Una copia dell'atto di registrazione dell'attività, con attribuzione del codice identificativo, deve essere inviata a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.*

4. Il procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza previsti dagli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. A tal fine la commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:

- a) verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da *tecnico* abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione *accreditato*;
- b) *identifica l'attività rispetto alla documentazione di cui alla lettera a) del presente comma, effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l'esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un'apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.*

5. È fatta salva la facoltà della commissione comunale o provinciale di vigilanza di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori *motivati* approfondimenti.

5-bis. *Limitatamente alle "piccole attrazioni" di cui alla Sezione I dell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, nonché ai "balli a palchetto (o balere) " di cui alla Sezione II del medesimo elenco, ai "teatrini di burattini (o marionette) " di cui alla Sezione III del medesimo elenco e alle "arene ginnastiche " di cui alla Sezione TV del medesimo elenco, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell'organismo di certificazione, dalla quale risulta la corrispondenza della documentazione allegata all'istanza di registrazione ai requisiti previsti dal presente decreto.*

5-ter. *Per i "teatri viaggianti" di cui alla Sezione III dell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, per i "circhi equestri e ginnastici" di cui alla Sezione IV del medesimo elenco e per le "esibizioni moto-auto acrobatiche" di cui alla Sezione V del medesimo elenco, soggetti a verifica da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza in quanto locali di pubblico spettacolo, il parere della commissione, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è reso in base alla sola verifica di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.*

6. Acquisito il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza *ovvero la asseverazione o la certificazione previste per le attrazioni di cui al comma 5-bis del presente articolo*, il Comune, qualora l'esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, effettua la registrazione dell'attività e le assegna un codice identificativo costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell'attività e dall'anno di rilascio.

7. Il codice deve essere collocato sull'attività tramite apposita targa **metallica**, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti dati:

Comune di....;

Denominazione della attività....; Codice / ;

Estremi del presente decreto...., art. 4.

8. Nel caso in cui l'attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria prevista dall'art. 141, primo comma, lettera d), del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

9. In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.

10. Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.

Art. 5. Registrazione e codice identificativo delle attività esistenti

1. Ai fini della prosecuzione dell'esercizio, le attività esistenti sul territorio nazionale devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4 entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto⁽⁶⁾. La relativa istanza è presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, o è in corso l'impiego dell'attività, corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:

- a) disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;
- b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici;
- c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7;
- d) istruzioni di uso e manutenzione dell'attività.

2. Prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale, le attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4. La relativa istanza può essere presentata dal gestore, oltre che al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, a quello in cui è previsto il primo impiego dell'attività sul territorio nazionale *o è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto*. Essa è corredata dal fascicolo tecnico di cui al comma 1 e dalla seguente ulteriore documentazione:

- a) certificato di origine dell'attività o altro atto equivalente, redatto dal richiedente in forma di autocertificazione, con gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, l'assenza di incidenti significativi;
- b) copia della documentazione contabile di acquisto della attività da parte del richiedente;
- c) attestazione dell'ente governativo del Paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a comprovare che l'attività ha già legalmente operato in tale Paese;
- d) nuovo collaudo da parte di *tecnico* abilitato o apposita certificazione da parte di organismo di certificazione *accreditato*.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, una copia integrale del fascicolo tecnico e della documentazione allegati all'istanza di registrazione e per l'assegnazione del codice identificativo è trattata dal gestore e, a richiesta, posta a disposizione dell'autorità preposta ad eventuali controlli.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 4, comprese quelle relative all'acquisizione del parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza.

⁶ Entro il 12 dicembre 2009.

Art. 6. Dichiarazione di corretto montaggio

1. Il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attività devono essere effettuati secondo le istruzioni fornite dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione.

2. Il corretto montaggio di ciascuna attività deve essere attestata con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da *tecnico* abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato.

3. Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio di cui al comma 2, il gestore dell'attività deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di esperienza maturato dal gestore nelle attività di spettacolo viaggiante.

Art. 7. Verifiche periodiche

1. Ogni attività, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato *o di un organismo di certificazione* sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell'attività. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere a disposizione degli organi di controllo locali.

Art. 8. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.⁽⁷⁾

Art. 6 (disposizioni transitorie) del D.M. 13 dicembre 2012

1. *I gestori delle attività di spettacolo viaggiante esistenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, che non hanno chiesto la registrazione e il codice nei tempi previsti dal medesimo decreto, possono, in via transitoria, presentare nuova istanza per la registrazione entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.*

2. *L'istanza di cui al comma 1 è presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, ovvero ad altro Comune nel cui territorio l'attrazione oggetto dell'istanza sia resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto. L'istanza è corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:*

a) disegni ovvero schemi, corredata di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi sottoscritti da tecnico abilitato; verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato, o da organismo di certificazione, non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici ovvero elettronici;

b) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007;

c) istruzioni di uso e manutenzione dell'attività e copia del libretto dell'attività sottoscritti da tecnico abilitato o da organismo di certificazione, anche su supporto informatico.

3. *Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 28 dicembre 2011 si applicano fino al **30 giugno 2013**.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

⁷ *Il decreto è entrato in vigore il 12 dicembre 2007.*

D.M. 28 dicembre 2011

Il Ministro dell'Interno

Visto il proprio decreto 18 maggio 2007, recante "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante", con il quale sono stati fissati i requisiti di sicurezza per l'esercizio delle predette attività, prevedendo, per quelle esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, un termine di due anni dall'entrata in vigore del medesimo decreto per la presentazione, da parte del gestore, della relativa istanza all'amministrazione comunale competente, al fine di ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo; **Visti** i propri decreti in data 20 novembre 2009 e 23 dicembre 2010, con i quali, tenuto fermo il termine del 12 dicembre 2009 per la presentazione, da parte dei gestori delle attività di spettacolo viaggiante esistenti, dell'istanza per la registrazione, è stato stabilito il termine del 31 dicembre 2011 a favore delle Commissioni Comunali e Provinciali per l'esame delle predette istanze; **Preso atto** delle problematiche rappresentate dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa circa la sussistenza di decine di migliaia di attrazioni ancora da registrare nell'imminenza della scadenza del termine fissato con il predetto decreto del 23 dicembre 2010; **Atteso** che è in fase avanzata la predisposizione di un intervento normativo volto a semplificare le procedure vigenti in materia, anche sulla base dell'esperienza maturata nell'iniziale applicazione delle richiamate disposizioni di cui al decreto del 18 maggio 2007 e fermo restando la salvaguardia dei requisiti di sicurezza delle predette attività di spettacolo viaggiante; **Rilevato** che l'imminente scadenza del termine potrà determinare il rigetto automatico delle istanze senza assicurare la necessaria e sostanziale valutazione della sussistenza dei requisiti di sicurezza, da parte delle amministrazioni comunali competenti, con gravi riflessi sulla prosecuzione dell'esercizio delle predette attività, nonché con possibili conseguenze di carattere giurisdizionale; **Ravvisata**, pertanto, la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa per portare a compimento i procedimenti già in istruttoria;

Decreta

1. Le Commissioni comunali e provinciali di pubblico spettacolo sono autorizzate a proseguire **sino al 30 giugno 2013⁽⁸⁾** nell'esame, esclusivamente, **delle istanze già presentate nel termine del 12 dicembre 2009**. Conseguentemente **le attività di spettacolo viaggiante**, indicate al comma 2, dell'articolo 1, del decreto ministeriale 20 novembre 2009⁽⁹⁾, **possono continuare a proseguire nell'esercizio delle attività sino alla predetta data**, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di diniego espressi.

⁸ Termine così prorogato dal D.M. 13 dicembre 2012.

⁹ Con **D.M. 20 novembre 2009** è stata emanata una **disposizione transitoria** per assicurare la piena ed efficace operatività delle disposizioni di cui al D.M. 18 maggio 2007, sia per gli operatori del settore che per gli enti locali. Tale disposizione prevede che, ferma restando, per le nuove attività di spettacolo viaggiante, l'applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 18 maggio 2007, sin dal 12 dicembre 2007 (art. 8), le attività di spettacolo viaggiante esistenti sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del decreto, che abbiano già presentato o che presentino l'istanza di cui al comma 1, dell'art. 5, entro il 12 dicembre 2009, devono ottenere, ai fini della prosecuzione dell'esercizio, la registrazione e il connesso codice identificativo (art. 4) entro il 31 dicembre 2010.

Circolare prot. n. 17082/114 del 11 giugno 2013

D.M. 13 dicembre 2012. Modifiche e integrazioni al D.M. 18 maggio 2007 recante norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012 è stato pubblicato il Decreto ministeriale 13 dicembre 2012 recante modifiche e integrazioni al DM 18 maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante".

Come indicato in premessa, tale decreto nasce dalla necessità di apportare modifiche ed integrazioni al predetto decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007 *"al fine di armonizzare il medesimo al nuovo contesto normativo nazionale ed internazionale, sia sui prodotti che sugli organismi di certificazione, nonché per semplificare il procedimento di registrazione di alcune tipologie di classi delle attività di spettacolo viaggiante"*.

Modifiche e integrazioni suggerite dai primi 4 anni di attuazione del citato decreto del 2007, già parzialmente affrontate tramite Circolari, in particolare quelle del 2009 e 2010 e divenute essenziali e improrogabili in forza dei termini fissati dal decreto del Ministro dell'interno del 28 dicembre 2011 (31/12/2012) - ora prorogato al 30/6/2013 in forza dell'art. 6 punto 3 del DM 13/12/2012 - per l'esame, da parte delle Commissioni di vigilanza, delle istanze di registrazione e rilascio del codice presentate dai gestori delle attività di spettacolo viaggiante esistenti entro il 12 dicembre 2009.

Ferma restando la corretta ed efficace strategia tecnico amministrativa scelta per garantire la sicurezza, siamo di fronte ad un settore di elevata peculiarità, con attività estremamente diverse per tipologia e livello di complessità, regolamentate da norme tecniche, nazionali e internazionali, in costante evoluzione e, soprattutto nell'ambito delle piccole attrazioni, caratterizzate da problematiche di interfaccia -sia di natura amministrativa che tecnica - con il mondo dei giochi, ovvero presenti, in numero estremamente elevato rispetto a tutte le altre attività, anche nelle sale giochi, negli esercizi pubblici e in altre attività aperte al pubblico, diverse dai parchi di divertimento permanenti o dai luna park temporanei.

In attesa di un definitivo pronunciamento su tali problematiche da parte dei Dicasteri competenti, l'attuale ed unico sistema autorizzativo, ancora definito dall'art. 69 del TULPS legato alla sicurezza di ogni singola attività, come segnalato anche dai rappresentanti di settore, ha reso palese la sensibile onerosità, temporale ed economica, dei procedimenti autorizzativi all'esercizio di alcune attività particolari come le piccole attrazioni, i giochi gonfiabili, i circhi, i teatri tenda e altre tipologie specifiche.

Da qui il lavoro per la redazione del nuovo decreto, svolto, per gli aspetti di rispettiva competenza, dai competenti Dipartimenti di questo Ministero, ossia dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica- e dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza -Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale- sentiti i Ministeri dei BB.AA.CC. e dello Sviluppo Economico e i principali rappresentanti di settore.

Nel nuovo decreto hanno trovato spazio anche le esigenze di revisione di alcuni termini e definizioni, di alcuni aspetti legati ai nuovi procedimenti e di riapertura, in via transitoria (180 gg), dei termini per la richiesta, da parte dei gestori delle attività esistenti, di registrazione e rilascio del codice identificativo.

Per una maggiore immediatezza e facilità di lettura, la presente circolare è articolata in modo tale che i chiarimenti forniti siano preceduti, in appositi riquadri, dai corrispondenti articoli del decreto ministeriale in esame.

Si precisa, inoltre, che i richiami alle "Commissioni di vigilanza" contenuti nelle indicazioni che seguono vanno riferiti alle Commissioni comunali o provinciali di vigilanza previste dall'art. 141 bis e art. 142 del Regolamento TULPS ovvero agli eventuali diversi Uffici subentrati nelle competenze delle Commissioni provinciali ai sensi dell'art. 12 comma 20 del Decreto Legge 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.

Art 1 -Modifiche all'art. 1 "Scopo e campo di applicazione" del DM 18/5/2007.

comma 2-bis.- Le attività di "spettacolo di strada" di cui alla sezione VI dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto, fermo restando l'obbligo del rispetto delle vigenti norme di sicurezza a tutela del pubblico e degli artisti.

Con il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 28/2/2005 (G.U. 6/4/2005 n. 79) era stata creata una nuova sezione dell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 337/68 per l'inserimento della seguente nuova attività:

"Sezione VI Spettacolo di strada"

Attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di «minimi» strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150"

Ora, sulla base delle segnalazioni pervenute e verificata la effettiva consistenza della particolare attività, si è ritenuto possibile escludere la stessa dal campo di applicazione del decreto 2007, fermo restando l'obbligo, da parte dell'artista, in base alle specificità degli spettacoli proposti e delle attrezzature e/o strumenti utilizzati, di rispettare le vigenti regole e principi di buona tecnica per la sicurezza del pubblico e degli artisti.

Art. 2 - Modifiche all'art. 2 "Definizioni" del DM 18/5/2007

*"i) tecnico abilitato: tecnico abilitato iscritto in albo professionale che opera nell'ambito delle proprie competenze;
l) organismo di certificazione: organismo di certificazione autorizzato per le attività del presente decreto o organismo notificato per le direttive applicabili all'attività da certificare. "*

Le nuove definizioni sono state dettate dall'esigenza di allineare il decreto alle attuali disposizioni procedurali di prevenzione incendi (vedi DPR 151/2011 e DM 7/8/2012) e dalla volontà di favorire il ricorso agli organismi di certificazione, abilitati dal Ministero competente, anche per le verifiche di conformità ai requisiti cogenti del DM 18/5/2007.

Art. 3 - Modifiche all'art 4 "Registrazione e codice identificativo delle nuove attività" del DM18/5/2007

*1. All'art. 4 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «sede sociale del gestore» sono inserite le seguenti: «ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto»;
b) al comma 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Una copia dell'atto di registrazione dell'attività, con attribuzione del codice identificativo, deve essere inviata, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.»
c) al comma 4, alla lettera a), sostituire la parola: «professionista» con «tecnico» e sopprimere la parola «accreditato»; sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) identifica l'attività rispetto alla documentazione di cui alla lettera a) del presente comma, effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l'esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un'apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.»;
d) al comma 5, dopo la parola: «ulteriori» è inserita la seguente: «motivati» e ...*

Con il primo comma si è inteso chiarire come la registrazione possa essere chiesta, in pratica, in qualsiasi Comune purché, per le previste modalità di controllo, la attività da valutare sia resa disponibile ai controlli della Commissione.

Questo per garantire, in una ottica di semplificazione e riduzione dei costi, la massima flessibilità procedurale a vantaggio dei costruttori e degli altri operatori del settore che possono ottenere la registrazione e il relativo codice in ogni Comune; ciò costituisce l'adempimento essenziale per la

operatività della stessa attività ai fini dell'ottenimento della licenza ex art. 69 del TULPS o della iscrizione, nell'apposito elenco ministeriale, di una nuova tipologia di attività.

Nella stessa ottica, su istanza del MIBAC, l'obbligo di informazione allo stesso MIBAC della registrazione avvenuta, è stato limitato alla copia - in formato elettronico - dell'atto di registrazione con il relativo codice identificativo. Di conseguenza, diversamente da quanto stabilito dalla precedente Circolare 2010, la documentazione tecnica a corredo dell'istanza di registrazione può essere presentata al Comune in due copie (una per il Comune e una per il richiedente). In pratica il Comune, dopo aver rilasciato il codice, segnala all'Ufficio competente (ora denominato *Direzione generale per lo spettacolo dal vivo*) dello stesso MIBAC, per via telematica, i dati della attrazione e trattiene invece, per ogni futura esigenza, l'originale della documentazione tecnica di supporto.

Con l'occasione giova ricordare che, fra i dati essenziali da richiamare nell'atto di registrazione c'è anche, ove previsto, il parere della Commissione di vigilanza. Lo stesso infatti è un presupposto indispensabile per la conclusione del procedimento.

Sempre in merito al ruolo della Commissione di vigilanza nell'iter complessivo di rilascio del codice, in linea con quanto già chiarito nelle Circolari precedenti, è stato confermato il ruolo della stessa ovvero di *verifica di idoneità* rispetto alla documentazione tecnica, di *identificazione*, ovvero di corrispondenza della attività in loco rispetto a quella descritta in atti, di *controllo* di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e di *accertamento* dell'esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un'apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.

A conferma di quanto, sopra il comma 5 dello stesso art. 4 è stato modificato sottolineando il principio generale che la Commissione di vigilanza ha facoltà di disporre o eseguire ulteriori approfondimenti ma solo se adeguatamente motivati.

d) ... dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

«5-bis. Limitatamente alle "piccole attrazioni" di cui alla Sezione 1 dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, nonché ai "balli a palchetto (o balere)" di cui alla Sezione II del medesimo elenco, ai "teatrini di burattini (o marionette)" di cui alla Sezione III del medesimo elenco e alle "arene ginnastiche" di cui alla Sezione IV del medesimo elenco, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell'organismo di certificazione, dalla quale risulta la corrispondenza della documentazione allegata all'istanza di registrazione ai requisiti previsti dal presente decreto.

5-ter. Per i "teatri viaggianti" di cui alla Sezione III dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, per i "circhi equestri e ginnastici" di cui alla Sezione IV del medesimo elenco e per le "esibizioni moto-auto acrobatiche" di cui alla Sezione V del medesimo elenco, soggetti a verifica da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza in quanto locali di pubblico spettacolo, il parere della commissione, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è reso in base alla sola verifica di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.».

e) al comma 6, dopo le parole: "provinciale di vigilanza" sono inserite le seguenti: "ovvero la asseverazione o la certificazione previste per le attrazioni di cui al comma 5-bis del presente articolo".

f) al comma 7, la parola "metallica" è soppressa.

Con il presente articolo si introducono i procedimenti semplificati già annunciati, limitatamente alle "piccole attrazioni", nella Circolare 2009.

Tali procedimenti, in base alle tipologie di attività considerata, sono di due tipi: il primo è relativo ad attività di modesta entità e/o limitata complessità, per le quali il parere della Commissione di vigilanza è stato sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell'organismo di certificazione; il secondo, è relativo alle strutture (p.e. i tendoni dei circhi) che, come già segnalato nella Circolare 2009, oltre a costituire attività dello spettacolo viaggiante, rientrano, in esercizio, fra i locali di pubblico spettacolo soggetti al controllo della Commissione di vigilanza.

Le "piccole attrazioni" infatti, che comprendono, naturalmente, anche le "piccole attrazioni a funzionamento semplice", introdotte nell'elenco ministeriale dal decreto MIBAC del 14 giugno 2012, comportano una interazione con il pubblico quasi nulla (come nel caso ad esempio dei biliardini, delle rotonde o tiri al gettone) o molto limitata (come ad esempio le piccole attrazioni a dondolo, a gettone o a moneta, denominate "kiddie ride") e, per la quasi totalità, non sono presidiate (ovvero non è previsto il conduttore).

Anche i "balli a palchetto (o balere)", le "arene ginnastiche" e i "teatrini di burattini (o marionette)" come attività dello spettacolo viaggiante ovvero con le caratteristiche previste dall'elenco tipologico ed esclusivo di cui all'art. 4 della legge 337/68¹⁰, non hanno interazione con il pubblico, sono strutturalmente semplici e riconducibili a fattispecie regolate da specifiche regole e/o norme tecniche.

Per tali attività, come anticipato, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è sostituito da una **asseverazione**, redatta da tecnico abilitato, o da una **certificazione** di un organismo di certificazione, dalla quale risulti la corrispondenza della documentazione allegata all'istanza di registrazione ai requisiti previsti (per la stessa documentazione) dal decreto 2007.

Detta asseverazione infatti, come già sottolineato nei confronti del parere della Commissione di vigilanza, non certifica la "sicurezza" della attività ma la completezza e la idoneità della documentazione tecnica illustrativa e certificativa preposta allo scopo ai sensi degli articoli 3 e 4 (per le nuove attrazioni), o 5 (per le attrazioni esistenti), del decreto 2007.

Posto quanto sopra, resta comunque impregiudicata la facoltà dei Comuni di avvalersi, in caso di motivata necessità, della Commissione di vigilanza locale e, in tema di asseverazioni, il consueto obbligo, sempre da parte dei Comuni, di sottoporre le asseverazioni ricevute a controllo a campione.

I "teatri viaggianti", i "circhi equestri e ginnastici" e le "esibizioni moto-auto acrobatiche"¹¹ sono invece strutture complesse e destinate ad ospitare un numero significativo di persone, e proprio per questo costituiscono, come già ricordato nella Circolare del 2009, autonomi locali di pubblico spettacolo soggetti, ad ogni nuovo allestimento, al controllo della Commissione di vigilanza o, per i locali fino a 200 posti, alla dichiarazione di tecnico abilitato.

¹⁰ **Definizioni tipologiche dell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della Legge 337/68**

BALLI A PALCHETTO (O BALERE)

Trattasi sostanzialmente di pedane o piste di legno, mobili, di misura variabile sulle quali i giovani ballano al suono di una musica. Sono di regola recintate e coperte con tendoni ma può trattarsi anche di padiglioni di varie forme geometriche totalmente chiusi in costruzioni metalliche purché mobili. All'interno possono trovare sistemazione tavoli e seggiole e servizi vari per il comfort di chi prende parte ai balli o piccoli festeggiamenti.

ARENE GINNASTICHE

Trattasi di piccoli complessi a conduzione familiare muniti di una modesta attrezzatura, ma privi di un tendone di copertura.

TEATRINI DI BURATTINI (o marionette)

Modeste attrezzature mobili dotate di un elementare boccascena ovvero di un piccolo palco-scenico dal quale o sul quale uno o più operatori presentano pupazzetti manovrati da basso, (burattini) ovvero burattini manovrati con fili dall'alto.

¹¹ **Definizioni tipologiche dell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della Legge 337/68**

TEATRI VIAGGIANTI

Attrezzature mobili costituite in genere da pareti di legno o altro materiale, contenenti il palco-scenico e la platea, ovvero il solo palcoscenico con la platea all'aperto, ovvero da un tendone tipo circo equestre sostenuto da armatura metallica che ricopre platea e palcoscenico. Gli spettacoli presentati in tale struttura devono essere prodotti direttamente dal titolare dell'autorizzazione e dell'impianto.

CIRCHI EQUESTRI E GINNASTICI

Attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste e in genere collocato intorno alla pista.

ESIBIZIONI MOTO-AUTO ACROBATICHE

Spericolate evoluzioni eseguite da parte di piloti specialisti in aree appositamente predisposte, delimitate da una parte da cancellate che isolano tutto il complesso, dall'altra da cancellate che dividono dallo spazio riservato allo spettacolo gli spettatori, i quali dovranno prendere posto su gradinate molto robuste non inferiori a 600 posti.

Da qui la possibilità di semplificare l'iter di registrazione e rilascio del codice legando il parere della Commissione di vigilanza alla sola verifica documentale di cui al comma 4 lettera a) dell'art. 4 del decreto 2007.

In questo modo vengono superate anche le criticità affrontate nella Circolare 2010 nel caso, frequente, di diversi possibili configurazioni della attività in ordine al numero e alle dimensioni dei tendoni montati, alle tribune per il pubblico o alle altre eventuali attrezzature o impianti di tipo predefinito (p.e. impianto elettrico, impianto di riscaldamento).

Il controllo sugli allestimenti occasionali e sulle ulteriori predisposizioni impiantistiche e gestionali, resta infatti compreso nel procedimento di rilascio, da parte del Comune, della autorizzazione, temporanea o permanente, all'esercizio del locale di pubblico spettacolo.

Art. 4 - Modifiche all'art. 5 "Registrazione e codice identificativo delle attività esistenti" del DM 18/5/2007

1. Al comma 2, dell'art. 5 del decreto, dopo le parole: «impiego dell'attività sul territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «o è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto.».
2. Al comma 2, lettera d), dell'art. 5 del decreto, sostituire la parola: «professionista» con «tecnico» e sopprimere la parola «accreditato».

Si rimanda, nel merito, alle osservazioni precedentemente formulate.

Art. 5 - Modifiche agli articoli 6 "Dichiarazione di corretto montaggio" e 7 "Verifiche periodiche" del DM 18/5/2007

1. Al comma 2, dell'art. 6 del decreto, la parola: «professionista» è sostituita dalla seguente: «tecnico».
2. Al comma 1, dell'art. 7 del decreto, dopo le parole: «tecnico abilitato» sono aggiunte le seguenti: «o di un organismo di certificazione».

Si rimanda, nel merito, alle osservazioni precedenti.

Art 6 - Disposizioni transitorie

1. I gestori delle attività di spettacolo viaggiante esistenti prima della entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, che non hanno chiesto la registrazione e il codice nei tempi previsti dal medesimo decreto, possono, in via transitoria, presentare nuova istanza per la registrazione entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Quanto disposto dal primo comma dell'art. 6 consente ai gestori delle attività esistenti di presentare una nuova istanza di registrazione entro 180 gg dalla data pubblicazione del nuovo decreto, ovvero entro il **19 giugno 2013**.

Si tratta di una ulteriore e definitiva "riapertura dei termini" mirata soprattutto alle "piccole attrazioni", ora destinatarie di una procedura semplificata, collocate al di fuori degli ordinari ambiti dello spettacolo viaggiante (sale giochi, pubblici esercizi, luoghi pubblici o aperti al pubblico con gruppi di attrazioni).

Tale opportunità riguarda tutte le attrazioni comunque in esercizio prima della entrata in vigore del DM 18/5/2007 (12/12/2007) che, per ottenere la licenza ex art. 69 del TULPS come attività dello spettacolo viaggiante, possono attivare la procedura prevista dall'art. 5 del decreto del 2007 come ora aggiornato dal comma 2 delle norme transitorie.

2. L'istanza di cui al comma 1 è presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, ovvero ad altro Comune nel cui territorio l'attrazione oggetto dell'istanza sia resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto. L'istanza è corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:
 - a) disegni ovvero schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi sottoscritti da tecnico abilitato;
 - b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato, o da organismo di certifica-

zione, non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici ovvero elettronici;

c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007;

d) istruzioni di uso e manutenzione dell'attività e copia del libretto dell'attività sottoscritti da tecnico abilitato o da organismo di certificazione, anche su supporto informatico.

Al riguardo giova sottolineare come la "validazione" del parco esistente sia stata affidata ad un accurato "check up" dello stato di funzionamento e manutenzione realizzato attraverso verifiche visive, eventuale analisi dei rischi più significativi nonché prove e controlli di base, secondo buona tecnica, sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici ovvero elettronici. Da qui la necessità che la documentazione presentata comprenda, di tali prove e controlli, i relativi verbali con la descrizione delle operazioni compiute, i risultati ottenuti e i parametri assunti a riferimento per la accettabilità.

3. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 28 dicembre 2011 si applicano fino al 30 giugno 2013.

Con il comma 3 sono stati prorogati al 30 giugno 2013 i termini, per le Commissioni di vigilanza, per proseguire, ove ancora non concluso, l'iter di controllo delle istanze di registrazione delle attività esistenti inoltrate prima del 12 dicembre 2009. A queste attività è quindi consentita la prosecuzione dell'esercizio salvo gli effetti dei provvedimenti di diniego già espressi.

I Sigg. Prefetti sono comunque invitati ad adottare le iniziative ritenute più opportune per una corretta ed ampia diffusione della presente circolare, che verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, vigilando nel contempo sulla corretta ed uniforme attuazione delle nuove disposizioni.

**Lettera-Circolare prot n. P570/4109 sott. 29 del 2 maggio 2008
DM 18 maggio 2007 - "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante" Attività esistenti Chiarimento**

Sono state rappresentate da alcune Associazioni di categoria, le problematiche che i loro associati incontrerebbero nella cessione/acquisizione di attrazioni esistenti, a causa delle procedure adottate da parte di diverse Amministrazioni Comunali.

In particolare, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, del D M. 18 maggio 2007, verrebbe richiesto ai nuovi gestori, ai fini del rilascio/aggiornamento della licenza di esercizio, il codice identificativo anche per le attività "esistenti" tenute invece ad ottenerlo entro due anni (12 dicembre 2009) dalla data di entrata in vigore del decreto stesso

Tanto premesso, limitatamente alla problematica in oggetto, si chiarisce quanto segue.

Con il decreto ministeriale 18 maggio 2007 - nel seguito semplicemente "decreto" - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2007, sono state emanate le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante

L'art. 2 comma 1. lettera c), del decreto definisce come attività esistente la "attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del presente decreto".

Il requisito di "esistenza" è dunque determinato dalla condizione di legittimo esercizio della attività prima dell'entrata in vigore del decreto (12 dicembre 2007); tale condizione è verificabile attraverso il possesso, da parte del gestore, della licenza ex art. 69 del T.U.L.P.S.⁽¹²⁾ e la congruenza fra la documentazione agli atti dello stesso gestore (relazione, disegni, fotografie, manuale d'uso e manutenzione, collaudi annuali da parte di tecnici abilitati, ecc.) e la specifica attività in questione.

Da quanto sopra esposto deriva che un'attività è da considerarsi "nuova", e quindi soggetta agli obblighi di cui all'art 4 del decreto (registrazione e codice identificativo) solo se, pur essendo già compresa, per tipologia, nell'elenco ministeriale di cui all'art 4 della legge 337/68, e prodotta prima dell'entrata in vigore del decreto, sia stata posta in esercizio dopo la stessa data.

Una seconda conseguenza é che il semplice cambio del gestore (per vendita, prestito, noleggio, cessione ad uso gratuito, ecc.) di un'attività esistente non modifica il requisito di "esistenza" fermo restando l'obbligo, da parte del nuovo gestore, di dotarsi della licenza di esercizio di cui all'art 69 del T.U.L.P.S.

¹² **Art 69 del T.U.L.P.S.:** *"Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza (successivamente attribuita ai Comuni) è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto".*

Circolare 1 dicembre 2009, n. 114
Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi.

Il 12 dicembre del corrente anno entreranno in vigore le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, recante le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.

La complessità della disciplina in argomento, che investe tanto le nuove attività quanto quelle già esistenti, e il coinvolgimento sia degli enti locali, chiamati al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, sia delle SS.LL., quali responsabili delle Commissioni provinciali di pubblico spettacolo, hanno reso necessario l'emanazione della presente circolare esplicativa. La medesima è stata strutturata anche tenendo conto delle richieste avanzate dagli operatori del settore e dall'ANCI.

Al fine di rendere le disposizioni della circolare pienamente intelleggibili, anche per gli aspetti squisitamente tecnici ed amministrativi nonché per facilità di lettura, si è ritenuto opportuno articolare il testo in modo tale che i chiarimenti forniti siano preceduti, in appositi riquadri, dai corrispondenti articoli del decreto ministeriale in esame.

Prima di analizzare gli articoli di interesse, si evidenziano, di seguito, le particolari esigenze in base alle quali è stato adottato il D.M. 18 maggio 2007:

- superare la condizione determinata dal decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 1997 recante la sospensione dell'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato VII, punto 7.7, della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimenti, approvata con D.M. 19 agosto 1996, sino all'emanazione di specifica normativa sulla sicurezza dei circhi equestri e per lo spettacolo viaggiante;
- supportare le Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e intrattenimento nei nuovi compiti loro affidati dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998⁽¹³⁾, n. 3 recante riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in merito all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione delle nuove tipologie di attrazione nell'elenco di cui all'art. 4, della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- aggiornare il quadro normativo cogente in un settore che, negli ultimi anni, ha visto, fra l'altro, l'emanazione di importanti norme tecniche di riferimento tra le quali:
 - **UNI EN 13814:2005** - *Fairground and amusement park machinery and structures - Safety (che ha sostituito la UNI 10894:2000)*;
 - **UNI EN 13782:2006** - *Strutture temporanee - Tende - Sicurezza(che ha sostituito la UNI 10949:2001)*;
 - **UNI EN 1069:2002** - *Acquascivoli di altezza uguale o maggiore di 2 m - Requisiti di sicurezza e metodi di prova*;
 - **UNI EN 14960:2007** - *Attrezzature da gioco gonfiabili – Requisiti di sicurezza e metodi di prova (Inflatable play equipment -Safety requirements and test metodo)*;
 - **Serie UNI EN 1176** - *Attrezzature per aree da gioco (Play ground equipment)*.

¹³ **Art. 4, comma 2, del D.Lgs 8 gennaio 1998:** *L'accertamento dei requisiti tecnici, di idoneità, di sicurezza e di igiene per il rilascio da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni alla apertura dei locali da destinare a sale per pubblici spettacoli, anche cinematografici o teatrali, è esclusivamente affidata alle commissioni provinciali di vigilanza, di cui all'art. 141 del regolamento di esecuzione del TULPS, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzatori comunque necessari all'apertura dei locali da destinare a spettacoli cinematografici o teatrali, il prefetto convoca una conferenza di servizi con gli enti e le amministrazioni interessati, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127. Le commissioni provinciali di vigilanza, anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, sono altresì competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.*

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

L'art. 1 individua l'ambito di applicazione.

Il comma 1, dell'art. 1, dispone testualmente:

«1. Il presente decreto ha lo scopo di fissare i requisiti da osservare, ai fini della sicurezza, per le attività dello spettacolo viaggiante come individuate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337».

Al riguardo, si precisa che:

- l'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 ha istituito «presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un [elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni](#), con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione».

Il primo elenco «tipologico» delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, ai sensi del citato art. 4, è quello riportato nel decreto interministeriale 23 aprile 1969.

Ad esso si sono succeduti nel tempo, come previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, gli aggiornamenti, a seguito degli inserimenti nell'iniziale elenco di nuove attrazioni, mediante decreti emanati dal Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell'interno.

A tutt'oggi, dopo quello iniziale del 23 aprile 1969, i successivi decreti interministeriali emessi, sono nell'ordine, i seguenti: D.M. 22 luglio 1981, D.M. 10 gennaio 1985, D.M. 1° giugno 1989, D.M. 10 novembre 1990, D.M. 10 aprile 1991, D.M. 9 aprile 1993, D.M. 23 luglio 1997, D.M. 8 maggio 2001, D.M. 7 gennaio 2002, D.M. 20 marzo 2003, D.M. 29 ottobre 2003, D.M. 28 febbraio 2005, D.M. 10 marzo 2006 e D.M. 7 novembre 2007⁽¹⁴⁾;

- in base al decreto interministeriale 23 aprile 1969 e alle successive integrazioni⁽¹⁵⁾, le attività dello spettacolo viaggiante sono classificate in 6 sezioni, così definite:

Sezione I - Piccole, medie e grandi attrazioni;

Sezione II - Balli a palchetto o balere;

Sezione III - Teatri viaggianti;

Sezione IV - Circhi equestri;

Sezione V - Esibizioni moto-auto acrobatiche;

Sezione VI - Spettacolo di strada (nuova sezione introdotta dal D.M. 28 febbraio 2005);

- la sicurezza delle attività dello spettacolo viaggiante, oltre al requisito antincendio, ed in particolare alla pubblica incolumità in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 139/2006, riguarda anche gli altri requisiti di solidità, sicurezza e igiene, anche ai fini della prevenzione degli infortuni, in relazione a quanto previsto dagli articoli 141 e seguenti del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (in seguito indicato con l'acronimo T.U.L.P.S.), così come modificati dall'art. 4, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, relativamente alle verifiche e ai controlli affidati alle previste Commissioni di vigilanza;
- il D.M. 18 maggio 2007 ha, come campo di applicazione, le attività dello spettacolo viaggiante inserite o da inserire nell'apposito elenco di cui al decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successivi aggiornamenti. Sono, pertanto, da ritenersi esclusi dal campo di applicazione del decreto 18 maggio 2007 gli altri giochi, attrezzature e strutture, sia fissi che mobili, presenti nei parchi di divertimento ma che, al momento, non risultano compresi nel suddetto elenco tipologico; tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si ricordano gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento per il gioco lecito o elettromeccanici (richiamati nell'art. 4, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 337), le aree gioco per bambini, le pareti da arrampicata, le passerelle, le tribune, ecc. Al riguardo è dunque utile ricordare che, in presenza di attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, la Commissione di vigilanza, ai fini delle previste verifiche, deve comunque acquisire, ai sensi dell'art. 141-bis, comma 5, del Regolamento di ese-

¹⁴ L'elenco è stato ulteriormente aggiornato con DM 11-5-2009.

¹⁵ Si riporta di seguito l'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n° 337 – approvato con Decreto Interministeriale del 23-4-1969, e aggiornato con Decreti Interministeriali del 22-7-1981, 10-1-1985, 1-6-1989, 10-11-1990, 10-4-1991, 9-4-1993, 23-7-1997, 8-5-2001, 7-1-2002, 20-3-2003, 29-10-2003, 28-02-2005, 10-03-2006, 7-11-2007 e 11-5-2009.

cuzione del T.U.L.P.S., una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, limitatamente agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., alle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.

Il comma 2, dell'art. 1, dispone:

«2. Resta fermo, ai soli fini della prevenzione incendi, quanto previsto dal D.M. 19 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni per le attività dello spettacolo viaggiante comprese fra i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo di cui all'art. 1 del medesimo decreto ministeriale.»;

alcune attività dello spettacolo viaggiante (per esempio, **i teatri viaggianti, i circhi equestri**) rientrano fra i **locali di pubblico spettacolo** di cui all'art. 1 del D.M. 19 agosto 1996; alle stesse pertanto, oltre alle norme di cui al D.M. 18 maggio 2007, si applicano anche le norme di cui al suddetto D.M. 19 agosto 1996.

Art. 2 Definizioni

L'art. 2, comma 1, elenca le definizioni e, in particolare, dalla lettera a) alla lettera d) dispone quanto segue:

«1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:

- a) attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- b) attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.);
- c) attività esistente: attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del presente decreto;
- d) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni»;

Al riguardo, si precisa che:

- il D.M. 18 maggio 2007, come detto in precedenza, si applica a tutte le «attività» riportate nell'elenco del decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successivi aggiornamenti, comprese, quindi, le «piccole attrazioni» della Sezione I. In merito appare opportuno evidenziare che per tali tipologie di piccole attrazioni (molte di esse sono prodotte in serie e comportano una interazione con il pubblico quasi nulla, come nel caso ad esempio delle rotonde o tiri al gettone, ovvero molto limitata, come ad esempio le piccole attrazioni a dondolo, a gettone o a moneta, denominate «kiddie ride»), sono in corso necessari approfondimenti al fine di adottare procedimenti semplificati per la registrazione e il rilascio del codice identificativo, i cui esiti si fa riserva di far conoscere;
- sulla definizione di attività di spettacolo viaggiante «esistente» si rinvia alla [lettera circolare prot. n. P570/4109/sott. 29 del 2 maggio 2008](#) del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica, con cui è stato già fornito un opportuno chiarimento. Si conferma dunque che un'attività di spettacolo viaggiante si considera «esistente» se è stata posta in esercizio sul territorio nazionale prima dell'entrata in vigore del decreto 18 maggio 2007 (12 dicembre 2007). La condizione di esistenza è verificabile attraverso il possesso da parte del gestore della licenza ex art. 69 T.U.L.P.S. (licenza della Autorità locale di pubblica sicurezza) e la congruenza fra la documentazione agli atti dello stesso gestore (relazione, disegni, fotografie, manuale d'uso e manutenzione, collaudi annuali da parte di tecnici abilitati) e la specifica attività in questione;
- l'ambito di competenza delle Commissioni di vigilanza riguarda sia i parchi caratterizzati dalle attività dello spettacolo viaggiante - quali i parchi definiti dal comma 1 lettera d) [1], sia

le altre tipologie di parchi con finalità ricreative, ludico-sportive, educative, ecc. (come, ad esempio, i parchi tematici, acquatici, avventura, faunistici), costituiti da aree recintate, in genere con ingresso a pagamento, allestite con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e/o con giochi e attrezzature fruibili dal pubblico e/o con apposite strutture per lo stazionamento del pubblico;

- ai fini dell'applicazione delle norme di prevenzione incendi resta valida la definizione riportata al titolo I della regola tecnica allegata al D.M. 19 agosto 1996 («*SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DI DIVERTIMENTI: luoghi destinati ad attività spettacolari, trattenimenti o attrazioni, allestiti mediante attrezzature mobili, all'aperto, ovvero in parchi permanenti*»).

[1] Questa definizione è stata tratta dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005 (recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento), nel quale, fra l'altro, sono individuati i «parchi» soggetti all'autorizzazione ministeriale disciplinata dall'art. 8 del D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394. Con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) è stato abrogato l'intero titolo III del D.M. 21 dicembre 2005 e, di conseguenza, è stata soppressa l'autorizzazione ministeriale e la correlata classificazione dei parchi di divertimento

La lettera e), del comma 1, dell'art. 2, del decreto in commento, contiene la definizione della figura del gestore. Essa recita testualmente:

«e) gestore: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalità del presente decreto, è equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni»;

- i parchi di divertimento, in quanto luogo di pubblico spettacolo e/o trattenimento, sono soggetti alla licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., previa verifica della Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 80 del medesimo testo unico. Le singole attrazioni sono invece soggette a licenze ex art. 69 T.U.L.P.S. e, per l'equiparazione stabilita dal D.M. 18 maggio 2007, possono essere rilasciate, alle condizioni indicate nel medesimo decreto ministeriale, anche al direttore tecnico o al responsabile della sicurezza del parco di divertimento.

La successiva lettera f), del comma 1, dell'art. 2, concerne la figura del conduttore, di seguito definita:

«f) conduttore: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico»;

il conduttore, che la UNI EN 13814:2005 definisce come «operator», è indicato come la persona «preposta», in senso lato, dal gestore al funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico; non occorre quindi che, a tal fine, si formalizzi fra i due soggetti una delega in senso stretto. Si ritiene comunque necessaria una attestazione, a firma del gestore, sottoscritta, per conferma, dal conduttore, sull'avvenuta formazione dello stesso per il corretto e sicuro utilizzo della attività da condurre e sui comportamenti da tenere in caso di possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 3 Requisiti tecnici delle nuove attività di spettacolo viaggiante

L'art. 3 fissa i requisiti tecnici delle nuove attività ai fini della sicurezza. Tale norma dispone:

«1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere, ai fini della sicurezza, progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità».

In merito si chiarisce quanto segue:

sul concetto di «nuova attività» si rinvia alla sopra citata lettera-circolare prot. n. P570/4109/sott. 29 del 2 maggio 2008 del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica, con cui sono stati forniti opportuni chiarimenti. Si conferma dunque che un'attività è da considerarsi «nuo-

va», e quindi soggetta agli obblighi di cui all'art. 4, del decreto 18 maggio 2007 (registrazione e codice identificativo), anche quando, pur essendo già compresa, per tipologia, nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4, della legge n. 337/1968, e prodotta prima dell'entrata in vigore del decreto, sia stata posta in esercizio dopo la stessa data.

Art. 4 Registrazione e codice identificativo delle nuove attività

L'art. 4 definisce, per le nuove attività, il procedimento di registrazione e conseguente rilascio del codice da parte dei Comuni, previa acquisizione del parere della competente Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Il comma 1, del citato art. 4, così recita:

«1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune».

In merito si chiarisce quanto segue:

al fine di consentire alla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo l'esame di competenza, che prevede anche il «controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio», l'attività dello spettacolo viaggiante deve essere posta, da parte del richiedente, a disposizione della Commissione, allestita e funzionante, nel territorio del Comune che deve provvedere alla registrazione dell'attività stessa.

Il comma 2, lettere a) e b), recita:

«2. L'istanza di registrazione è presentata al Comune di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, e dalla seguente altra:

a) copia del manuale di uso e manutenzione [2] dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;

b) copia del libretto dell'attività [3]

- l'istanza di registrazione dell'attività di spettacolo viaggiante può essere presentata prima che l'attività stessa sia stata posta in esercizio, da qualsiasi soggetto che ne sia in possesso, quale ad esempio: il proprietario, il concessionario, il costruttore ecc.;
- il richiedente, ai fini della registrazione e della contestuale assegnazione del codice, da parte del Comune, deve presentare un'**idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa**, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3 del D.M. 18 maggio 2007, corredata dal manuale di uso e manutenzione e dal libretto dell'attività dello spettacolo viaggiante;
- si precisa che la suddetta **documentazione tecnica illustrativa e certificativa**, sottoscritta da tecnico abilitato direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato, non deve essere confusa con il «fascicolo della costruzione» o «fascicolo tecnico» (indicato nella norma UNI EN 13814:2005 come «Official technical dossier»). Quest'ultimo, infatti, rappresenta il documento che reca tutti gli atti progettuali dell'attività dello spettacolo viaggiante e delle sue varie componenti strutturali, meccaniche, idrauliche, elettriche, elettroniche, ecc. e deve essere conservato a cura del costruttore e, solo a richiesta, posto a disposizione dell'autorità preposta ad eventuali controlli.

[2] Il manuale di uso e manutenzione è il «documento che contiene tutte le istruzioni, le documentazioni, disegni e le informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria» (vedi art. 2, comma 1, lett. g).

[3] Il libretto dell'attività è il «registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi» (vedi art. 2, comma 1, lett. h).

Il successivo comma 3 recita:

«3. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere redatti in lingua italiana e, ove ciò risulti impossibile, essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano. Una copia della predetta documentazione tecnica, unitamente all'atto di registrazione della attività deve essere inviato, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport»;

per «traduzioni ufficiali in italiano» si intendono le traduzioni effettuate, o da traduttori che abbiano una preesistente abilitazione, o da persone comunque competenti dell'attività di spettacolo viaggiante quali il costruttore o il tecnico abilitato. In entrambi i casi è necessario che la traduzione sia asseverata presso i competenti uffici giudiziari secondo la normativa vigente in materia.

I commi 4 e 5 dispongono testualmente:

«4. Il procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza previsti dagli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. A tal fine la commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:

a) verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;

b) sottopone l'attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.

5. È fatta salva la facoltà della commissione comunale o provinciale di vigilanza di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti».

La Commissione di vigilanza deve:

- verificare la corrispondenza, per quanto possibile e visibile, fra l'attività di spettacolo viaggiante posta in essere e quella riportata nella documentazione tecnica illustrativa e certificativa di cui all'art. 4, comma 2;
- **verificare l'idoneità formale della suddetta documentazione** tecnica illustrativa e certificativa, a firma di professionista abilitato, nell'ambito delle proprie competenze professionali, o della apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato per lo specifico settore. La Commissione di vigilanza, in questa fase, deve porre attenzione sulla circostanza che il professionista abilitato, chiamato a sottoscrivere la documentazione, non risulti «incardinato» (in altri termini non legato da un rapporto fisso di impiego) nell'azienda del costruttore e/o del gestore dell'attività dello spettacolo viaggiante;
- **controllare il regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio** dell'attività di spettacolo viaggiante;
- **senza entrare nel merito «tecnico» della documentazione tecnica-illustrativa e certificativa prodotta dal richiedente, fatta salva comunque la facoltà di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti, non ha compiti di controllo, o di approvazione o ancora di certificazione sulla progettazione, sulla costruzione e sul collaudo delle attività di spettacolo viaggiante. Le stesse infatti sono «prodotti» e, in quanto tali, regolamentate autonomamente, ai fini della sicurezza, in termini di responsabilità, riferimenti tecnici e modalità di controllo e certificazione;**
- nei casi in cui siano presenti **attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportino sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante** è necessario che nella documentazione consegnata alla Commissione di vigilanza sia contenuta anche un'autonoma **dichiarazione a firma di professionista abilitato** o certificazione di un organismo di certificazione accreditato, che attesti che le massime sollecitazioni fisiche indotte dalla attività di spettacolo viaggiante sui passeggeri non siano superiori ai limiti indicati nelle vigenti norme tecniche di riferimento (ad esempio: le norme **UNI**

EN 13814:2005, Appendix G - Acceleration effects on passengers) o, in mancanza, negli standard di buona tecnica riconosciuti (ad esempio ASTM Committee F24).

I commi 6 e 7 dispongono letteralmente:

«6. Acquisito il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza, il Comune, qualora l'esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, effettua la registrazione dell'attività e le assegna un codice identificativo costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell'attività e dall'anno di rilascio.

7. Il codice deve essere collocato sull'attività tramite apposita targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti dati:
 Comune di...;
 Denominazione dell'attività...;
 Codice...../.....;
 Estremi del presente decreto..., art. 4»;

- per assicurare che, su tutto il territorio nazionale, il codice identificativo dell'attività di spettacolo viaggiante assegnato dal Comune sia unico, è necessario che lo stesso sia formato: dal numero che identifica il codice ISTAT del Comune stesso, dal numero progressivo assegnato dal Comune e infine dal numero indicante l'anno di rilascio del codice medesimo, come di seguito riportato:

Codice ISTAT del Comune	separatore	Progressivo assegnato dal Comune	Separatore	Anno Assegnazione
XXXXXX	-	XXXX	/	20XX

- il codice identificativo dell'attività di spettacolo viaggiante dovrà essere riportato su una targa metallica da fissare stabilmente e in posizione visibile sull'attività stessa. A tal proposito, si ritiene utile indicare, con un esempio, il fac-simile di una targa metallica:

Esempio (immagine non in scala):



- affinché la targa metallica sia visibile e stabilmente fissata sull'attività di spettacolo viaggiante, la targa deve avere i seguenti requisiti:
dimensioni: altezza minima: 50 mm; lunghezza minima: 200 mm; spigoli arrotondati con raggio minimo R= 2,5 mm;
fissaggio: in zona visibile e facilmente accessibile per i controlli previsti;
sistemi di fissaggio: saldatura, rivetti, ribattini, viti, incollaggio, o altri sistemi di equivalente efficacia; Il fissaggio, inoltre, al fine di evitare rimozioni illecite, deve essere realizzato in maniera tale che la rimozione della targa, senza l'ausilio di appositi utensili, comporti la distruzione o il deterioramento della medesima;
Caratteri per la compilazione della targa metallica: utilizzo di lettere maiuscole in lingua italiana e numeri arabi; le lettere e i numeri, per facilità di lettura, devono avere un'altezza minima di 4 mm.

Il comma 8 recita:

«8. Nel caso in cui l'attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria prevista dall'art. 141, primo comma, lettera d), del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635»;

- ai sensi dell'art. 141 e seguenti, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., così come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 311/2001, la competenza ad accertare gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene di una specifica attività di spettacolo viaggiante, la cui «tipologia» non sia stata ancora compresa nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge n. 337/1968, è della Commissione comunale di vigilanza, fatte salve le situazioni in cui la stessa non sia stata istituita.

Il comma 9 recita:

«9. In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione»;

- al fine di semplificazione l'adempimento di questo obbligo può essere assolto anche dal nuovo gestore dell'attività di spettacolo viaggiante, per la quale sia stato rilasciato il codice identificativo. L'obbligo, viceversa, non sussiste nei confronti del costruttore dell'attività di spettacolo viaggiante o di altri soggetti diversi dal gestore, in quanto non titolari della licenza di esercizio;
- la comunicazione di cessione o vendita dell'attività al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo ha lo scopo di tenere sempre aggiornati i relativi atti e permettere, quindi, in qualsiasi momento, di risalire al gestore responsabile dell'attività stessa, nonché di poter attivare quelle iniziative di prevenzione o di vigilanza su particolari serie di attrazioni soggette a difetti, malfunzionamenti, ecc., che possono ridurre il loro livello di sicurezza;
- le finalità per le quali il gestore, in caso di dismissione dell'attività di spettacolo viaggiante, deve consegnare la targa identificativa ovvero comunicare l'avvenuta distruzione, sono quelle di evitare possibili illeciti e consentire un tempestivo aggiornamento del «registro» nazionale delle attività stesse. Ne consegue, quindi, che i codici identificativi delle attività dello spettacolo viaggiante dismesse, non possono essere riassegnati.

Il comma 10, infine, dispone quanto segue:

Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza⁽¹⁶⁾, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo»;

- il soggetto che acquisti un'attività di spettacolo viaggiante esistente, assumendone quindi il controllo, al fine di poterla esercire, è tenuto, ove ne sia privo, ad ottenere la licenza di esercizio. Ove fosse già munito della predetta licenza, al fine di assumere la qualità di nuovo gestore, deve, attraverso apposita istanza, far inserire l'attività esistente acquisita nel documento costitutivo della licenza stessa;
- il nuovo gestore deve segnalare al Comune, che aveva registrato l'attività di spettacolo viaggiante e rilasciato il codice identificativo, il cambio di gestione dell'attività stessa, in simmetria a quanto previsto dal comma 9, dell'art. 4;
- nei casi in cui l'attività di spettacolo viaggiante sia ceduta o venduta a terzi dal costruttore (o da un altro soggetto come ad esempio: il commerciante o l'intermediario, ecc.) nella veste di «non gestore» della medesima attività, gli obblighi della comunicazione, previsti dai commi 9 e 10, dell'art. 4, permangono a carico del gestore che acquisirà l'attività stessa;

¹⁶ Le licenze di polizia, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» e relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

- qualora l'attività di spettacolo viaggiante sia ceduta o venduta ad un soggetto che la esercerà definitivamente fuori dal territorio nazionale, il gestore cedente deve adempiere a quanto previsto dal comma 9, dell'art. 4;
- nel «libretto dell'attività» di spettacolo viaggiante devono essere sempre registrati i cambi di proprietà della stessa;
- nei casi in cui l'attività di spettacolo viaggiante fosse data dal gestore in prestito, in noleggio, in uso gratuito, ecc., a terzi, si ritiene, per analogia, che debbano essere applicati i commi 9 e 10 dell'art. 4. Tali forme di «trasferimento» del bene, però, sono consentite nei soli casi in cui i «soggetti terzi» che acquisiscono a vario titolo l'attività, siano già in possesso, per quella specifica attività, della licenza prevista dall'art. 69 del T.U.L.P.S.

Art. 5 Registrazione e codice identificativo delle attività esistenti

L'art. 5, commi 1 e 2, testualmente dispone:

«1. Ai fini della prosecuzione dell'esercizio, le attività esistenti sul territorio nazionale devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4 entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto. La relativa istanza è presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, o è in corso l'impiego dell'attività, corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:

- a) disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;
- b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici;
- c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7;
- d) istruzioni di uso e manutenzione dell'attività.

2. Prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale, le attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4. La relativa istanza può essere presentata dal gestore, oltre che al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, a quello in cui è previsto il primo impiego dell'attività sul territorio nazionale. Essa è corredata dal fascicolo tecnico di cui al comma 1 e dalla seguente ulteriore documentazione:

- a) certificato di origine dell'attività o altro atto equivalente, redatto dal richiedente in forma di autocertificazione, con gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, l'assenza di incidenti significativi;
- b) copia della documentazione contabile di acquisto della attività da parte del richiedente;
- c) attestazione dell'ente governativo del Paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a comprovare che l'attività ha già legalmente operato in tale Paese;
- d) nuovo collaudo da parte di professionista abilitato o apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato».

L'art. 5 definisce i procedimenti di registrazione e rilascio del codice identificativo per le attività esistenti, sia in Italia che all'estero. In merito si chiarisce quanto segue:

- per la operatività delle disposizioni concernenti le attività di spettacolo viaggiante «esistenti» si rinvia alla successiva disposizione transitoria;
- il libretto dell'attività di spettacolo viaggiante, ai fini della registrazione e dell'ottenimento del codice, in quanto fondamentale strumento di gestione, è necessario anche per le attività esistenti;
- le attività di spettacolo viaggiante esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE, devono, a differenza di quelle già esistenti sul territorio nazionale, ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4 prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale;
- salvo possibili accordi bilaterali a livello governativo, le attività di spettacolo viaggiante esistenti in altri Stati diversi da quelli sopra citati, sono da considerarsi «nuove» a tutti gli ef-

fetti e dovranno essere state costruite secondo le attuali norme di buona tecnica (p.e. UNI EN 13814:2005).

Art. 6 Dichiarazione di corretto montaggio

L'art. 6 fissa le modalità di corretto montaggio di ciascuna attività e quelle di attestazione dello stesso montaggio. In merito si chiarisce quanto segue:

Il comma 2 testualmente dispone:

«2. Il corretto montaggio di ciascuna attività deve essere attestata con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da professionista abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato».

- Qualora gli impianti elettrici di alimentazione delle attività di spettacolo viaggiante, ossia i collegamenti elettrici tra il punto di consegna dell'energia elettrica da parte dell'ente fornitore e il quadro elettrico generale delle stesse attività (per esempio, il quadro di bordo macchina) rientrino nel campo di applicazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, la dichiarazione di conformità deve essere redatta secondo quanto stabilito dall'art. 7, del decreto medesimo; negli altri casi si suggerisce l'utilizzo della modulistica prevista dalla lettera circolare del Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica prot. n. P515/4101 sott.72/E.6 del 24 aprile 2008, disponibile anche sul sito internet: www.vigilfuoco.it

Il comma 3, infine, recita come segue:

«3. Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio di cui al comma 2, il gestore dell'attività deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di esperienza maturato dal gestore nelle attività di spettacolo viaggiante»;

- relativamente al comma 3, dell'art. 6, si segnala la pubblicazione del decreto del Ministro dell'interno 16 giugno 2008 recante «Approvazione del programma e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione teorico-pratica, rivolti ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007» (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2008).

Sfilate di carri allegorici

Con la presente circolare si coglie l'occasione per fornire alcuni chiarimenti, ritenuti necessari a seguito delle numerose richieste pervenute sia dagli enti locali sia dalle prefetture interessate riguardo le sfilate dei carri allegorici, in occasione soprattutto del periodo carnevalesco;

- i carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall'art. 141-bis del Regolamento del T.U.L.P.S. dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza;
- le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005);

- non si ritiene invece che i carri allegorici siano classificabili fra le «attrazioni» dello spettacolo viaggiante ovvero riconducibili, per tipologia, nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4, legge 18 marzo 1968, n. 337 e assoggettati quindi alle norme di cui al D.M. 18 maggio 2007;
- si ricorda che, ove le sfilate di carri assumano il carattere di manifestazioni temporanee soggette al controllo della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, «*i luoghi all'aperto, ovvero i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico*», così come definiti all'art. 1, comma 1, lettera I), del D.M. 19 agosto 1996, devono osservare le disposizioni di cui al titolo IX dell'allegato al decreto stesso. Per stabilire la capienza di tali aree pubbliche in occasione delle suddette manifestazioni temporanee (sfilate) si possono prendere a riferimento i criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 2001, recante modifiche al D.M. 19 agosto 1996, relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di impianti sportivi. Al riguardo, si ricorda che nel caso in cui la capienza sia superiore a 5.000 spettatori la Commissione competente in materia è quella provinciale (si veda il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311). Qualora poi sia possibile un afflusso di oltre 10.000 persone, deve essere previsto, ai sensi del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, il servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco.

Disposizione transitoria

Con decreto del Ministro dell'interno, in data 20 novembre 2009, è stata emanata una disposizione transitoria per assicurare la piena ed efficace operatività delle disposizioni di cui al D.M. 18 maggio 2007, così come chiarite nella presente circolare, sia per gli operatori del settore che per gli enti locali. Tale disposizione prevede che, ferma restando, per le nuove attività di spettacolo viaggiante, l'applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 18 maggio 2007, sin dal 12 dicembre 2007 (art. 8), le attività di spettacolo viaggiante esistenti sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del decreto, che abbiano già presentato o che presentino l'istanza di cui al comma 1, dell'art. 5, entro il 12 dicembre 2009, devono ottenere, ai fini della prosecuzione dell'esercizio, la registrazione e il connesso codice identificativo (art. 4) entro il 31 dicembre 2010.

I sigg. prefetti vorranno adottare le iniziative ritenute più opportune per una corretta applicazione ed ampia diffusione dei contenuti della presente circolare, che verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, assicurando, in particolare, ai sindaci ogni proficua collaborazione.

Le SS.LL. vorranno, altresì, attivare, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria, un sistema di monitoraggio delle istanze, presentate entro il termine del 12 dicembre 2009, dai gestori delle attività già esistenti, nonché degli ulteriori aspetti di problematicità che dovessero emergere, dei cui esiti vorranno dare comunicazione al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile e al Dipartimento della pubblica sicurezza, per gli aspetti di rispettiva pertinenza.

**Let. circ. prot. n. 4958/4109/29 del 15 ottobre 2010
Decreto Ministeriale 18 maggio 2007 recante "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante" e Circolare prot. n. 17082 del 1 dicembre 2009 - Monitoraggio applicativo e raccolta indirizzi procedurali.**

Questa Amministrazione nell'ampio processo di migliorare la sicurezza della collettività, in particolare nei luoghi di lavoro e, per gli aspetti che qui più interessano, nel settore dei cosiddetti *spettacoli viaggianti*, ha emanato, il 1° dicembre 2009, una circolare esplicativa al fine di rendere di più agevole applicazione le disposizioni recate dal decreto 18 maggio 2007. In tale processo si inserisce il decreto del sig. Ministro adottato il 20 novembre dello scorso anno, con il quale si consentiva, entro un ulteriore anno, alle commissioni comunali e provinciali sui locali di pubblico spettacolo di completare l'iter valutativo delle istanze presentate, al fine di verificare il rispetto delle norme di sicurezza poste a carico dei **gestori** delle attività.

Tale percorso, in ragione della complessità della disciplina e della delicatezza dei valori da perseguire, aveva richiesto la fattiva partecipazione delle SS.LL. al fine di *adottare iniziative ritenute più opportune per una corretta applicazione della disciplina in materia*. Veniva, altresì, richiesta l'attivazione di un sistema di monitoraggio delle istanze nonché di ulteriori aspetti di problematicità.

In merito le SS.LL., in ragione dell'avvicinarsi del previsto termine di un anno, di cui al predetto decreto ministeriale 20 novembre 2009, sono pregate di fornire a questo Dipartimento i risultati dell'azione di monitoraggio, provvedendo, in ragione del relativo esito, ad attivare ogni utile iniziativa, per assicurare la piena riuscita, nei termini previsti, del percorso avviato.

Con l'occasione si allega una raccolta degli indirizzi, condivisi, per gli aspetti di competenza, dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, già forniti su specifici aspetti di problematicità emersi dal territorio, anche al fine di orientare le attività dei sigg. sindaci, su questioni che non siano state già oggetto di chiarimento da parte dei competenti Uffici.

ALLEGATO

PARTE I

CHIARIMENTI UTILI PER IL RILASCIO DEL CODICE ALLE ATTIVITÀ ESISTENTI

- 1. Istanze presentate con documentazione incompleta.**
- 2. Istanze di registrazione di attività esistenti presentate in un Comune diverso da quello in cui, nello stesso momento, è installata l'attrazione.**
- 3. Istruttorie che non possono essere concluse dal Comune a cui è stata presentata l'istanza di registrazione.**
- 4. Numero copie della documentazione da allegare all'istanza di registrazione.**
- 5. Aggiornamento delle licenze comprendenti più attrazioni.**
- 6. Aggiornamento della licenza a seguito di passaggi di proprietà.**
- 7. Attività esistenti in corso di registrazione oggetto di modifiche parziali.**
- 8. Attrazioni comprensive di unità passeggeri utilizzate all'interno di padiglioni o percorsi.**
- 9. Circhi equestri e teatri tenda.**

PARTE II

PRIMI INDIRIZZI RELATIVI ALLE PROBLEMATICHE RIGUARDANTI LE PROCEDURE A REGIME

- 1. Rilascio/aggiornamento della licenza da parte di un Comune diverso da quello che ha registrato l'attrazione.**
- 2. Spese per l'installazione temporanea delle attrazioni soggette a verifica delle Commissioni ai fini della registrazione.**
- 3. Specificazione, all'atto della registrazione, se si tratta di nuova attrazione o di attrazione esistente.**
- 4. Attività installate su aree private.**
- 5. Attrazioni comprensive di cassa che contiene il quadro comandi.**
- 6. Giochi gonfiabili. Reazione al fuoco del materiale costitutivo.**
- 7. Attività esistenti già in possesso del codice identificativo e nuove attività oggetto di modifiche parziali.**

PARTE I

CHIARIMENTI UTILI PER IL RILASCIO DEL CODICE ALLE ATTIVITÀ ESISTENTI

1. Istanze presentate con documentazione incompleta.

Come noto, il decreto del Ministro dell'Interno 20 novembre 2009 consente la prosecuzione dell'esercizio delle attività esistenti a condizione che l'istanza di registrazione sia stata presentata entro il 12 dicembre 2009 e che il relativo procedimento di registrazione e di rilascio del codice identificativo si concluda entro il 31 dicembre 2010.

Al riguardo, poiché molte istanze di registrazione di attività esistenti, benché presentate entro il 12 dicembre 2009, non risultano corredate da tutta la documentazione richiesta, i Comuni, prima dell'eventuale rigetto dell'istanza per incompletezza documentale, vorranno assegnare un termine entro il quale l'istante potrà presentare la documentazione integrativa a completamento degli atti già presentati.

Resta inteso che i termini da assegnare per il perfezionamento della documentazione mancante devono tener conto dell'entità dei rilievi, dei tempi istruttori della Commissione di vigilanza nonché dell'esigenza di chiusura del procedimento complessivo, come ricordato, entro il 31 dicembre 2010.

2. Istanze di registrazione di attività esistenti presentate in un Comune diverso da quello in cui, nello stesso momento, è installata l'attrazione.

Sono stati riscontrati numerosi casi di istanze di registrazione di attività esistenti presentate in Comuni diversi da quello ove, al momento del deposito dell'istanza, era installata l'attrazione. Rientrano in tali fattispecie quasi tutte le istanze presentate, entro il 12 dicembre 2009, nei Comuni che avrebbero ospitato l'attrazione nel primo luna park stagionale.

In tal caso, l'istanza, secondo i dettami ispiratori del citato decreto 20 novembre 2009 e in forza del principio di conservazione degli atti giuridici, deve essere comunque accettata a condizione che l'attrazione, correttamente installata, sia resa disponibile alla Commissione competente in tempo utile a consentire la registrazione entro il 31 dicembre 2010.

Nella diversa ipotesi in cui, ad istruttoria avviata, il gestore si trovi nelle condizioni di non poter installare l'attrazione in quel Comune, l'istanza e la relativa documentazione, dovrà, su richiesta del gestore dell'attrazione - tramite raccomandata A.R. o P.E.C. - essere trasferita ad altro Comune indicato dal gestore quale futura sede di installazione dell'attrazione stessa, fermo restando il termine del 31 dicembre 2010.

Tuttavia, è opportuno che, prima del trasferimento dell'istanza e della relativa documentazione e ove già non provveduto, il Comune acquisisca, da parte del gestore, la garanzia che lo stesso non abbia inoltrato analoga istanza in altri Comuni. In caso contrario lo stesso gestore dovrà presentare copia dell'apposita comunicazione di rinuncia verso tali Comuni.

3. Istruttorie che non possono essere concluse dal Comune a cui è stata presentata l'istanza di registrazione.

Si è rilevato che, soprattutto a motivo dei ridotti tempi di permanenza delle attrazioni nei vari luna park stagionali, molti Comuni non sono in grado di concludere l'istruttoria prima della chiusura dello stesso luna park.

Anche in questo caso, sempre in forza del principio di conservazione degli atti giuridici, si ritiene che, su richiesta del gestore, tramite raccomandata A.R. o P.E.C., l'istanza e la relativa documentazione debbano essere trasferite ad altro Comune indicato dal gestore quale successiva sede di installazione dell'attrazione. L'attività di spettacolo viaggiante, infatti, è per sua natura itinerante e la non salvaguardia della istanza iniziale, nell'attuale contesto legislativo, comporterebbe l'automatico divieto di prosecuzione dell'esercizio.

In generale, in tutti i casi di trasferimento della domanda ad un Comune di altra provincia, occorre darne comunicazione anche alla Prefettura relativa al Comune di nuova destinazione. Resta fermo che la natura itinerante non incide sul termine del 31 dicembre 2010.

4. Numero copie della documentazione da allegare all'istanza di registrazione.

In base al procedimento previsto dal decreto del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007, la documentazione a corredo dell'istanza deve essere presentata, oltre all'originale per il Comune, in 3

copie della stessa: una per la Commissione di vigilanza, una, in formato elettronico, da inviare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo ed una da restituire, vistata, al richiedente, unitamente al codice identificativo.

Il libretto dell'attività (denominato anche "log book"), quale "diario di bordo" deve essere costantemente aggiornato dal gestore.

Il libretto dell'attività in possesso del gestore deve riportare il numero complessivo delle pagine di cui è composto nonché essere impaginato e vidimato dal Comune in ogni pagina.

5. Aggiornamento delle licenze comprendenti più attrazioni.

In caso di aggiornamento di una licenza relativa a più attrazioni si può verificare che la stessa licenza riguardi anche attrazioni prive di codice.

Per le vigenti disposizioni, la licenza delle attrazioni con codice non ha scadenza, mentre per quelle senza codice la stessa licenza perde di efficacia dal 1° gennaio 2011.

Pertanto, ai fini della necessaria unificazione dei procedimenti di rilascio delle licenze ex art. 69 TULPS da parte dei Comuni, si suggerisce, a decorrere dal 1° gennaio 2011, di ritirare la licenza in essere rilasciandone contestualmente una nuova relativa alle sole attrazioni registrate.

6. Aggiornamento della licenza a seguito di passaggi di proprietà.

Sono stati segnalati problemi in ordine ai procedimenti di passaggio di proprietà delle attrazioni esistenti. Qualche Comune, infatti, per aggiornare la licenza al nuovo proprietario chiede la presenza del codice identificativo.

In tali casi il Comune può procedere all'aggiornamento della licenza fino al 31 dicembre 2010 nei casi in cui risulti attivato il procedimento di registrazione preordinato all'assegnazione del codice.

7. Attività esistenti in corso di registrazione oggetto di modifiche parziali.

Un caso particolare, che può riguardare le attività esistenti per le quali è in corso la procedura di rilascio del codice, è quello delle attività oggetto di modifiche parziali di carattere prettamente estetico o manutentivo (per esempio sostituzione di elementi scenografici di "tematizzazione").

Al riguardo, al fine di assicurare la piena corrispondenza tra quanto dichiarato e l'attività che sarà oggetto di sopralluogo, si rende necessario integrare la documentazione già presentata al Comune per il rilascio del codice, affinché la competente Commissione di vigilanza possa valutare la rilevanza della modifica ai fini della sicurezza.

Il gestore, pertanto, dovrà presentare al Comune ove è stata presentata l'istanza la seguente documentazione con le modalità di cui al precedente punto 4:

- idonea documentazione tecnica, illustrativa e/o certificati va, a firma del costruttore e di professionista abilitato o, in alternativa, di organismo di certificazione accreditato, che attesti:
 - il miglioramento, o almeno il mantenimento, delle precedenti condizioni di sicurezza;
 - il rispetto delle "norme di buona tecnica" degli interventi effettuati;
- nuova copia, o integrazione, del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione, sottoscritto da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato, *per le attrazioni registrate ai sensi dell'art. 4 del decreto*;
- nuova copia degli schemi e/o disegni, corredati da foto e delle istruzioni di uso e manutenzione, a firma di tecnico abilitato, *per le attrazioni registrate o da registrare ai sensi dell'art. 5 del decreto*.

8. Attrazioni comprensive di unità passeggeri utilizzate all'interno di padiglioni o percorsi.

Si fa riferimento principalmente ad autoscontri, autopiste, "bumper boat", ecc. dove sono presenti il *padiglione e/o percorso* e le unità condotte dai passeggeri che si muovono al suo interno.

L'*attrazione*, sulla base della definizione tipologica dell'attività, è costituita dall'insieme padiglione/percorso e unità passeggeri. Il padiglione a se stante non costituisce attrazione, così come il veicolo da solo non costituisce, a sua volta, attrazione indipendente. È necessario inserire nel libretto dell'attività l'elenco, il tipo, i numeri di matricola o altri elementi identificativi, nonché alcune foto delle unità passeggeri.

Le unità passeggeri possono venire sostituite nel tempo, utilizzando lo stesso padiglione, purché tale sostituzione avvenga con analoghe unità conformi alla normativa vigente nonché idonee all'impiego nell'attrazione.

Per tale modifica, che deve essere annotata nel libretto dell'attività, si richiamano le indicazioni di cui al precedente punto 7.

9. Circhi equestri e teatri tenda.

1 teatri viaggianti e i circhi equestri appaiono nell'elenco delle attività dello spettacolo viaggiante ma costituiscono anche, come ricordato nella circolare del 1° dicembre 2009, autonomi locali di pubblico spettacolo soggetti alla licenza di esercizio ex artt. 68 e 80 del TULPS.

In caso di non unicità della configurazione, in ordine al tendone e/o alle tribune, il codice potrà essere unico a condizione che la documentazione allegata all'istanza di registrazione riguardi ogni possibile allestimento e che la Commissione di vigilanza possa verificare la configurazione più completa.

Per le attività in esercizio, nell'ipotesi in cui la configurazione allestita all'atto del sopralluogo non sia quella prevista come la più completa, dovrà essere rilasciato il codice corrispondente alla effettiva configurazione riscontrata in fase di sopralluogo. È fatta salva la possibilità di richiedere il rilascio di nuovo codice correlato alla diversa, più ampia, configurazione allestita in un momento successivo, sulla base della documentazione già prodotta, anche attraverso le procedure semplificate disciplinate ai precedenti punti 2 e 3.

PARTE II PRIMI INDIRIZZI RELATIVI ALLE PROBLEMATICHE RIGUARDANTI LE PROCEDURE A REGIME

1. Rilascio/aggiornamento della licenza da parte di un Comune diverso da quello che ha registrato l'attrazione.

Il Comune che rilascia la licenza di esercizio ai sensi dell'art. 69 TULPS, o deve aggiornarla, può essere diverso da quello che ha rilasciato il codice identificativo. In tal caso si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, commi 9 e 10, del decreto del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007, e precisato dalla Circolare del 1° dicembre 2009, il nuovo gestore di un'attrazione, per poterla utilizzare, oltre alla licenza di esercizio, deve *"ottenere la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo"*.

In pratica, fermi restando gli altri obblighi di cui al citato art. 4, il nuovo gestore è sempre tenuto alla comunicazione del cambio di gestione al Comune che ha registrato la stessa e, naturalmente, ad aggiornare il "libretto dell'attività". Resta inteso che il Comune che rilascia la licenza può richiedere informazioni al Comune che ha operato la registrazione per verificare la regolarità della pratica.

2. Spese per l'installazione temporanea delle attrazioni soggette a verifica delle Commissioni ai fini della registrazione.

In genere la Commissione di vigilanza si riunisce in occasione della prima installazione dello spettacolo viaggiante per motivi di fruizione da parte del pubblico e, quindi, non si presenta per i gestori la necessità di affrontare spese specifiche ai soli fini della registrazione.

Ove, però, per l'effettuazione del sopralluogo da parte della Commissione l'attrazione debba essere installata in un periodo diverso da quello di attività, i Comuni, nel rispetto degli indirizzi di Governo che puntano a favorire la ripresa dell'economia limitando le spese a carico delle piccole e medie imprese, faranno il possibile per ridurre al massimo i tempi di permanenza delle attrazioni in "sosta" e, conseguentemente, gli eventuali oneri relativi all'occupazione dell'area e delle utenze utilizzate.

3. Specificazione, all'atto della registrazione, se si tratta di nuova attrazione o di attrazione esistente.

Su richiesta del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha rappresentato l'esigenza di distinguere nell'atto di registrazione se si tratta di nuova attrazione o di attrazione esistente, i Comuni sono invitati ad indicare esattamente il riferimento all'articolo 4 o all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007.

4. Attività installate su aree private.

Molte attrezzature da divertimento comprese fra le attività dello spettacolo viaggiante sono operanti al di fuori dei luna park o dei parchi in genere, ovvero montate in aree private ma aperte al pubblico, oppure all'interno di attività già dotate di licenza di P.S. (per esempio in centri commerciali dotati di licenza ai sensi dell'art. 86 del TULPS).

Si precisa, al riguardo, che la registrazione delle attrazioni in questione e la licenza non sono previste solo nel caso di utilizzo delle attrazioni in forma privata o all'interno di attività non svolte in ambito imprenditoriale (per esempio all'interno di circoli privati accessibili ai soli soci) ferma restando, per entrambi i casi, la responsabilità diretta dell'organizzatore sulla sicurezza delle attrezzature e/o attrazioni messe a disposizione di terzi.

5. Attrazioni comprensive di cassa che contiene il quadro comandi.

Le attrazioni come autoscontri, autopiste e simili, come parte integrante della attrazione, sono dotate di veicolo-cassa (rimorchio o autoveicolo) che contiene il quadro elettrico e/o il quadro comandi. Ove tale cassa, dopo il rilascio del codice identificativo, debba essere sostituita con un'altra cassa si potrà ricorrere alla procedura sulle modifiche parziali di cui al successivo punto 7.

6. Giochi gonfiabili. Reazione al fuoco del materiale costitutivo.

I giochi gonfiabili, secondo la descrizione tipologica contenuta nell'elenco ministeriale, sono costituiti "interamente di *materiale ignifugo* realizzato in conformità alle direttive europee e a quelle del Ministero della Sanità".

In assenza di direttive europee, tenuto conto che la recente norma tecnica europea (UNI EN 14960:2006) stabilisce solo che il tessuto sia "ritardante di fiamma" senza precisare il livello prestazionale di tale requisito e atteso che il decreto del Ministro dell'Interno 26 giugno 1984 e s.m.i., recante la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi, non contempla i prodotti in oggetto, si ritiene che un adeguato livello di reazione al fuoco sia garantito in uno dei seguenti casi:

- materiale costitutivo certificato in classe non superiore alla classe 2 di reazione al fuoco, secondo il citato D.M. 26/6/84 e s.m.i. per impiego "strutture pressostatiche", da laboratorio autorizzato ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 26 marzo 1985 e s.m.i.. Si precisa al riguardo che il suddetto materiale non è soggetto ad omologazione ma soltanto a certificazione;
- materiale costitutivo in possesso di certificazione europea che garantisca, rispetto al grado di partecipazione al fuoco del materiale sottoposto a prova, un livello di sicurezza non inferiore a quello della suddetta classe 2.

7. Attività esistenti già in possesso del codice identificativo e nuove attività oggetto di modifiche parziali.

L'ipotesi descritta nella parte 1, al punto 7, concernente attività oggetto di modifiche parziali di carattere prettamente estetico o manutentivo (per esempio sostituzione di elementi scenografici di "tematizzazione"), può riguardare anche attività esistenti per le quali sia stato già rilasciato il codice identificativo nonché nuove attività. Anche in tali circostanze si rende necessario fornire al Comune la documentazione utile affinché la competente Commissione di vigilanza possa valutare la rilevanza della modifica ai fini della sicurezza.

Il gestore, pertanto, dovrà presentare, al Comune ove è stata presentata l'istanza, la stessa documentazione indicata nel richiamato punto 7 della parte I.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo
Servizio III - Attività di danza, circensi e dello spettacolo viaggiante

Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n° 337 – approvato con Decreto Interministeriale del 23-4-1969, e aggiornato con Decreto Interministeriale del 14-6-2012

SEZIONE I
PICCOLE ATTRAZIONI A FUNZIONAMENTO SEMPLICE

APPARECCHIO FORZA MUSCOLARE

Prova di forza del concorrente.

ASTROLOGIA O OROSCOPO

Ruota o congegno simile comprendente i segni dello Zodiaco con predizione dell'avvenire.

BASKET

Apparecchio circondato da pannelli di contenimento in rete metallica o altro materiale, dotato all'interno di un cesto nel quale il giocatore deve lanciare delle palle.

BIGLIARDINI CALCIO BALILLA

Piano orizzontale fisso rappresentante un campo di football in cui una pallina viene colpita da calciatori infissi su aste poste in senso ortogonale al piano e manovrati allo scopo di far entrare la pallina in due buchi posti all'estremità del piano.

BIGLIARDINI VARI

Bigliardi in miniatura di foggia diversa con i quali si effettuano trattenimenti vari (carambole, carambola funghetto, carambola all'italiana o all'americana, ecc.).

CALCIOMETRO

Trattasi di pallone sostenuto da appositi bracci o ancorato tramite filo che colpito da un calcio ne determina la potenza.

CANNONCINO o TRENINO FORZA MUSCOLARE

Lancio di un cannone, di una locomotiva, ecc. in miniatura, munito di piccole ruote, su apposita rotaia a percorso vario, per determinare la forza del concorrente.

DISCOBOLO o GIOCO GEOMETRICO

Con un determinato numero di dischetti metallici si deve coprire completamente un disco di stoffa o di plastica.

PIANTACHIODI

Il concorrente con un determinato numero di colpi di martello deve piantare completamente un chiodo in un'apposita trave di legno senza piegarlo.

PUGNOMETRO

Prova di forza muscolare consistente nel colpire un pallone con un pugno, per determinarne, su di una scala, la potenza.

SOGGETTI A DONDOLO

Meccanismi di varie forme e dimensioni a gettone o a moneta che consentono il dondolio o il movimento del soggetto.

TIRI ELETTROMECCANICI o VIDEOGIOCHI (inseriti in sale giochi o padiglioni da trattenimento)
Trattasi di apparecchi elettronici composti da uno schermo sul quale appaiono figure mobili che uno o più giocatori tentano di colpire mediante azionamento di pulsanti o manopole, anche simulanti competizioni sportive.

TIRO IN PORTA

Trattasi dell'installazione di una porta con rete in formato ridotto entro la quale si deve far entrare il pallone con un calcio evitando il portiere meccanico mobile posto fra i due pali. Altro tipo presenta al posto del portiere mobile, dei centri fissi nei quali deve passare il pallone.

PICCOLE ATTRAZIONI

ALTALENA A BARCHE

Barche fissate da appositi tiranti ad una trave trasversale che ne consente il dondolio provocato dalla spinta dell'occupante la barca stessa.

BIGLIARDINI CON STECCA O A MANO

Tiro con stecca o a mano di palle su piano orizzontale, in marmo con buche.

BOCCIOFILO

Tiro a mano di palle in apposite cassette con caselle numerate poste su un piano orizzontale.

CASSETTA SVIZZERA

Consiste in un braccio meccanico comandato da impulso elettrico, spostabile a piacere del partecipante onde spingere degli scodellini in una buca.

CINEMAVISIONI

Si assiste alla visione di un film o diapositiva di cartoni animati o di altri soggetti consentiti.

CORSA AZIONATA A MANO (cavallini, orsacchiotti, scoiattoli, navi, siluri, ecc.)

Volantini collegati meccanicamente con cavallini disposti su piano orizzontale, la velocità dei quali è determinata dalla maggiore velocità dei volantini. Se però la velocità è eccessiva il cavallino si ferma per alcuni secondi, per penalità, per poi riprendere la corsa normale.

DERBY (rotonda o padiglione)

Trattasi di giochi, azionati a mano consistenti in missili, motociclette, automobiline, cavallini, calciatori, ecc. che vengono manovrati da uno o più giocatori verso un traguardo.

ESIBIZIONI CON STECCHE

Si deve prendere con l'estremità di due stecche un turacciolo o oggetti simili e collocarli in un determinato posto.

GIOCO AL GETTONE AZIONATO A MANO

Apparecchio azionato mediante gettoni introdotti dal giocatore il quale manovrando abilmente, tramite pulsanti, definisce la durata del gioco.

GIOCO AL GETTONE AZIONATO DA RUSPE

Trattenimento consistente in piccole ruspe che si muovono in avanti e indietro alternativamente su un piano cosparso di scontrini, buoni-premio. Il giocatore introduce dei gettoni in apposita feritoia, mobile ed orientabile. Detti gettoni se abilmente introdotti, permettono alla ruspa l'avvicinamento alla buca di recupero e l'espulsione degli scontrini vincenti.

GIOCO GEOMETRICO o DISCOBOLO (vedi DISCOBOLO)

MICRO GUIDA

Piano orizzontale mobile con due pedali o con manubrio in senso oscillatorio. Si deve far passare una pallina attraverso passaggi obbligati.

OROSCOPO o ASTROLOGIA

Ruota o congegno similare comprendente i segni dello Zodiaco con predizione dell'avvenire.

PALLAMANO

Trattasi di una porta tipo gioco del calcio munita di una rete, il tutto in formato ridotto, entro la quale il giocatore deve far entrare una palla lanciandola con la mano cercando di evitare il portiere meccanico movibile fra i due pali della porta.

PESCA VERTICALE ABILITA'

Pesche di abilità a gettone o moneta costituite da un sostegno verticale ed un braccio orizzontale che termina con un piccolo artiglio. Manovrato dall'esterno l'artiglio cade sui piccoli oggetti collocati sul fondo (quali trenini, automobiline, animaletti di plastica, ecc.) che vengono afferrati e gettati in un'apertura comunicante con l' esterno.

ROMPITUTTO

Lancio di palle contro bersagli vari (lampadine, bottiglie, scatole, ecc.).

ROTONDA MINI STADIO

Lancio di una sfera tramite comando a mano o servo comando elettrico su piano fisso contro bersagli vari; ad ogni centro corrisponde l'avanzamento su una pista di apposito segnalatore collegato con il piano stesso comandato dal giocatore.

ROTONDA o PADIGLIONE GIRA

Trattasi di una rotonda o padiglione in cui è posta una ruota numerata, di vario materiale e misure, agente su un piano orizzontale o verticale che ruota su un perno fisso, ad una estremità della quale è posta un'asta flessibile. Il giocatore manualmente gira la ruota numerata, la quale dopo un certo tempo, rallentata dall'asta flessibile (regolabile dal giocatore), si ferma indicando un numero che dà diritto alla vincita di un premio.

ROTONDA PESCA (ochette, magnetica e simili)

Canne "tipo pesca" alla cui estremità del filo è allacciato un anello, anche magnetico, che deve agganciare il collo di un'ochetta di plastica galleggiante in un piccolo bacino di acqua, ovvero, una calamita che deve attirare un dischetto metallico fra i tanti disposti su un piano orizzontale.

ROTONDA TIRI A SFERA SU BIRILLI o CALCIO DI RIGORE

Lancio di sfere metalliche a mezzo di cannoncini o simili con carica manuale e con rotazione orizzontale, su birilli di legno, di plastica, ecc. ovvero contro una porta munita di un portiere.

ROTONDA TIRI VARI (cerchietti, gettoni, anelli, palline, ecc.)

Lancio di cerchietti o anelli su un piano orizzontale, sistemato ad una certa distanza.

ROTONDA VULCANO DELLE PALLINE

Alla estremità di alcune canne vengono sistemati dei cestelli di rete. Al centro della rotonda è collocato un grosso imbuto contenente un certo numero di palline di celluloidi. Un ventilatore, collegato con l' imbuto, solleva le palline, le quali, ricadendo a pioggia, entrano nei cestelli di rete appoggiati ad un grande anello posto all'esterno dell'imbuto.

TELEARMİ

Tiro con carabina a raggi luminosi a circuito chiuso. Può consistere in un gioco con singolo apparecchio o dotato di più fucili, consentendo così un gioco di squadra.

TIRI MECCANICI

Tiri con carabine o pistole di varia foggia che usano pallini in plastica contro bersagli mobili (tiri all'orso, al lupo, all'aereo, al sommergibile, ecc.).

TIRO AI BARATTOLI, AI BIRILLI, ALLE FRECCE, ecc.

Lancio di palle di stoffa su barattoli disposti a piramide o di frecce su un disco girevole. Dette frecce possono essere lanciate tramite balestre o archi.

TIRO AI FANTOCCI

Lancio di palle di stoffa o di legno a fantocci fissi o mobili la cui testa, se colpita, si piega all'indietro.

TIRO AI FILI

Tirando un filo scelto da una matassa si solleva un oggetto collegato con il filo stesso.

TIRO AL BERSAGLIO

Tiro con armi ad aria compressa o a gas su cartoncini con centri numerati.

TIRO ALLA MEDAGLIA

Tiro a segno con carabina ad aria compressa su appositi cartoncini con centri numerati, per conseguire la vincita di medaglie.

TIRO ALLA PALLINA SU PIANO MOBILE

Lancio di sfere su due tappeti molleggiati, le sfere, rimbalzando, cadono su contenitori mobili. L'abilità del giocatore sta nel riempire i contenitori con il maggior numero di palline.

TIRO ARIA COMPRESSA

Carabina o pistola ad aria compressa che spara speciali pallini di piombo su gessetti, lampadine, palloncini, nastri di carta, bersagli vari anche mobili e cartoncini con specifica numerazione.

TIRO FOTOGRAFICO

Tiro con carabina ad aria compressa con possibilità di far scattare una fotografia se il tiratore colpisce il bottone metallico, collegato con l'apparecchio fotografico.

TIRO GETTONI

Lancio di gettoni su determinati oggetti posti su un piano ad una certa distanza dal lanciatore.

TIRO PALLINE IN RECIPIENTI

Lancio di palline in recipienti.

TIRO PIASTRELLE

Lancio di dischetti metallici su altri dischi di diametro superiore, posti su un piano sistemato ad una certa distanza dal lanciatore.

TIRO SOLLEVAMENTO TAPPO

Trattasi di turaccioli o sfere, sistemate su piani o cilindri; il giocatore, sollevando i turaccioli o spingendo le sfere verifica la vincita, determinata da contrassegni colorati posti sulla parte inferiore dei turaccioli o delle sfere, vincendo bottiglie, statuette, fiori, piante, ecc.

TIRO TURACCIOLI

Arma ad aria compressa che spara turaccioli o pallini di gomma, con possibilità di colpire un bersaglio.

VIDEOGIOCHI o TIRI ELETTROMECCANICI (inseriti in sale giochi o padiglioni da trattenimento) (vedi TIRI ELETTROMECCANICI o VIDEOGIOCHI)

MEDIE ATTRAZIONI

ACQUARIO

Costituito da un grosso bacino di acqua dolce o salata nel quale nuotano delfini o foche ammaestrate, ovvero da piccole vasche di acqua dolce o salata nelle quali vengono messi in mostra pesci esotici o comunque rari esemplari di fauna marina.

ALTALENA A BARCHE PER BAMBINI

Attrazione avente le stesse caratteristiche tecnico-funzionali dell'Altalena a barche giganti inserita tra le grandi attrazioni, ma di minori dimensioni e con ridotto numero di posti, non superiore a dodici, destinata ad un pubblico di bambini.

AUTOSCONTRO (fino a 20 vetture)

Trattasi di attrazione avente le stesse caratteristiche tecniche e funzionali dell'autoscontro, inserito tra le grandi attrazioni, ma con un numero di vetture non superiore a venti.

BATTELLO MISSISSIPI

Trattasi di imbarcazioni per visitatori che circolano a pelo d'acqua sia su un percorso obbligato che su un percorso libero.

CASA O ALTRO SOGGETTO GIREVOLE

Trattasi di un piccolo padiglione che scenograficamente rappresenta una casa girevole, o una barca, o un aereo o altra forma, poggiata su asse centrale nel cui interno prende posto il pubblico.

CASTELLO INCANTATO

Padiglione con percorso pedonale obbligato, nel cui interno semibuio sono installate varie sagome raffiguranti fantasmi, streghe, ecc. nonché tappeti mobili, pavimenti elastici, ventilatori, ecc.

CINESFERA

Padiglione per la proiezione di pellicole tridimensionali che offrono allo spettatore, per illusione ottica, acustica e fisica, la sensazione di trovarsi al centro dell'azione. Dette pellicole non devono contenere sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nel minore che partecipa al gioco o ne sia spettatore.

GABBIE VOLANTI

Gabbie di ferro aventi nell'interno maniglie di sostegno per gli occupanti. Le gabbie sono munite di tiranti a funzione direzionale di sostegno, nonché di bilancieri con contrappesi di piombo aventi funzione di sostegno e di aiuto alla spinta impressa dagli occupanti che sfruttano la forza di inerzia dei contrappesi. I bilancieri sono impernati a delle strutture portanti e tralicci in ferro o legno. Le gabbie assumono un movimento rotatorio verticale, iniziato da una spinta impressa dal personale addetto all'attrazione. Durante il funzionamento il pubblico è tenuto a debita distanza da apposite barriere o transenne.

GHIBLI PER BAMBINI E ADULTI

Attrazione composta da rotaia o da binario formante un percorso vario con salita, discesa, curve, incroci, sottopasso. Le vetturette per lo più a forma di convoglio aerodinamico a più posti corrono su appositi supporti mediante un carrello con ruote portanti, motrici e di sicurezza. L'avviamento ed il fermo sono dati dalla cassa-comando, da cui è possibile regolare anche la velocità delle vetturette.

GIOCHI GONFIABILI

Strutture di varie dimensioni realizzate mediante tubolari in PVC spalmato, gonfiati ad aria e mantenuti a pressione tramite motore elettrico. Il pubblico si avvale di queste strutture per compiere piccoli salti o seguire percorsi ed effettuare scivolate.

Dette attrazioni gonfiabili sono costituite interamente di materiale ignifugo realizzato in conformità alle direttive europee ed a quelle del Ministero della Sanità e vengono ancorate a terra tramite picchetti o contrappesi idonei.

Hanno forma che richiama il soggetto, come ad esempio il "Castello medievale", la "Balena", lo "Scivolo pagliaccio", lo "Scivolo gigante", la "Bolla d'aria", ecc.

GIOSTRA AEROPLANI

Trattasi di una giostra circolare con cilindro centrale poggiante su ralla alla quale sono imperniati alcuni bracci con possibilità di movimento verticale, alla cui estremità sono applicati oggetti a forma di disco volante, elicotteri, aerei, clowns, ecc. in miniatura, rotanti su se stessi o fissi. I bracci, mediante un complesso idraulico o elettromeccanico possono alzarsi o abbassarsi, direttamente azionati da chi occupa l'oggetto (aereo, elicottero) mediante la manovra di una cloche. Si ha quindi un movimento rotatorio di tutto il complesso, nonché un movimento verticale indipendente o autonomo dei vari bracci.

La giostra può avere una cloche munita di un pulsante premendo il quale le riproduzioni delle mitragliatrici poste ai lati dell'attrazione emettono lampi luminosi dando così l'impressione al pilota di abbattere l'avversario verso il quale dirige il tiro. L'abbattimento del disco, aereo, ecc. avviene per interruzione di corrente.

GIOSTRA A SEGGIOLINI

Giostra ad albero centrale fisso con grimalgiera rotante alla quale sono inseriti bracci sostenuti da tiranti. All'esterno sono agganciate catene portanti con dispositivo di sicurezza. La forza di rotazione è impressa a tutto il complesso a mezzo di motore elettrico con riduttore. Aumentando la velocità di rotazione, per forza centrifuga, avviene l'allontanamento dal centro del seggiolino.

GIOSTRA BOOGIE-WOOGIE

Giostra ad albero centrale con bracci snodati sui quali sono agganciate delle carrozzine a percorso ondulatorio molto frequente. Il movimento è dato da un motore elettrico posto al centro della giostra.

GIOSTRA CAVALLI GALOPPANTI PER BAMBINI ED ADULTI

Giostra con piano rotante sostenuto da tiranti di ferro allacciati per mezzo di bracci all'albero centrale. Sul piano sono fissati i cavalli galoppanti, gondole veneziane, altalene, ecc. Il complesso è azionato da un motore elettrico con riduttore. Le giostre possono essere ad uno o due piani.

GIOSTRA MINISEGGIOLINI

Attrazione avente le caratteristiche della giostra a seggiolini (giostra a catene) di dimensioni ridotte, destinata esclusivamente ai bambini.

GIOSTRA SHIMMY, ANCHE CON MANTICE DI COPERTURA

Giostra a centro rotante, sia in senso orario che antiorario, mosso da motore elettrico o idraulico al quale vengono fissati vari bracci tra essi collegati. Sui bracci si agganciano carrozzine con ruote poggianti su rotaia a percorso circolare ondulato. L'attrazione può essere dotata di un mantice in tela o pvc che durante la corsa, azionato dalla cassa, copre e scopre le carrozzine, generando un effetto tunnel. L'attrazione può essere dotata di un tetto di copertura a forma tonda o quadrata.

GIOSTRA SILURO

Giostra ad albero centrale con bracci snodati sui quali sono agganciati siluri che eseguono un percorso: piano, inclinato o ondulato. Il movimento è dato da un motore elettrico con riduttore posto al centro della giostra oppure al perimetro esterno.

GIOSTRA TAZZE

Giostra per bambini ed adulti costituita da grandi tazze con sedili all'interno collocate su dischi sovrapposti asimmetricamente, ruotanti in direzioni diverse.

GIOSTRA VOLO DI RONDINE

Giostra ad albero centrale con vari bracci snodati sui quali sono agganciate carrozzine che eseguono un percorso circolare ondulato. L'ondulazione è provocata da un gruppo propulsore centrale.

GIOSTRINA LAGUNARE AZIONATA A MOTORE

Giostra con pavimento fisso con vari bracci ai quali sono agganciate: gondole, barche, motoscafi in miniatura che girano in una vasca circolare contenete acqua.

GIOSTRINA RODEO AZIONATA A MOTORE

Funzionamento analogo a quello delle giostrine trenino ma con automobiline anziché locomotive e vagoncini.

GIOSTRINA TRENINO AZIONATA A MOTORE

Giostra con trenino in miniatura funzionante elettricamente a corrente continua, azionata dalla cassa, su un piano per mezzo di una guida centrale. Consta di locomotive trainanti vagoncini. Il percorso comprende il giro perimetrale del padiglione e mediante gli scambi azionati dalla cassa è possibile effettuare il percorso in senso inverso.

GIOSTRINE PER BAMBINI AZIONATE A MOTORE

Giostre di vari tipi con pavimento fisso o con piattaforma rotante sul quale girano automobili, motociclette, carri armati, calessi ed altri soggetti in miniatura, collegati con vari bracci al centro o fissate alla piattaforma. I bracci o la piattaforma girevole ricevono l'impulso rotante da un motore elettrico o idraulico.

GLOBO DELLA MORTE

Trattasi di un'attrazione costituita dalla esibizione di ciclisti e motociclisti che eseguono acrobazie nell'interno di un globo metallico.

LABIRINTO CRISTALLI

Trattasi di un padiglione con percorso pedonale nel cui interno a mezzo di lastre in cristallo e specchi infrangibili vengono formati dei corridoi a percorsi vari che rendono difficoltosa la ricerca del corridoio che porta all'esterno del padiglione.

Può essere dotato di elementi mobili e soffi d'aria che mettono ulteriormente alla prova l'abilità dell'utente nel raggiungere l'uscita.

MINI AUTOSCONTRO SUL GHIACCIO /ICE BUMPER CAR

L'attrazione è composta da una pista, in ghiaccio o materiale sintetico simile al ghiaccio, sulla quale girano vetture a batteria con percorso libero e guida indipendente. Le vetture sono dotate di ampio paraurti in materiale in grado di assorbire eventuali colpi.

MINIAVIO

Attrazione avente le caratteristiche della giostra aeroplano ma di minori dimensioni, destinata esclusivamente ai bambini.

MINIGOLF

Impianto che sostanzialmente corrisponde al tradizionale gioco del golf, effettuato su aree di più ridotte dimensioni. Può trovare posto nei parchi di divertimento.

MINI MONOROTAIA

Trattasi di attrazione avente le stesse caratteristiche della Monorotaia compresa tra le grandi attrazioni, di dimensioni ridotte, riservata al divertimento dei bambini.

MINI OTTOVOLANTE

Strutture metalliche di diversa altezza collegate fra loro che sostengono un percorso con salite, discese, curve e soprapassaggi, che consente di far viaggiare uno o più convogli, caricando e

scaricando il pubblico in zona fuori pericolo. L'attrazione può anche essere coperta totalmente o in parte.

MINI OTTOVOLANTE ACQUATICO

Attrazione avente il medesimo funzionamento della attrazione denominata "ottovolante acquatico" ma che, per dimensioni e velocità del movimento, è riservata ad un pubblico di bambini.

MINISCONTRO

Trattasi di un'attrazione avente le stesse caratteristiche tecniche e funzionali dell'autoscontro, ma con vetture e pista di dimensioni ridotte, indirizzate ad un pubblico di bambini ed ai loro eventuali accompagnatori.

MINISLITTA

Attrazione costituita da struttura metallica che si sviluppa in altezza. Il pubblico, raggiunta la vetta per mezzo di una scala fissa, si lascia liberamente scivolare sulla parte obliqua senza ostacoli fino a raggiungere la parte più bassa.

MINITAGADÀ

Piattaforma circolare sulla quale sono montati, sul perimetro esterno, due file di sedili dove prende posto il pubblico. Con un dispositivo elettromeccanico viene ruotata a velocità variabile in senso orario ed antiorario e fatta oscillare assialmente da un dispositivo elettromeccanico. La piattaforma si muove quindi con un movimento rotatorio ed oscillante. Presenta dimensioni ridotte rispetto alla Giostra Tagadà, inclusa tra le grandi attrazioni.

MINI TAPPETO VOLANTE

Attrazione avente le stesse caratteristiche di funzionamento del "Tappeto volante" inserito tra le Grandi Attrazioni, da cui si differenzia per dimensioni ridotte, numero di posti fino a venti e per la caratteristica che i passeggeri sono disposti su un'unica fila di poltrone rivolte verso il pubblico.

MINITORRE A SALITA O DISCESA RAPIDA (altezza fino a 12 metri)

L'attrazione è costituita da un traliccio metallico di forma quadrata su cui scorre un carrello, su uno o più lati, sul quale sono collocati i sedili, dotati di sistemi di sicurezza e ritenuta. Il divertimento consiste in una salita e/o discesa rapida.

MINIVOLO DI RONDINE

Trattasi di giostra analoga al volo di rondine, già compresa nelle medie attrazioni, ma con dimensioni molto ridotte riservata al divertimento dei bambini.

MISSILE

Padiglione avente la forma di missile; il pubblico all'interno ha l'impressione di compiere un viaggio spaziale in quanto il missile, per effetto dei congegni si alza verticalmente ed oscilla.

MOSTRE FAUNISTICHE ZOO

Trattasi di strutture, padiglioni o di automezzi o rimorchi aperti da un lato, protetti da adeguate barriere o vetri, nell'interno dei quali sono posti animali o riproduzioni di animali, anche animate, con eventuale esibizione davanti al pubblico.

MOTONAUTICA PER BAMBINI ED ADULTI

Vasca di forma quadrata o rettangolare contenente acqua, con un livello non superiore a 60 cm., in cui si muovono liberamente o su binari a pelo d'acqua piccoli motoscafi a batteria o a scoppio, cigni e soggetti vari.

MURO DELLA MORTE

Trattasi di attrazione costituita dall'esibizione di ciclisti, motociclisti, automobilisti e go-kartisti che eseguono acrobazie percorrendo una pista circolare in legno elevata verticalmente.

MUSEI

Padiglione o struttura contenente gruppi anatomici in cera in genere oppure raffiguranti personaggi storici, artistici, ecc. fissi o mobili, ovvero ricostruzioni di monumenti in miniatura.

PADIGLIONE ILLUSIONE O PADIGLIONE FENOMENI OTTICI

Trattasi di spettacoli ad illusione ottica effettuati all'interno di padiglioni ove trova posto il pubblico che assiste a spettacoli di vario genere, che vengono effettuati su un piccolo palcoscenico.

PADIGLIONE LILLIPUZIANI

Trattasi di spettacoli effettuati da complessi lillipuziani.

PADIGLIONE PERCORSO FANTASTICO PER BAMBINI

Padiglione di varie forme (esempio: casetta, fungo, battello, autobus, ecc.) destinato esclusivamente ai bambini, ad uno o più piani, con percorso pedonale libero o a tempo predeterminato, delimitato solo perimetralmente. All'interno sono installate varie sagome raffiguranti soggetti a tema e un insieme di giochi in movimento, statici o motorizzati.

PADIGLIONI FENOMENI IN GENERE

Esibizioni effettuate da persone di peso, statura e forza fisica eccezionali, con esclusione di mostruosità.

PADIGLIONI E SALE TRATTENIMENTO

Trattasi di padiglioni mobili o sale permanenti in cui sono collocati apparecchi da trattenimento (calcio balilla, biliardini, miniguide, biliardini funghetto, ping-pong, videogiochi ecc.) con esclusione di quelli automatici o semi-automatici.

PISTA DA TAVOLO

Vetturette da corsa in miniatura, funzionanti elettricamente o a batteria, inserite su binari fissi e comandate a mezzo di volanti.

PISTA PATTINAGGIO CON PATTINI DA GHIACCIO O A ROTELLE

Trattasi di pista per pattinaggio con pattini da ghiaccio o a rotelle installata al fine di offrire momenti ludici, non utilizzabile per competizioni di carattere sportivo.

PISTE PER AUTOMOBILINE, MOTO varie, CAVALLINI, ecc., PER BAMBINI (baby-karts) Piano a forma libera sul quale si muovono in senso obbligato piccoli kart.

ROTONDA AEROPLANI TOTOCOLOR

All'interno di un padiglione girano in senso rotatorio un certo numero di bracci alla cui estremità è applicato un aeroplano o dirigibile in miniatura, portante un numero. Al passaggio dell'apparecchio nel suo settore numerato si manovra una leva mediante la quale l'apparecchio sgancia una piccola bomba o freccia che deve cadere nei settori colorati o numerati.

ROTOR

Padiglione a spettacolo, con possibilità di partecipazione del pubblico. L'attrazione è costituita da un grande cilindro verticale ruotante nel cui interno è sistemato un piano anch'esso rotante. Su detto piano sostano le persone che intendono partecipare al divertimento, appoggiandosi alla parete del cilindro. Inizia quindi la lenta rotazione di tutto il complesso e contemporaneamente il sollevamento meccanico del pavimento interno, tramite un albero metallico posto al centro del cilindro. Raggiunta una determinata altezza, viene aumentata la velocità rotatoria di tutto il complesso e le persone restano aderenti alla parete del cilindro a causa della forza centrifuga. A questo punto il pavimento si abbassa lasciando le persone aderenti al cilindro, in varie posizioni, senza alcun sostegno. Al termine, diminuendo gradatamente la velocità rotatoria, i partecipanti scivolano lentamente sul pavimento.

RUOTA PANORAMICA (diametro fino a metri 12)

Consta di piloni metallici che sostengono un'asse centrale orizzontale e rotante al quale sono applicati dei bracci disposti a raggiera alla cui estremità sono impernati dei seggiolini o dischi o conchiglie. Il movimento di rotazione del complesso è dato da un motore elettrico o idraulico al perimetro della ruota. Altro tipo di ruota dotato delle citate caratteristiche, poggia su un piano girevole montato su rotaia o ralla.

RUOTA PANORAMICA PER BAMBINI

Attrazione avente le caratteristiche della ruota panoramica compresa tra le grandi attrazioni, di dimensioni ridotte, destinata esclusivamente ai bambini.

SALTO TRAMPOLINO

Trattasi di attrazione costituita da rete in materiale plastico sostenuta da una struttura metallica attraverso molle metalliche, che hanno il compito di rendere il piano di salto elastico per consentire il ripetersi di salti in ciclo continuo.

La rete di salto ha un diametro utile di circa m. 4 e questi trampolini possono essere posizionati in numero da uno a sei in base alla struttura metallica di sostegno delle imbracature.

SIMULATORE (fino a 12 posti)

È costituita da quattro elementi: capsula, base semovente, alimentatore e consolle di controllo. La capsula contiene posti a sedere disposti su file di sedili. Può simulare qualsiasi escursione o viaggio virtuale. La base semovente effettua un movimento rotatorio e lineare per mezzo di pistoni idraulici. L'impianto è dotato di un pulsante di arresto di emergenza nel centro della capsula e nella consolle di controllo nonché di un rivelatore di incendio nella capsula.

SPACE SHOT - lancio con elastico

L'attrazione consiste in un traliccio metallico telescopico con quattro braccia poste all'altezza di m. 20 circa installato su rimorchio ai soli fini del trasporto.

La spettacolarità consiste nel lancio dell'utilizzatore ad una altezza pari o superiore a quella totale (max m. 27 ca.), le postazioni sono quattro a singolo posto ed indipendenti per il lancio ed azionamento; gli utenti vengono assicurati mediante cinture di sicurezza ai seggiolini, il seggiolino è assicurato ad una serie di elastici messi in trazione da cavi in acciaio collegati ad un verricello elettrico, il bloccaggio e lo sgancio del seggiolino è assicurato da un elettromagnete.

SPECCHI UMORISTICI

Padiglione contenente specchi concavi e convessi che riflettono la figura deformandola.

SPEEDY o GIOCHI SIMILARI

Trattasi di un piano dal quale escono dei "funghetti" o altri soggetti di plastica su cui si deve battere con un martello di gommapiuma; ad ogni fungo colpito corrisponde l'avanzamento su apposito segnalatore collegato col piano di gioco stesso.

TAPPETI ELASTICI

Attrazione realizzata con una o più reti in materiale plastico agganciate a molle che rendono il piano elastico, consentendo di saltare a ciclo continuo.

Le parti metalliche ed il perimetro sono protetti da reti e materiali atti ad assorbire urti da parte degli utilizzatori.

TEATRINO MECCANICO

Padiglione contenente vari gruppi movibili in miniatura rappresentanti presepi, favole, ecc.

TRENINO LILLIPUZIANO A PERCORSO LIBERO

Trattasi di locomotiva in miniatura con motore munita di ruote pneumatiche, trainante dei vagoncini con percorso libero. La motrice è guidata dal personale dell'attrazione.

TRENINO LILLIPUZIANO SU BINARIO

Trattasi di locomotiva in miniatura con motore a scoppio diesel o elettrico trainante dei vagoncini con percorso obbligato su binario. La motrice può essere guidata dal personale dell'attrazione

oppure comandata automaticamente dalla cassa. La motrice e le carrozze possono avere forme diverse e rappresentare animali o altri soggetti.

TRENO FANTASMA

Trattasi di un padiglione ad uno o due piani, nell'interno del quale è installato un binario o una rotaia a percorso sinuoso obbligato, sul quale circolano individualmente delle vetturette mosse da motore elettrico. Nel padiglione semibuio sono installate lungo il percorso varie sagome raffiguranti fantasmi, draghi, streghe, ecc.

TROTTOLA TWIST – SEGGIOLINO EIETTABILE

Attrazione avente le stesse caratteristiche di funzionamento della "Trottola Twist" inserita tra le Grandi Attrazioni, da cui si differenzia per dimensioni ridotte e per il numero di posti, fino a due.

GRANDI ATTRAZIONI

ALTALENA A BARCHE GIGANTI

Trattasi di barca (o barche) di grande dimensione sulla quale prende posto il pubblico. L'azionamento a motore elettrico imprime alla barca il movimento proprio dell'altalena.

ASTRONAVE GIREVOLE "RANGER" o ASTRONAVI

Trattasi di vettura (o vetture) a forma di astronave, appesa ad un braccio rotante, sulla quale prende posto il pubblico. L'azionamento a motore elettrico imprime all'astronave un movimento rotatorio sino a 360°, per cui il pubblico stesso viene a trovarsi in posizione capovolta. La forza centrifuga garantisce il costante, corretto carico della vettura e l'impianto speciale di frenatura previene ogni anomalia di funzionamento.

AUTOSCONTRO (oltre venti vetture)

Struttura in ferro o in legno con piano in lamiera di ferro sul quale si muovono, a percorso libero e guida indipendente, vetturette munite di motore elettrico a corrente continua e di paraurti pneumatico o semipneumatico, la cui partenza o fermata viene comandata dalla cassa. L'energia alla vettoretta viene prelevata dal piano in lamiera tramite rotelline in ghisa poste sotto la vettoretta e da una rete metallica posta al soffitto del padiglione per mezzo di un'asta (trolley). Ogni vettoretta è munita di pedale comando. Al perimetro del piano è sistemato un paraurti (guardrail). Il padiglione è munito di una copertura. Alcune vetturette anziché del volante sono munite di una cloche. Esistono anche vetturette sprovviste di trolley, che prelevano l'energia esclusivamente dal pavimento mediante spazzole e selettore di corrente.

BAJERN-KURVE

Attrazione costituita da binario con profilo a doppia "T" con sviluppo circolare ed altimetria variabile. Il treno è composto da diverse vetture, che collegate tra loro, formano un lungo drago.

BOOSTER

Struttura fissata al suolo o ad un semirimorchio, che funge anche da basamento, costituita da una colonna verticale sfilabile, da un centro rotante fissato all'estremità superiore della colonna, al quale sono collegati due bracci metallici, che possono ruotare in senso orario e antiorario a velocità variabile. Ad ognuno dei bracci è applicata una vettura che, a sua volta, può ruotare su se stessa in senso orario ed antiorario con possibilità di compiere una rotazione completa di 360°. Sulle vetture prendono posto fino a 16 persone, su sedili che lasciano libero il movimento delle gambe durante il funzionamento dell'attrazione.

EVOLUTION

Attrazione composta da un braccio mobile, che può ruotare fino a 360° intorno ad un fulcro posto ad una delle sue estremità; all'altra estremità del braccio è posizionata perpendicolarmente una ruota, composta da navicelle porta passeggeri che può ruotare a sua volta di 360° intorno al braccio che funge da asse di rotazione.

FOX-TROT (vedi TROTTOLA TWIST)

GIOSTRA AEROPLANI CON ASSE CENTRALE PIEGHEVOLE

Trattasi di una giostra circolare con albero fisso centrale metallico inclinabile con ralla esterna all'albero al quale sono imperniati bracci con possibilità di movimento verticale, alla cui estremità sono applicati oggetti a forma di disco volante, elicotteri, aerei, ecc. in miniatura, rotanti su se stessi o fissi. I bracci, mediante un complesso idraulico o elettromeccanico possono alzarsi o abbassarsi, direttamente azionati da chi occupa l'oggetto (aereo, elicottero) mediante la manovra di una cloche. Si ha quindi un movimento rotatorio di tutto il complesso, nonché un movimento verticale indipendente o autonomo dei vari bracci.

GIOSTRA APOLLO 2000

Giostra azionata a motore, composta da un nucleo centrale al quale sono appese tramite rigidi tubi, vetturette per due persone che nel girare ricevono una ulteriore spinta da appositi pistoni indipendenti uno dall'altro che lanciano la vetturina in alto.

GIOSTRA BALLERINA

Giostra azionata a motore, munita di piattaforma fissata ad un braccio centrale, con movimento eccentrico e ondulatorio, con diversi sedili biposto.

GIOSTRA COBRA

Giostra munita di braccio centrale che si solleva con sistema idraulico, al quale è collegato un traliccio sovrapposto alla cui estremità sono fissate due girelle alle quali sono sospesi alcuni seggiolini che, girando si sollevano verso l'esterno.

GIOSTRA CON PIATTAFORMA ROTANTE ORIENTABILE

Comprende una giostra con piattaforma rotante, che porta al suo esterno, e rivolti verso il suo centro un certo numero di sedili monoposto. La suddetta piattaforma è montata, attraverso un supporto oscillante, alla estremità sollevabile di un braccio, incernierato alla sua altra estremità, ad un basamento o rimorchio.

La piattaforma durante la fase di sollevamento del braccio, ed a braccio sollevato, può essere rispetto al terreno, diversi angoli di inclinazione da orizzontale a perpendicolare. La combinazione di questi movimenti rotatori, di sollevamento e di inclinazione generano motivi altamente emozionanti; le velocità sono studiate per ottenere in ogni situazione condizioni di sicurezza. Completano l'attrazione un contorno, una facciata, pedane di accesso ed organi di comando e di sicurezza.

GIOSTRA ENTERPRISE

Giostra costituita, in genere, da un carro cui è incernierato un braccio che porta alla sua estremità una ralla sulla quale è fissato un centro rotante. A tale centro sono a sua volta fissati diversi bracci (solitamente 18) disposti a raggiera, che portano ognuno, appesa alla loro estremità una vettura disposta con possibilità di oscillare. Il centro predetto viene fatto ruotare e, mentre per effetto della forza centrifuga le vetture tendono ad aprirsi verso l'esterno, il braccio fissato al carro, azionato per mezzo di un cilindro idraulico, inizia a sollevarsi fino a raggiungere 90°; per effetto di tale movimento la raggiera passa dalla posizione orizzontale a quella verticale.

GIOSTRA GALATTICA

Grande attrazione costituita da: una piattaforma circolare rotante, portante al suo esterno un certo numero di sedili monoposto, rivolti verso il suo centro e dotati di maniglioni di sicurezza; un braccio principale di sollevamento, alla cui estremità superiore è montata la piattaforma rotante, ed incernierato inferiormente ad un ulteriore braccio; tale braccio, montato su un basamento rimorchiabile ruota attorno ad un asse pressoché verticale. La combinazione delle rotazioni della piattaforma e del braccio rotante e del movimento di sollevamento fino a circa 80° del braccio principale genera una pluralità di accelerazioni sui passeggeri, con conseguente effetto emozionante.

GIOSTRA MATTERHORN

L'attrazione è costituita da una rotaia a "T" con percorso ondulato sulla quale scorrono, sostenuti da apposite ruote, bracci metallici posizionati a raggiera.

All'estremità esterna di ogni braccio è appesa una vettura (o gondola).

L'estremità interna dei bracci è fissata ad un centro rotante azionato da motore idraulico od elettrico in grado di imprimere una rotazione con velocità variabile, oraria ed antioraria. La rotazione impressa genera una forza centrifuga che agisce sulle vetture spingendole verso l'esterno in un continuo dondolio.

Ogni vettura (o gondola) è dotata di maniglioni di sicurezza per la ritenzione dei passeggeri. L'attrazione, completata da un contorno di pedane metalliche o di legno, può essere dotata di un tetto di copertura a forma quadrata o tonda.

GIOSTRA POLIPO

Giostra a motore centrale con bracci oscillanti a mo' di piovra, alla estremità dei quali sono appese carrozzine girevoli, per le persone, in senso rotatorio.

GIOSTRA SOJUTZ

Attrazione azionata a motore munita di gabbia circolare rotante orizzontalmente e perpendicolarmente in cui le persone che prendono posto contro la rete della stessa gabbia vi rimangono ancorate per effetto della forza centrifuga creatasi con il movimento rotatorio.

GIOSTRA SUPERCOPPA

Grande attrazione costituita da: una piattaforma circolare rotante portante al suo esterno un certo numero di navicelle, libere di ruotare attorno al proprio asse pressoché verticale; un braccio principale di sollevamento, alla cui estremità superiore è montata la piattaforma rotante, ed incernierato inferiormente ad un ulteriore braccio; tale braccio, montato su un basamento rimorchiabile, ruota attorno ad un asse pressoché verticale. La combinazione delle rotazioni della piattaforma e del braccio rotante e del movimento di sollevamento fino a circa 60° del braccio principale genera nelle navicelle un moto rotatorio libero e non uniforme, con conseguente effetto emozionante sui passeggeri.

GIOSTRA TAGADÀ

Giostra azionata a motore, a forma di catino con piattaforma collegata ad un braccio sollevabile idraulicamente e che effettua un movimento girevole e sussultorio. Il pubblico prende posto sui sedili, rivolti all'interno, posti attorno al piatto.

GIOSTRA TWISTER

Trattasi di giostra con asse centrale pieghevole; alla botte centrale sono applicati bracci metallici collegato tra di loro; all'esterno sono applicati seggiolini biposto oscillanti tipo teleferica.

GO-KART (con esclusione di strutture di carattere agonistico e sportivo)

Le vetturette sono munite di motore a scoppio o elettrico, di freno e acceleratore a pedale. L'arresto delle vetturette è dato da un segnale acustico o visivo ovvero da una sbarra che viene a porsi trasversalmente sulla pista di corsa incanalando le vetturette in zona di sosta.

LOOP

Strutture a "ottovolante" contenenti un tratto di percorso in cui il pubblico, nella vettura, viene a trovarsi in posizione capovolta. La forza centrifuga garantisce il costante, corretto carico della vettura. L'attrazione è dotata di un impianto di frenatura pneumatica a comando elettronico, tale da prevenire ogni anomalia di funzionamento.

MIXTREME – PERCORSO VITA SOSPESO

Percorso vita in quota su uno o più piani realizzato con carpenteria e legno lamellare e basamenti di ancoraggio amovibili, in modo da rendere completamente modulare e traslocabile la struttura, adatta a bambini e adulti. Essa è costituita da tracciati, ponti, passerelle ed altre prove con cui i partecipanti mettono alla prova le loro abilità e destrezze, con percorso libero o a tempo, impegnandosi in percorsi che altrimenti si troverebbero solo in particolari situazioni naturali.

MONOROTAIA

Trattasi di un veicolo a motore elettrico o a scoppio; viaggiante su una monorotaia oppure sospeso alla monorotaia medesima.

MUSIK EXPRESS

Attrazione costituita da una rotaia con profilo a "T" sulla quale ruotano, in senso orario e antiorario a velocità variabile, spinte da motori idraulici o elettrici, vetture che possono avere forme diverse, a 2/3 posti persona. Le vetture sono tenute da un braccio metallico agganciato ad un centro girevole. La rotaia ha un percorso circolare ad altimetrie differenti con 3 dossi (gobbe) in modo da provocare oltre che brivido, dato dalla rotazione, anche sensazione di vuoto d'aria. Durante la corsa le vetturine possono venire coperte da un mantice in tela o pvc, azionato dalla cassa comandi simulando l'effetto tunnel. L'attrazione può essere dotata di un tetto di copertura a forma tonda o quadrata.

NAVICELLE

Trattasi di strutture cui sono appese delle navicelle da quattro o più posti ciascuna. Dette navicelle sono chiuse con apposita grata e all'interno sono munite di sbarre di sicurezza per il bloccaggio degli occupanti il sedile. Le navicelle, azionate elettricamente dalla cabina comando della stessa attrazione, compiono oscillazioni di ampiezza crescente fino a raggiungere ognuna rotazioni complete di 360°. Ogni navicella ruota in senso contrario rispetto all'altra.

OTTOVOLANTE

Struttura composta da telai di diversa altezza collegati fra di loro sui quali è fissata una rotaia o binario formante un percorso con salite, discese e curve, sotto e soprapassaggi. Le vetturine, a più posti, corrono sul binario o rotaia a mezzo di carrello con ruote snodate-portanti-direzionali e di sicurezza. Alla partenza le vetturine sono trainate da una catena o cavo metallico, azionati da un motore elettrico con riduttore, al punto più alto dell'attrazione da dove poi scendono effettuando tutto il percorso per forza di inerzia. In determinati punti del percorso la velocità della vetturina viene regolata da appositi freni meccanici o ad aria compressa. Lo stesso dispositivo frenante funziona al termine della corsa fino alla stazione d'arrivo.

OTTOVOLANTE ACQUATICO

Attrazione con diverse barche di piccole dimensioni che percorrono un canale colmo d'acqua avente uno sviluppo con salite e discese ispirato a quello dell'ottovolante metallico.

PENDOLO FRONTALE

Giostra composta da un braccio mobile, che ruota a 360° intorno ad un fulcro posto alla sommità della piattaforma di imbarco e sorretto dal gruppo colonne; ad una estremità del braccio è posizionata perpendicolarmente una ruota, composta da 4 navicelle perimetrali a 4 posti, che gira a 360° intorno al braccio che funge da asse di rotazione; le navicelle della ruota hanno a loro volta un proprio asse di rotazione e girano su se stesse per sbilanciamento controllato. Le evoluzioni sono controllate da inverter che ne limita la velocità e da dispositivi frenanti ridondanti sulle vetture. Inoltre l'attrazione è dotata di pedana mobile di ingresso e uscita passeggeri con cancelli di sicurezza che tengono il pubblico al di fuori del raggio d'azione della giostra.

PISTA A FORMA LIBERA

Pista a forma libera sulla quale si muovono vetturine indipendenti munite di motore elettrico a corrente continua, la cui partenza e fermata viene comandata dalla cassa. L'energia alle vetturine viene prelevata a mezzo di spazzole dalle lamine di ferro inserite nel pavimento in legno. Ogni vetturina è munita di pedale a comando. Alcuni tipi di vetturine sono munite di freno a mano o a pedale.

RUOTA PANORAMICA (Diametro oltre i 12 metri)

Consta di piloni metallici che sostengono un asse centrale orizzontale e rotante al quale sono applicati dei bracci disposti a raggiera alla cui estremità sono impernati dei seggiolini, o dischi, o conchiglie. Il movimento di rotazione del complesso è dato da un motore elettrico al perimetro

della ruota. Altro tipo di ruota, dotato delle citate caratteristiche, poggia su un piano girevole montato su rotaia.

SCIVOLO ACQUATICO

Attrazione composta da uno o più canali in resina, che partendo da una piattaforma sopraelevata, sfociano in vasche o piscine. Il percorso può essere lineare o sinuoso e viene compiuto dagli utilizzatori scivolando.

SIMULATORE (oltre 12 posti)

È costituita da quattro elementi: capsula, base semovente, alimentatore e consolle di controllo. La capsula contiene posti a sedere disposti su file di sedili. Può simulare qualsiasi escursione o viaggio sott'acqua, nella terra, nell'aria o nello spazio. La Base semovente effettua un movimento rotatorio e lineare per mezzo di pistoni idraulici. L'impianto è dotato di un pulsante di arresto di emergenza nel centro della capsula e nella consolle di controllo nonché di un rivelatore di incendio nella capsula.

SLITTA o TABOGA

Struttura metallica a forma di torre con salita alla cima mediante scale fisse, mobili o tappeto girevole (tapis roulant). La discesa avviene a mezzo di slittino o tappeto inserito in apposita guida o canale.

SUPERTRENO VELOCE

Attrazione avente in parte le caratteristiche strutturali dell'ottovolante. Anziché essere percorsa da vetturette isolate è percorsa da un treno dalle strutture aerodinamiche composto da diverse vetturette collegate tra di loro. Il moto è procurato da un gruppo motoriduttore per ogni vettura, che prende corrente da particolari rotaiette per mezzo di pattini speciali.

TABOGA (vedi SLITTA) TAPPETO VOLANTE

Trattasi di una piattaforma su cui sono sistemate diverse file di poltrone a disposizione del pubblico. Con un dispositivo elettroidraulico ed elettropneumatico, la piattaforma si solleva da terra compiendo oscillazioni e rotazioni sempre mantenendo il pubblico in posizione abbastanza parallela al basamento.

TELEFERICA

Strutture metalliche a sostegno di una rotaia sospesa alla quale viaggia una speciale vetturina (o sedile carrozzato) trainato da un motore elettrico a corrente continua munito di riduttore a ruota di gomma di trazione. Il percorso è in parte esterno ed aereo, in parte interno al buio. Il viaggio al buio è arricchito da brevi proiezioni cinematografiche, effetti luminosi e sonori e di scenette, anche mobili, su temi vari.

TORRE A SALITA O DISCESA ACCELERATA

L'attrazione è costituita da un traliccio metallico di forma quadrata su cui scorre un carrello, su uno o più lati, sul quale sono collocati i sedili, dotati di sistemi di sicurezza e ritenuta. Il divertimento consiste in una salita e/o discesa rapida.

TORRE PANORAMICA

Trattasi di una torre con struttura in elementi di acciaio (smontabili per parchi mobili) o in cemento (per parchi fissi). La navicella che ospita le persone ha la forma circolare e, azionata da motore elettrico, scorre verticalmente lungo l'asse che è costituito dalla torre.

Raggiunta la massima altezza, la navicella assume un lento moto rotatorio, sì da consentire l'osservazione panoramica.

TRENO FANTASMA (oltre due piani)

Trattasi di un padiglione all'interno del quale è installato un binario o monorotaia a percorso sinuoso obbligato, sul quale circolano individualmente delle vetturette in cui è incorporato un motore elettrico a corrente continua. Nel padiglione - semibuio - sono installati lungo il percorso, varie sagome raffiguranti fantasmi, draghi, streghe, ecc. Il percorso può svolgersi, a piano terra oppure su due o più piani.

TROTTOLA TWIST o FOX-TROT

Seggiolini legati ad un cavo posti su di una base ovale che per dispositivo meccanico subiscono improvvisamente violente scosse o "sferzate" cambiando velocità.

SEZIONE II

BALLI A PALCHETTO (o BALERE)

Trattasi sostanzialmente di pedane o piste di legno, mobili, di misura variabile sulle quali i giovani ballano al suono di una musica. Sono di regola recintate e coperte con tendoni ma può trattarsi anche di padiglioni di varie forme geometriche totalmente chiusi in costruzioni metalliche purché mobili. All'interno possono trovare sistemazione tavoli e seggiole e servizi vari per il comfort di chi prende parte ai balli o piccoli festeggiamenti.

SEZIONE III

TEATRI VIAGGIANTI

TEATRI VIAGGIANTI

Attrezzature mobili costituite in genere da pareti di legno o altro materiale, contenenti il palcoscenico e la platea, ovvero il solo palcoscenico con la platea all'aperto, ovvero da un tendone tipo circo equestre sostenuto da armatura metallica che ricopre platea e palcoscenico.

Gli spettacoli presentati in tale struttura devono essere prodotti direttamente dal titolare dell'autorizzazione e dell'impianto.

TEATRINI DI BURATTINI (o marionette)

Modeste attrezzature mobili dotate di un elementare boccascena ovvero di un piccolo palcoscenico dal quale o sul quale uno o più operatori presentano pupazzetti manovrati dal basso (burattini), ovvero burattini manovrati con fili dall'alto.

SEZIONE IV

CIRCHI EQUESTRI

CIRCHI EQUESTRI E GINNASTICI

Attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista.

ARENE GINNASTICHE

Trattasi di piccoli complessi a conduzione familiare muniti di una modesta attrezzatura, ma privi di un tendone di copertura.

SEZIONE V

ESIBIZIONI MOTO-AUTO ACROBATICHE

Spericolate evoluzioni eseguite da parte di piloti specialisti in aree appositamente predisposte, delimitate da una parte da cancellate che isolano tutto il complesso, dall'altra da cancellate che dividono dallo spazio riservato allo spettacolo gli spettatori, i quali dovranno prendere posto su gradinate molto robuste non inferiori a 600 posti.

L'esercizio di tale attrazione è subordinato al soddisfacimento da parte del richiedente dei seguenti obblighi:

- 1) scritturare non meno di 21 persone (familiari e non) per le quali deve essere comprovata la regolarità dei versamenti dovuti all'ENPALS;

- 2) stipulare una assicurazione per la responsabilità civile contro terzi a favore degli spettatori che abbia massimali adeguati alle norme vigenti in campo assicurativo.

SEZIONE VI

SPETTACOLO DI STRADA

Attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di "minimi" strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150.

D.M. 19 Agosto 1996

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei sottoelencati locali:

- a) teatri;
- b) cinematografi;
- c) cinema-teatri;
- d) auditori e sale convegno;
- e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone;
- f) sale da ballo e discoteche;
- g) teatri tenda;**
- h) circhi;**
- i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;**
- l) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.

Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.

Ai locali di trattenimento, di cui alla precedente lettera e), con capienza non superiore a 100 persone, si applicano le disposizioni di cui al titolo XI dell'allegato.

... *Omissis* ...

Stralcio dell'Allegato al D.M. 19 Agosto 1996 (TITOLO VII e TITOLO VIII)

TITOLO VII

CIRCHI, PARCHI DI DIVERTIMENTO E SPETTACOLI VIAGGIANTI

7.1 UBICAZIONE⁽¹⁷⁾

Il luogo di installazione degli impianti in questione, di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, deve essere scelto in modo da consentire l'avvicinamento e la manovra degli automezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento delle persone verso aree adiacenti.

Le strade per l'allontanamento del pubblico devono avere una larghezza globale pari almeno alla metà della larghezza complessiva delle uscite dell'impianto e l'allontanamento deve essere possibile in due sensi.

In ogni caso tra i tendoni e gli edifici circostanti deve essere interposta una distanza di rispetto non inferiore a 20 m.

¹⁷ Il punto 7.1 dell'allegato stabilisce che l'area di installazione di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti deve essere fornita di energia elettrica, telefono e di almeno un idrante per rifornimento degli automezzi antincendio. Quanto sopra, pur rientrando nelle previsioni della vigente legislazione (art. 9 della legge 18 marzo 1968, n° 337), risulta però ampiamente disatteso in quanto gran parte delle aree pubbliche o private, a ciò destinate, non sono state a tutt'oggi attrezzate. Mentre per l'energia elettrica e l'utenza telefonica può sopperirsi rispettivamente con gruppi elettrogeni e sistemi di telecomunicazione cellulare, per quanto attiene la mancata disponibilità di idranti in loco, la Commissione Provinciale di Vigilanza potrà prescrivere idonei mezzi di estinzione, adeguati alla tipologia e caratteristiche dell'insediamento (Circolare n. 1 MI.SA. (97) del 23 gennaio 1997).

L'area destinata all'installazione di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti deve essere fornita di energia elettrica, telefono e di almeno un idrante per il rifornimento degli automezzi antincendio.

7.2 DISTRIBUZIONE DEI TENDONI E DELLE ATTRAZIONI

I tendoni e le attrazioni devono essere dislocati in modo da ridurre al minimo la possibilità di propagazione di un incendio.

In ogni caso la distanza tra i tendoni e le attrazioni limitrofe non deve essere inferiore a 6 m.⁽¹⁸⁾

Le funi per controventare, i picchetti e i paletti per i tendoni non devono ostruire i passaggi per le persone verso luoghi sicuri. Nel caso in cui essi fiancheggiino tali passaggi, devono essere protetti e segnalati.

7.3 SCUDERIE

Le scuderie ed altri ambienti destinati al ricovero degli animali debbono essere separati dalla sala.

7.4 DEPOSITI E LABORATORI

Depositi ed eventuali laboratori devono essere ubicati all'esterno della sala e posti a distanza di almeno 6 m.

7.5 MISURE DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI

I liquidi infiammabili devono essere tenuti in contenitori di sicurezza, chiusi e conservati in luoghi idonei.

Gli spazi sottostanti ed adiacenti le attrazioni, i veicoli e le carovane non devono essere utilizzati per depositare materiale combustibile o infiammabile; negli stessi spazi deve essere rimossa la vegetazione e devono essere adottati gli accorgimenti atti ad evitarne la crescita, quando essa possa rappresentare pericolo d'incendio.

I contenitori di G.P.L., sia pieni che vuoti, devono essere custoditi in conformità alle specifiche norme di prevenzione incendi.

E' vietato l'impiego di gas infiammabile per il gonfiaggio di palloni in vendita o in esposizione.

E' proibito l'uso di fiamme e di materiali infiammabili per gli effetti speciali durante gli spettacoli a meno che non vengano adottate specifiche precauzioni per prevenire incendi.

7.6 IMPIANTI ANTINCENDIO

Le aree destinate all'installazione di circhi e spettacoli viaggianti devono essere dotate di almeno un idrante DN 70.

Le aree destinate a parchi di divertimento permanenti devono essere fornite di una rete di idranti DN 70 distribuiti a distanza reciproca non superiore a 60 m.

7.7 DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE TECNICHE

I progetti delle strutture dei tendoni dei circhi e delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, devono essere approvati, precedentemente al loro primo impiego, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337, e prevedere eventuali limitazioni d'impiego incluse quelle relative alle condizioni atmosferiche (neve, vento).

Tali progetti, corredati di planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per il pubblico e le vie

¹⁸ *La distanza di 6 m. deve essere rispettata solamente tra tendoni limitrofi e tra tendoni ed altre attrazioni limitrofe, intendendosi per tendoni una tendo-struttura o una tenso-struttura in cui il telo di copertura costituisce anche tamponamento laterale (p.e. tendoni di circhi, teatri-tenda e strutture similari). Detto vincolo non sussiste per distanziare tra loro attrazioni non equiparabili a tendoni (Circolare n. 1 MI.SA. (97) del 23 gennaio 1997).*

di uscita, e di documentazione relativa alla conformità degli impianti e dei materiali, devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo locali, unitamente ad una dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta di volta in volta dall'esercente, autorizzato all'esercizio dell'attività ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337.

Con periodicità annuale ogni struttura deve essere oggetto di una verifica da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici. Gli esiti di detta verifica dovranno essere oggetto di apposita certificazione da tenere a disposizione degli organi di controllo locali.

Non sono ammesse coperture di tipo pressostatico.

TITOLO VIII

TEATRI TENDA E STRUTTURE SIMILARI

8.1 UBICAZIONE

L'area di installazione di teatri tenda e strutture similari deve essere rispondente a quanto previsto al punto 7.1.

8.2 AREA DELLA SCENA - CAMERINI

L'area scenica, essendo in tali strutture del tipo integrato nella sala, dovrà osservare le disposizioni di cui al punto 5.3.

I camerini devono essere dislocati in un'area diversa da quella della scena e le comunicazioni degli stessi con la scena e con l'esterno, devono avvenire esclusivamente a mezzo di passaggi autonomi e direttamente comunicanti con l'esterno.

La larghezza di detti passaggi deve essere non inferiore a 1,2 m, onde essere valutati come uscite a servizio del palcoscenico.

Nell'impossibilità di realizzare un efficace sistema di evacuazione fumi, si deve proteggere il palcoscenico, ed i camerini, se ubicati all'interno del tendone, con un impianto di spegnimento ad acqua frazionata a comando manuale.

8.3 DEPOSITI E LABORATORI

Eventuali magazzini e laboratori per il deposito e la lavorazione di materiale scenico devono essere sistemati all'esterno del teatro tenda.

L'area di installazione di un teatro tenda deve essere dotata di almeno un idrante DN 70.

Qualora la struttura sia installata in modo permanente l'impianto idrico antincendio deve essere conforme a quanto prescritto al titolo XV.

8.5 DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE TECNICHE

I progetti relativi a teatri tenda e strutture similari, approvati dall'autorità competente, corredati di planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per il pubblico e le vie di uscita, e di documentazione relativa alla conformità degli impianti e dei materiali, devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo locali, unitamente ad una dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta di volta in volta dall'esercente, autorizzato all'esercizio dell'attività ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Con periodicità annuale ogni struttura deve essere oggetto di una verifica da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici. Gli esiti di detta verifica dovranno essere oggetto di apposita certificazione da tenere a disposizione degli organi di controllo locali.

Non sono ammesse coperture di tipo pressostatico.

D.M. 16 giugno 2008

Approvazione del programma e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione teorico-pratica, rivolti ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007.

(GU n. 152 del 1-7-2008)

Il Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2006 - supplemento ordinario n. 83; Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, recante «Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 14 giugno 2007, ed in particolare l'art. 6, recante «Dichiarazione di corretto montaggio», che al comma 3 demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'interno l'individuazione delle modalità di svolgimento del corso di formazione teorico-pratica per i gestori delle attività dello spettacolo viaggiante; Considerata la necessità di prevedere per i gestori delle attività di spettacolo viaggiante una formazione adeguata e uniforme sul territorio nazionale, ai fini della legittimazione degli stessi alla firma della dichiarazione di corretto montaggio di cui all'art. 6 del citato decreto del 18 maggio 2007;

Decreta:

Art. 1. Soggetti formatori

1. Sono soggetti formatori, abilitati ad effettuare i corsi di formazione dei gestori delle attività di spettacolo viaggiante, le associazioni di categoria, gli enti o le società qualificate, di seguito denominati «organismi», che siano stati preventivamente autorizzati dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene rilasciata previo accertamento della professionalità ed esperienza nel settore dello spettacolo viaggiante degli organismi richiedenti, del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, nonché della conformità dei programmi proposti rispetto ai contenuti di cui agli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente decreto. L'autorizzazione costituisce titolo abilitativo all'esercizio dell'attività formativa nonché alla organizzazione e gestione di corsi rivolti ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante, sempre che le lezioni vengano svolte dal corpo docente indicato dai richiedenti nell'istanza di cui all'art. 3.

Art. 2. Requisiti per l'autorizzazione

1. Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, ai fini dell'autorizzazione, gli organismi richiedenti devono disporre di adeguata dotazione logistica e gestionale nonché di un corpo docente formato da:

- a) tre unità in possesso, alla data di presentazione della domanda, di laurea ad indirizzo tecnico o diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico, unitamente ad una comprovata esperienza, almeno biennale, nella progettazione e/o la costruzione e/o il collaudo di attività dello spettacolo viaggiante, maturata presso enti, società o studi professionali;
- b) tre unità, di cui almeno una in possesso del diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico, dotate, alla data di presentazione della domanda, di comprovata esperienza, almeno quinquennale, come gestore individuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007.

Art. 3. Istanza di autorizzazione

1. L'istanza tesa al rilascio dell'autorizzazione, redatta in duplice copia, di cui una con il contrassegno telematico dell'importo vigente, è indirizzata al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e viene presentata per il tramite della

Direzione regionale dei Vigili del fuoco competente per territorio, da individuarsi in ragione del luogo in cui ha sede l'organismo richiedente.

2. L'istanza contiene:

- a) i dati identificativi del richiedente;
- b) la documentazione attestante il requisito di cui all'art. 1, comma 2;
- c) la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge, relativa ai soggetti che compongono il corpo docente e a quelli che svolgono le funzioni di direttore del corso;
- d) il programma dei corsi;
- e) un ulteriore contrassegno telematico dell'importo vigente per l'autorizzazione richiesta.

3. La Direzione regionale dei Vigili del fuoco, accertata la completezza e la regolarità dell'istanza, la trasmette entro trenta giorni, corredata di parere sintetico, al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, che si esprime nel termine di sessanta giorni.

Art. 4. Modalità di svolgimento del corso

1. A favore dell'efficacia didattica, nello svolgimento dei corsi, ciascuna classe è composta da un numero non superiore a venti frequentanti.
2. Ogni corso ha un proprio direttore che è responsabile del progetto formativo e che possiede la competenza necessaria a garantirne la corretta realizzazione. Lo stesso direttore del corso gestisce il registro delle presenze, verifica il rispetto nel numero massimo di assenze individuali, che comunque non può superare il 10% del totale complessivo di ore, curando che non si verifichino scostamenti dal programma didattico approvato.
3. L'intervento formativo, in funzione del grado di esperienza del gestore, ha durata minima indicata in allegato 2 al presente decreto, compresi i tempi della verifica finale.
4. Ai partecipanti è fornito il materiale didattico esaustivo dei temi trattati durante le fasi pratica e d'aula e, comunque, idoneo a consentire un'adeguata preparazione sugli argomenti che sono sottoposti ai candidati nella prova finale.
5. Al fine di consentire gli eventuali controlli, l'organismo autorizzato allo svolgimento del corso conserva agli atti la documentazione da cui si evince, per ogni corso effettuato, i nominativi dei candidati che hanno partecipato al corso, con i relativi fogli firma dei discenti e dei docenti, nonché i verbali delle prove d'esame firmati dall'esaminando e dalla commissione esaminatrice.

Art. 5. Percorso formativo e prova finale

1. L'organismo autorizzato allo svolgimento del corso garantisce che il programma formativo includa i contenuti minimi, individuati in funzione del grado di esperienza del gestore, come precisati all'allegato 1.
2. Per i gestori esperti il corso si conclude con una verifica teorica che prevede la compilazione di un questionario a risposta multipla di almeno venti domande inerenti il programma formativo indicato al comma 1. Tale verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno il 70% delle domande.
3. Per i gestori non esperti il corso si conclude invece con una verifica teorico-pratica che prevede la compilazione di un questionario a risposta multipla di almeno quaranta domande e lo svolgimento di due prove pratiche inerenti il programma formativo indicato al comma 1. Tale prova finale si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno il 70% delle domande, e sempre che il candidato abbia riportato una valutazione soddisfacente nelle due prove pratiche.
4. La commissione esaminatrice è composta da almeno tre dei membri del corpo docente autorizzato ai sensi dell'art. 2, di cui uno con funzioni di segretario.
5. I candidati che superano la prova finale ricevono un attestato di idoneità e sono inseriti in un apposito elenco che l'organismo autorizzato allo svolgimento dei corsi ha cura di tenere e aggiornare, anche per consentire eventuali controlli da parte dell'amministrazione competente.

6. L'elenco di cui al comma precedente, opportunamente aggiornato, è trasmesso annualmente, a cura degli organismi formatori, al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.

7. La frequenza ai moduli formativi previsti costituisce credito formativo permanente salvo l'obbligo, in capo ad ogni gestore, del proprio aggiornamento.

Art. 6. Entrata in vigore

1. Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

Programma del corso di formazione rivolto ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante ai sensi dell'art. 6 (dichiarazione di corretto montaggio) comma 3 del decreto ministeriale 18 maggio 2007.

Modulo A - per gestori esperti (1)

Obiettivi generali.

1. Acquisire elementi di conoscenza sui compiti e le responsabilità del gestore alla luce della normativa generale e specifica in tema di igiene e sicurezza del lavoro.

(1) Ai fini del presente decreto si considerano "esperti" i gestori che siano in possesso della licenza di cui all'art.69 TULPS per l'esercizio di attrazioni dello spettacolo viaggiante da almeno 5 anni. ⁽¹⁹⁾

A1 - Nozioni teoriche.

1. Nozioni fondamentali sulla legislazione vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Compiti e responsabilità del datore di lavoro, del preposto e dell'addetto. Principi di analisi e valutazione del rischio applicati alle fasi di montaggio e messa in servizio delle attività dello spettacolo viaggiante. Documentazione di esercizio e sicurezza, e sua gestione. Responsabilità civili, penali e patrimoniali nei confronti di terzi.

Modulo B - per gestori non esperti

Obiettivi generali.

1. Acquisire elementi di conoscenza sui compiti e le responsabilità del gestore alla luce della normativa generale e specifica in tema di igiene e sicurezza del lavoro.

2. Acquisire elementi di conoscenza sulle problematiche generali di montaggio e messa in servizio delle attività.

B1 - Nozioni teoriche.

1. Nozioni fondamentali sulla legislazione vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Compiti e responsabilità del datore di lavoro, del preposto e dell'addetto. Principi di analisi e valutazione dei rischi del rischio applicati alle fasi di montaggio, utilizzo, ispezione e gestione in emergenza delle attività dello spettacolo viaggiante. Documentazione di esercizio e sicurezza e sua gestione. Responsabilità civili, penali e patrimoniali nei confronti di terzi.

2. Montaggio e messa in servizio. Scelta del sito. Valutazione dei carichi. Movimentazione delle parti. Attrezzature di sollevamento. Imbracci. Movimentazione manuale dei carichi.

Attrezzature ausiliarie (p.e. G.E.). Sicurezza elettrica. Carburanti.

Collegamenti, appoggi a terra, sistemi di ancoraggio, zavorre.

Verifiche di stabilità. Altre verifiche e controlli (es. controlli visivi saldature). Prove di funzionamento ordinario a vuoto. Prove dei sistemi di sicurezza.

B2 - Nozioni pratiche, da acquisirsi con tirocinio in affiancamento ad esercente spettacoli viaggianti che abbia conseguito l'abilitazione alla certificazione del corretto montaggio delle attrazioni.⁽²⁰⁾

¹⁹ Nota (1) del Modulo A Come sostituito dal D.M. 31 gennaio 2013.

1. Esercitazioni di montaggio/smontaggio. Movimentazione carichi. Movimentazione parti dell'attrazione/attività. Imbracatura di carico e guida. Comunicazione con segnali a mano e via radio. Stabilizzatori e appoggi dell'attrazione. Allacciamenti alle fonti di energia. Collegamenti di messa a terra.

2. Esercitazioni operative per la messa in servizio. Uso dei comandi, supporti operativi e strumentazione di controllo. Funzionamento senza passeggeri ma con zavorre. Funzionamento automatico e manuale. Esercizi di avviamento e arresto. Ispezioni ordinarie (p.e. controllo lubrificazione, livelli, ecc.).

Allegato 2

Durata minima dei corsi di formazione rivolto ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante

Modulo A (Gestori esperti)

Tipo di attività	A1 (teoria)
------------------	-------------

Piccole attrazioni e spettacoli di strada	4 ore
---	-------

Altre attività	8 ore
----------------	-------

Modulo B (Gestori non esperti)

Tipo di attività	B1 (teoria)	B2 (pratica)
------------------	-------------	--------------

Piccole attrazioni e spettacoli di strada	8	8
---	---	---

Altre attività	16	56
----------------	----	----

²⁰ Titolo del punto B2 come sostituito dal D.M. 31 gennaio 2013.